

Opuscolo n. 18

Collettività pubbliche

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nell'agosto 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
CI	Conto degli investimenti
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
DIP	Deduzione dell'imposta precedente
GC	Gestione corrente
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.	Numero nell'allegato 9 della presente pubblicazione
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
LF sulla politica regionale	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
S	Servizio
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente

Indice delle materie

Pagina

1.	Oggetto dell'imposta	9
1.1	Principio	9
1.2	Attività sovrane	9
1.2.1	Definizione	9
1.2.2	Esempi di attività sovrane	10
2.	Soggetto dell'imposta	11
2.1	Principio	11
2.2	Soggetti dell'imposta presso Confederazione, Cantoni e Comuni	11
2.2.1	Servizi autonomi	11
2.2.2	Unità	12
2.2.3	Singoli gruppi secondo l'articolo 23 capoverso 4 LIVA	13
2.2.4	Condizioni per il cambiamento del soggetto d'imposta	13
2.3	Imposizione di gruppo secondo l'articolo 22 LIVA	13
2.4	Altre istituzioni di diritto pubblico	14
2.5	Le differenti forme di collaborazione tra le collettività pubbliche e le conseguenze fiscali ai fini dell'IVA	14
2.5.1	Collaborazione mediante contratto	14
2.5.1.1	Contratto di collaborazione (p. es. contratti tra Comuni)	14
2.5.1.2	Contratto di società	15
2.5.2	Collaborazione nel quadro delle associazioni dei Comuni rispettivamente consorzi intercomunali	16
3.	Esame dell'assoggettamento	16
3.1	Principio	16
3.2	Esempi per l'esame dell'assoggettamento	18
3.2.1	Servizio senza finanziamento speciale	18
3.2.2	S con finanziamento speciale	20
3.3	Assoggettamento e imposizione volontari (opzione)	22
3.3.1	Opzione per l'assoggettamento volontario (art. 27 LIVA)	22
3.3.2	Opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA (art. 26 LIVA)	24
4.	Base di calcolo	25
4.1	Controprestazione	25
4.2	Non fanno parte della controprestazione (art. 33 cpv. 6 LIVA)	25
4.2.1	Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici	26
4.2.2	Scambio di prestazioni (cosiddetto rapporto bipartito); versamenti facenti parte della controprestazione	28
4.3	Fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti	28
4.4	Imposizione dei margini	30
5.	Fatturazione e trasferimento dell'IVA	31
6.	Deduzione dell'imposta precedente	32
6.1	In generale	32
6.1.1	Principi	32
6.1.1.1	Requisiti formali dei documenti	32
6.1.1.2	Deduzione dell'imposta precedente per beni mobili	32
6.1.1.3	Deduzione dell'imposta precedente per beni immobili (costruzioni)	32

6.1.2	Deduzione totale dell'imposta precedente	33
6.1.3	Deduzione parziale dell'imposta precedente	33
6.1.4	Esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente	33
6.1.5	Sgravio fiscale successivo	33
6.2	Deduzione dell'imposta precedente nei servizi con finanziamento speciale	34
6.2.1	Definizione di "finanziamento speciale"	34
6.2.2	Contabilizzazione nei servizi con finanziamento speciale	35
6.2.3	Principio per la deduzione dell'imposta precedente nella GC e nel CI	36
6.2.4	Determinazione effettiva della riduzione della deduzione dell'imposta precedente	36
6.2.4.1	Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nel CI per il finanziamento di investimenti con sussidi da terzi	36
6.2.4.2	Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nel CI per il finanziamento di investimenti con cifre d'affari escluse dall'IVA	37
6.2.4.3	Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nella GC per sussidi e/o per il conseguimento di cifre d'affari escluse dall'IVA	37
6.2.5	Determinazione approssimativa della riduzione della deduzione dell'imposta precedente	39
6.2.5.1	Imposta precedente nel CI	39
6.2.5.2	Imposta precedente nella GC	40
6.2.5.3	Esempio: riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito all'ottenimento di sussidi cantonali e alla realizzazione di operazioni escluse dall'IVA	40
6.2.6	Interessi attivi sul conto impegni	42
6.2.7	Durata d'applicazione del metodo per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente	43
6.3	Deduzione dell'imposta precedente nei S senza finanziamento speciale	43
6.3.1	In generale	43
6.3.2	Esempio: riduzione della deduzione dell'imposta precedente nel S "promozione culturale"	44
7.	Consumo proprio	45
7.1	In generale	45
7.2	Utilizzo del veicolo aziendale da parte dei collaboratori per scopi privati	46
7.3	Consumo proprio riferito a lavori su costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA	46
7.4	Consumo proprio riferito a lavori su costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LIVA	47
7.5	Lavori propri eseguiti nell'ambito del genio civile (strade, sentieri ecc.)	48
7.6	Consumo proprio in relazione alla modifica d'utilizzazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 LIVA	49
8.	Tenuta della contabilità e conservazione dei documenti	49
9.	Aliquote forfettarie	50
9.1	Che cosa sono le aliquote forfettarie?	50
9.2	Diritto all'applicazione del metodo delle aliquote forfettarie	51
9.3	Nessun diritto all'applicazione del metodo delle aliquote forfettarie	51
9.4	Inizio e fine dell'adesione al metodo delle aliquote forfettarie	51

9.5	Aliquote forfettarie per settori d'attività	52
9.6	Numero di aliquote forfettarie applicabili.	55
9.7	Altre disposizioni	55
Allegato 1:	Classificazione funzionale secondo il "Manuale di contabilità per i Comuni ticinesi" (Volume 1)	56
Allegato 2:	Esempio di classificazione istituzionale	61
Allegato 3:	Esame dell'assoggettamento / cifre d'affari da imporre	63
Allegato 4:	Integrazione di un servizio in un gruppo (art. 23 cpv. 4 LIVA)	64
Allegato 5:	Determinazione approssimativa della riduzione della deduzione dell'imposta precedente per servizi con finanziamento speciale (☞ cifra 6.2.5)	65
Allegato 6:	Determinazione della riduzione della deduzione dell'imposta precedente per servizi senza finanziamento speciale (☞ cifra 6.3)	82
Allegato 7:	Riassunto schematico delle diverse fattispecie di consumo proprio in relazione a lavori su costruzioni	86
Allegato 8:	Riassunto delle caratteristiche più importanti dei servizi con e senza finanziamento speciale con le rispettive conseguenze fiscali IVA	89
Allegato 9:	Risposte e domande ricorrenti.	90
Allegato 10:	Facsimile del modulo di rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfettarie.	123
Allegato 11:	Guida all'allestimento del rendiconto IVA in caso di applicazione del metodo delle aliquote forfettarie.	124
Allegato 12:	Facsimile della dichiarazione d'adesione al metodo delle aliquote forfettarie (modulo n. 759-1)	132
Allegato 13:	Facsimile del complemento "Esportazioni" al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfettarie (modulo n. 1050-1)	133
Allegato 14:	Facsimile del complemento "Imposizione dei margini" al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfettarie (modulo n. 1055-1)	134
	Indice analitico delle materie per l'allegato 9.	135

Valevole fino al 31 dicembre 2009

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. Oggetto dell'imposta

1.1 Principio

Secondo l'articolo 5 LIVA soggiacciono all'IVA le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA:

- a. le **forniture** di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero (☞ nm. 23);
- b. le **prestazioni di servizi** effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero (☞ nm. 24);
- c. il **consumo proprio** sul territorio svizzero (☞ nm. 25 e opuscolo "Consumo proprio");
- d. l'**ottenimento di prestazioni di servizi** da imprese con sede **all'estero** a titolo oneroso (☞ nm. 26).

Per quel che concerne le collettività pubbliche, sono in particolare considerate professionali o commerciali e pertanto imponibili le attività menzionate all'articolo 23 capoverso 2 LIVA.

Una collettività pubblica o un S non contribuente, che ottiene per oltre 10 000 franchi per anno civile prestazioni di servizi imponibili da imprese non contribuenti sul territorio svizzero e con sede all'estero, è assoggettata all'imposta e deve quindi annunciarsi per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile.

Per la collettività pubblica che conteggia l'imposta per unità o per singolo gruppo secondo l'articolo 23 capoverso 4 LIVA, l'importo limite di 10 000 franchi vale per tutta la collettività pubblica rispettivamente per tutto il gruppo.¹

1.2 Attività sovrane

1.2.1 Definizione

I S autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e le persone e le istituzioni alle quali sono affidati compiti di competenza della pubblica amministrazione non sono assoggettati per le prestazioni che eseguono nell'esercizio della loro sovranità (attività sovrane). Ciò vale anche se per tali prestazioni essi riscuotono emolumenti, contributi o altre tasse (art. 23 cpv. 1 LIVA).

In linea di massima, una prestazione è considerata un'attività sovrana, qualora possa venir intimata a terzi, anche senza il loro consenso, tramite una decisione conforme alle disposizioni dell'articolo 5 PA.

Le prestazioni di diritto pubblico rispettivamente ufficiali effettuate dagli **altri enti di diritto pubblico, da persone e organizzazioni private** sono conside-

¹ Precisazione della prassi

rate attività sovrane soltanto se sono adempite in modo cumulativo le seguenti condizioni:

- la collettività pubblica mandante (Confederazione, Cantone, Comune) è essa stessa investita delle competenze giuridiche per effettuare l'attività nell'esercizio della sovranità;
- la corrispondente delega della funzione ufficiale ad altri enti di diritto pubblico, persone e organizzazioni private incaricate è disciplinata in una legge;
- i mandatarî sono autorizzati a emanare **in proprio nome** decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA o, in virtù di disposizioni cantonali dello stesso tenore, non soltanto i provvedimenti necessari ma anche a riscuotere la controprestazione dovuta dal destinatario della decisione (tassa o contributo).



In caso di mancato adempimento di almeno una di queste condizioni, le prestazioni non sono considerate attività sovrane e sono perciò imponibili.

1.2.2 Esempi di attività sovrane

- *Le prestazioni eseguite dai laboratori cantonali d'igiene in esecuzione della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti di uso (RS 817.0), cioè le analisi chimiche, fisiche e batteriologiche delle derrate alimentari e degli oggetti di uso e consumo. Anche l'ispezione permanente delle carni effettuata in applicazione della legge sopracitata è un'attività sovrana.*

Sono per contro imponibili le analisi di derrate alimentari, dell'acqua ecc., che non sono considerate attività sovrane (p. es. ordinate da imprese, persone private, aziende acqua potabile). Se i laboratori cantonali, nell'ambito della loro sovranità, fanno eseguire le analisi da laboratori terzi, queste prestazioni soggiacciono all'IVA presso i laboratori incaricati.

- *L'emissione di licenze di condurre e di circolazione, l'esame di conducente, i collaudi periodici dei veicoli a motore ecc., effettuati dagli uffici cantonali di circolazione.*

Sono tuttavia imponibili le cifre d'affari provenienti dalle attività non sovrane quali per esempio la vendita di opuscoli per l'esame teorico di conducente, la vendita di altre pubblicazioni, le prestazioni della ristorazione nella caffetteria e la vendita di bevande e generi alimentari dai distributori automatici.

I collaudi volontari di veicoli effettuati dalle associazioni automobilistiche a titolo oneroso sono imponibili all'aliquota normale anche se sono riconosciuti dai competenti uffici cantonali.

- *Le verificazioni ufficiali, eseguite da verificatori cantonali, degli strumenti di misurazione utilizzati nel commercio e nelle negoziazioni, come pure il controllo delle indicazioni di quantità e di prezzo nel commercio e nelle negoziazioni.*

Una taratura (p. es. di una bilancia) eseguita su richiesta volontaria è considerata una prestazione imponibile da parte del verificatore cantonale.

☞ Per ulteriori esempi di attività sovrane vedi allegato 9.

2. **Soggetto dell'imposta**

2.1 **Principio**

I S autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (anche istituzioni giuridicamente non indipendenti come aziende municipalizzate, aziende comunali di trasporti, aziende industriali) nonché gli altri enti di diritto pubblico e le persone e le istituzioni alle quali sono affidati compiti di competenza della pubblica amministrazione sono assoggettati all'imposta per le loro prestazioni commerciali, in caso di superamento del limite minimo della cifra d'affari determinante, purché la cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili eseguite a terzi che non sono collettività pubbliche superi 25 000 franchi annui (art. 23 cpv. 1 LIVA).

Le collettività pubbliche possono chiedere di conteggiare l'imposta per unità o per singoli gruppi e non per S (art. 23 cpv. 4 LIVA).

☞ Il procedimento per l'esame dell'assoggettamento secondo articolo 23 LIVA è spiegato nella cifra 3 e nell'allegato 3.

2.2 **Soggetti dell'imposta presso Confederazione, Cantoni e Comuni**

2.2.1 **Servizi autonomi**

Basandosi in primo luogo sui S autonomi, il legislatore tiene conto del fatto che le collettività pubbliche sono di regola strutture complesse. I S autonomi delle collettività pubbliche vengono assoggettati anche se non sono giuridicamente indipendenti.

La legge non definisce approfonditamente il concetto di S autonomo; per praticità ci si basa sulla struttura contabile. A dipendenza dell'importanza della collettività pubblica si applica la classificazione funzionale o istituzionale. I S autonomi risultano da questa classificazione.

Nelle collettività pubbliche importanti – Comuni con più di 25 000 abitanti, Cantoni, Confederazione – la struttura dipende dalle particolari esigenze economi-

che e politiche. Il modello di contabilità secondo le pubblicazioni “Manuale di contabilità per i Comuni Ticinesi”, “Manuale per la contabilità ad uso dei Comuni del Cantone dei Grigioni”, rispettivamente “Handbuch des Rechnungswesens der öffentlichen Haushalte”/“Manuel de comptabilité publique” contiene una doppia classificazione della GC e del CI secondo l’organizzazione dell’amministrazione (☞ classificazione istituzionale; allegato 2) e secondo il genere delle operazioni finanziarie (piano dei conti con numerazione a tre cifre). Questa suddivisione è completata da una classificazione di ordine statistico secondo lo scopo delle prestazioni e per genere dei compiti (☞ classificazione funzionale; allegato 1).

Comuni con meno di 25’000 abitanti applicano normalmente, al posto della classificazione istituzionale, la classificazione statistica per genere dei compiti, quindi la classificazione funzionale. I S autonomi sono definiti conformemente a questa classificazione (numerazione a due o tre cifre).

In materia d’IVA non è ammessa un’ulteriore suddivisione dei S autonomi. Non è ad esempio ammessa la suddivisione istituzionale per esempio di case di cura, ospedali, università ecc. giuridicamente non indipendenti.

In caso di suddivisione di una funzione (p. es. acque di scarico) in due centri di costo (p. es. “condotta canalizzazione” e “impianto di depurazione”, i rispettive centri di costo vengono trattate come un **unico** S autonomo e, di conseguenza, come **un unico** soggetto d’imposta.

2.2.2 Unità

Secondo l’articolo 23 capoverso 4 LIVA le collettività pubbliche possono chiedere per scritto di conteggiare l’imposta per unità. La richiesta può essere inoltrata, quando la collettività pubblica supera, come unità, i limiti di cifra d’affari determinanti (art. 21 cpv. 1 in relazione con gli art. 25 cpv. 1 lett. a e 23 cpv. 1 LIVA) o ha optato per l’assoggettamento secondo l’articolo 27 LIVA²

In questo caso, tutti i S fanno parte dell’unità. Tutte le prestazioni all’interno dell’unità vanno fatturate dettagliatamente e senza evidenziare l’IVA. Ogni S dell’unità deve allestire un rendiconto IVA (interno); le cifre d’affari e le imposte precedenti secondo questi rendiconti IVA interni vanno sommate e riportate nel rendiconto IVA unico.



Con il conteggio per unità non è possibile applicare il metodo delle aliquote forfettarie (☞ cifra 9).

2.2.3 Singoli gruppi secondo l'articolo 23 capoverso 4 LIVA

In base all'articolo 23 capoverso 4 LIVA le collettività pubbliche possono chiedere per scritto di conteggiare l'imposta per singoli gruppi. La richiesta viene autorizzata se

- ogni singolo S autonomo del gruppo supera i limiti determinanti per l'assoggettamento (art. 21 cpv. 1 in relazione con gli art. 25 cpv. 1 lettera a e 23 cpv. 1 LIVA) oppure ha optato per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA (art. 26 cpv. 1 LIVA) rispettivamente per l'assoggettamento secondo l'articolo 27 capoverso 1 LIVA, e
 - se, secondo la struttura contabile, i relativi S autonomi fanno parte, in base alla classificazione funzionale, del medesimo compito principale (p. es. il gruppo "ambiente" è formato dai S autonomi "approvvigionamento idrico", "eliminazione acque di scarico" e "eliminazione rifiuti") o sottostanno alla stessa amministrazione/direzione (p. es. la direzione dell'azienda industriale, la quale comprende l'approvvigionamento idrico, l'eliminazione delle acque di scarico, l'eliminazione dei rifiuti, l'azienda elettrica/gas e la televisione via cavo).
- ☞ Riassunto schematico nell'allegato 4.

Tutte le prestazioni all'interno di un gruppo devono essere fatturate dettagliatamente e senza evidenziare l'IVA. Ogni S del singolo gruppo deve allestire un rendiconto IVA (interno); le cifre d'affari e le imposte precedenti secondo questi rendiconti IVA interni vanno sommate e riportate nel rendiconto IVA unico.



Con il conteggio per singoli gruppi è possibile applicare il metodo delle aliquote forfetarie (☞ cifra 9).

2.2.4 Condizioni per il cambiamento del soggetto d'imposta

Per il cambiamento del soggetto d'imposta (p. es. dal S autonomo all'unità) valgono le seguenti condizioni formali e i seguenti termini:

- un cambiamento è possibile al più presto dopo cinque anni civili;
- il cambiamento deve sempre avvenire alla fine di un anno civile;
- la richiesta scritta va presentata all'AFC entro la fine del mese di febbraio dell'anno a partire del quale è richiesto il cambiamento. Le richieste trasmesse alla posta a contare dal 1° marzo possono venire autorizzate soltanto per l'anno successivo.

2.3 Imposizione di gruppo secondo l'articolo 22 LIVA

Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 22 LIVA è possibile soltanto se una collettività pubblica che conteggia

l'imposta per **unità** secondo la cifra 2.2.2 domina una o più altre persone giuridiche. Su richiesta, esse vengono considerate come contribuente unico ai sensi dell'articolo 22 LIVA (vedi promemoria "Imposizione di gruppo").



Con l'imposizione di gruppo non è possibile applicare il metodo delle aliquote forfettarie (☞ cifra 9).

2.4 Altre istituzioni di diritto pubblico

Le altre istituzioni di diritto pubblico (p. es. consorzi intercomunali, istituzioni giuridicamente indipendenti o fondazioni di diritto pubblico³) sono di principio considerate quale contribuente unico. Un'ulteriore suddivisione istituzionale non è ammessa.

2.5 Le differenti forme di collaborazione tra le collettività pubbliche e le conseguenze fiscali ai fini dell'IVA⁴

La collettività pubblica può svolgere la propria funzione in modo autonomo oppure in collaborazione con altre collettività pubbliche. A questo proposito sono utilizzate le seguenti forme di collaborazione:

- collaborazione mediante contratto;
- collaborazione mediante associazioni dei Comuni rispettivamente consorzi intercomunali.

2.5.1 Collaborazione mediante contratto

2.5.1.1 Contratto di collaborazione (p. es. contratti tra Comuni)

Due (o più) Comuni stipulano un contratto, in virtù delle corrispondenti disposizioni cantonali in materia di legge comunale, affinché determinati compiti siano eseguiti congiuntamente o delegati a un solo Comune.

Nella misura in cui il compito è delegato al Comune Y per l'esecuzione, quest'ultimo esegue la prestazione o ai Comuni facenti parte del contratto (prestazioni ad altre collettività pubbliche) oppure direttamente ai rispettivi abitanti, ai commercianti, alle imprese industriali e di servizi ecc. (prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche).

La prestazione è eseguita dal S X del Comune Y. Se esegue la prestazione ai Comuni facenti parte del contratto, il S X diventa contribuente unicamente se realizza anche prestazioni per più di 25 000 franchi a terzi che non sono collettività pubbliche (☞ cifra 3.1). Se non diventa contribuente e non lo è già per altre prestazioni, la controprestazione proveniente dai Comuni facenti parte del contratto non soggiace all'IVA. Se è contribuente, le prestazioni eseguite ai Comuni facen-

3 Precisazione della prassi

4 Precisazione della prassi

ti parte del contratto soggiacciono all'IVA, nella misura in cui prestazioni del medesimo genere sono eseguite anche a terzi che non sono collettività pubbliche.

2.5.1.2 Contratto di società

a) I soci sono unicamente collettività pubbliche.

Quando due o più collettività pubbliche stipulano un contratto di collaborazione per l'esecuzione di lavori pubblici, presentandosi verso terzi sotto lo stesso nome, trattasi di una comunità di persone senza capacità giuridica. Dato che la comunità di persone è composta unicamente da collettività pubbliche, la stessa è trattata come collettività pubblica ai sensi dell'articolo 23 LIVA. La comunità di persone forma un soggetto fiscale proprio. Nella misura in cui realizza prestazioni imponibili per più di 25 000 franchi a terzi che non sono collettività pubbliche, la comunità di persone può diventare contribuente obbligatoriamente (☞ cifra 3.1). Se le condizioni per l'assoggettamento sono adempiute, soggiacciono all'IVA le cifre d'affari realizzate con prestazioni eseguite a terzi che non sono collettività pubbliche come pure tutte le prestazioni del medesimo genere ad altre collettività pubbliche (inclusi soci delle comunità).

Le prestazioni effettuate dai soci alla comunità di persone – per esempio la messa a disposizione di manodopera, infrastruttura, prestazioni amministrative – sono considerate prestazioni effettuate a un'altra collettività pubblica.

Quando in base al contratto di società i costi **non sono fatturati ai soci adeguatamente alla prestazione**, bensì in base a una chiave di riparto fissa (p. es. in base al numero di abitanti in caso di gestione congiunta dell'ufficio dello stato civile; in base al numero di abitanti e alla capacità finanziaria del Comune in caso di gestione congiunta dell'amministrazione comunale; in base ai valori dell'assicurazione contro l'incendio degli immobili in caso di gestione congiunta della polizia del fuoco; in base alla superficie forestale in caso di gestione congiunta dell'azienda forestale), questi addebiti non soggiacciono all'IVA. Trattasi di contributi dei poteri pubblici ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA non facenti parte della controprestazione.

b) I soci sono collettività pubbliche e terzi che non sono collettività pubbliche. Quando una o più collettività pubbliche stipulano un contratto di collaborazione con uno o più terzi che non sono collettività pubbliche, al fine di offrire o eseguire congiuntamente una prestazione, presentandosi verso terzi con un nome comune, trattasi di una **società semplice** ai sensi degli articoli 530 segg. CO. Questa comunità di persone senza capacità giuridica non è considerata collettività pubblica bensì **un terzo che non è una collettività pubblica**. Questa società semplice diventa contribuente, purché le sue forniture e prestazioni di servizi nonché il suo consumo proprio sul territorio svizzero superino complessivamente 75 000 franchi annui (art. 21 cpv. 1 LIVA). Se l'assoggettamento è dato, tutte le cifre d'affari vanno conteggiate con l'AFC.

Le prestazioni effettuate dalle collettività pubbliche alla società semplice – per esempio la messa a disposizione di manodopera, infrastruttura, prestazioni amministrative – sono considerate prestazioni imponibili effettuate a terzi che non sono collettività pubbliche.

2.5.2 **Collaborazione nel quadro delle associazioni dei Comuni rispettivamente consorzi intercomunali**

Le associazioni dei Comuni come pure i consorzi intercomunali sono istituzioni di diritto pubblico con personalità giuridica propria, i cui membri sono tutti delle collettività pubbliche. Se queste associazioni eseguono solo prestazioni ad altre collettività pubbliche non vi è assoggettamento. Se, per contro, realizzano prestazioni imponibili per più di 25 000 franchi a terzi che non sono collettività pubbliche, possono diventare contribuenti obbligatoriamente (☞ cifra 3.1). Se l'assoggettamento è dato, soggiacciono all'IVA le prestazioni eseguite a terzi che non sono collettività pubbliche come pure tutte le prestazioni del medesimo genere ai membri e ad altre collettività pubbliche.

Le prestazioni dei membri eseguite a queste associazioni rappresentano delle prestazioni a collettività pubbliche. Se i membri non sono contribuenti, le loro prestazioni non soggiacciono all'IVA. Se sono contribuenti, queste prestazioni soggiacciono all'IVA nella misura in cui i membri eseguono prestazioni del medesimo genere anche a terzi che non sono collettività pubbliche.

☞ Per ulteriori informazioni concernenti le prestazioni del medesimo genere vedi cifra 3.1.

3. **Esame dell'assoggettamento**

3.1 **Principio**

Per l'esame dell'assoggettamento di un S autonomo, di un gruppo secondo l'articolo 23 capoverso 4 LIVA o di un'unità occorre osservare quanto segue (☞ allegato 3):

- non fanno parte della cifra d'affari determinante le cifre d'affari escluse dall'IVA (art. 18 LIVA), le cifre d'affari realizzate con attività sovrane (art. 23 cpv. 1 LIVA), le cifre d'affari realizzate con forniture di prodotti agricoli, forestali e orticoli provenienti dalla propria azienda (art. 25 cpv. 1 lett. b LIVA) nonché i ricavi che non fanno parte della controprestazione (sussidi e altri contributi del potere pubblico, compresa la copertura del disavanzo da parte della propria collettività pubblica);
- se le cifre d'affari realizzate con prestazioni imponibili effettuate a terzi, che non sono collettività pubbliche, non superano 25 000 franchi annui, il S, il gruppo rispettivamente l'unità non sono comunque assoggettati obbligatoriamente;

- se le cifre d'affari realizzate con prestazioni imponibili effettuate a terzi che non sono collettività pubbliche superano 25 000 franchi annui, il S, il gruppo rispettivamente l'unità sono assoggettati obbligatoriamente, se il totale della cifra d'affari imponibile (cifra d'affari proveniente dal totale delle prestazioni di principio imponibili eseguite ad altri S e gruppi all'interno della stessa collettività pubblica; cifra d'affari realizzata con prestazioni imponibili eseguite ad altre collettività pubbliche e consorzi di collettività pubbliche nonché cifre d'affari realizzate con prestazioni imponibili eseguite a terzi che non sono collettività pubbliche) supera i limiti determinanti (art. 21 cpv. 1 e 25 cpv. 1 lett. a LIVA).

Vanno imposte le cifre d'affari realizzate con prestazioni imponibili a terzi che non sono collettività pubbliche, nonché le cifre d'affari realizzate con prestazioni del medesimo genere ad altre collettività pubbliche e a consorzi di collettività pubbliche. Le prestazioni del medesimo genere effettuate da S o gruppi ad altri S o gruppi della propria collettività pubblica vanno imposte soltanto se il S rispettivamente il gruppo effettua prestazioni del medesimo genere in modo preponderante (più del 50 %) per terzi che non sono collettività pubbliche (art. 23 cpv. 3 LIVA).

La locuzione **“del medesimo genere”** è interpretata in modo esteso. Nei seguenti esempi sono considerate tra di loro prestazioni del medesimo genere:

- *costruzione, manutenzione e pulizia di strade, marciapiedi, sentieri, piazze ecc.;*
- *lavori forestali quali taglio tronchi, sramatura, taglio legna, produzione di truciolo di legno;*
- *manutenzione di giardini, potatura di alberi e siepi, lavori di giardinaggio ecc.;*
- *installazione di cavi elettrici in edifici, posa di cavi sotterrati e di linee aeree ecc.;*
- *tenuta della contabilità, fatturazione, incasso, lavori di segreteria ecc.;*
- *lavori di composizione e di stampa, fotocopie ecc.*

L'inizio dell'assoggettamento è stabilito dall'articolo 28 LIVA. Secondo l'articolo 28 capoverso 1 LIVA le cifre d'affari dello stesso genere realizzate con altri S o gruppi della propria collettività pubblica vanno imposte a partire dalla fine dell'anno civile, ossia l'anno successivo, in cui è stato superato il limite del 50 % (resta riservato l'art. 28 cpv. 2 LIVA). Ciò vale anche se nel citato anno successivo il limite del 50 % non è superato.



A titolo semplificativo, per l'esame dell'assoggettamento le cifre d'affari di per sé imponibili vanno considerate come importi lordi (ossia IVA inclusa).

- ☞ Per quanto riguarda la nascita successiva del diritto alla DIP (art. 42 LIVA) si rimanda alle spiegazioni della cifra 6.1.5.

3.2 Esempi per l'esame dell'assoggettamento

3.2.1 Servizio senza finanziamento speciale

Il S "Ufficio tecnico/magazzino comunale" del Comune A è gestito senza finanziamento speciale. Gli investimenti di questo S sono finanziati con mezzi generali. La DIP sugli investimenti non è quindi possibile (☞ cifra 6.3).

Nella GC del S "Ufficio tecnico/magazzino comunale" non sono quindi contabilizzati né gli ammortamenti, né gli interessi calcolatori interni. Le prestazioni principali sono effettuate nell'ambito dei compiti pubblici e finanziate tramite il conto preventivo del proprio S.

620 Ufficio tecnico/magazzino comunale

Spese	Gestione corrente	Ricavi	
Spese del personale (senza IVA)	290'000	Permessi di costrz. (sovranità)	20'000
Altre spese (IVA 7,6 % inclusa)	200'000	Controllo cantieri (sovranità)	10'000
Altre spese (IVA 2,4 % inclusa)	2'000	Pulizia strade private *	27'000
		Pulizia strade per Comuni vicini *	28'000
		Lavori di scavo per il S azienda acqua potabile *	30'000
		Sistemazione tubazione per il S eliminaz. acque di scarico *	20'000
		Pulizia piazze per il S piscina coperta/scoperta *	20'000
		Manutenzione strade per il S azienda forestale *	30'000
		Disavanzo	307'000
	<u>492'000</u>		<u>492'000</u>

* prestazioni di principio imponibili all'aliquota normale

La cifra d'affari determinante per l'assoggettamento ammonta quindi a 155 000 franchi. Il debito fiscale netto è calcolato in base all'IVA dovuta sulla cifra d'affari dedotta l'imposta precedente deducibile. **La DIP può essere determinata in modo effettivo o in modo approssimativo con le aliquote forfetarie determinanti per il S.**⁵

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Assoggettamento all'IVA".

Calcolo del debito fiscale netto (art. 25 cpv. 1 lett. a LIVA)

Testo	Cifra d'affari / spese	Aliquota	Imposta / imposta preced.
Cifra d'affari determinante per l'assoggettamento	155'000	7.6%	10'948
Spese gravate d'IVA	200'000	7.6%	-14'126
Spese gravate d'IVA	2'000	2.4%	-47
<i>Riduzione della DIP causa attività sovrane e per la copertura disavanzo da parte del Comune:</i>			
Totale ricavi compr. copertura disavanzo, di cui copertura disavanzo e attività sovrane	492'000	100.0%	
Riduzione della DIP: 68,5 % di fr. 14'173	337'000	68.5%	
			9'709
Debito fiscale netto			6'484

In base all'articolo 21 capoverso 1 in relazione agli articoli 23 capoverso 1 e 25 capoverso 1 lettera a LIVA, l'assoggettamento subentra quindi a partire dall'anno successivo.

Nell'ipotesi che nell'anno successivo la situazione rimanga di principio invariata (sulle prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche viene però ora fatturata l'IVA), **la cifra d'affari imponibile va determinata** come segue:

Cifra d'affari determinante per l'assoggettamento	155'000
Cifra d'affari imponibile così composta:	55'000
• Pulizia strade private per terzi (non collettività pubbliche), IVA esclusa	27'000
• Prestazioni del medesimo genere ad altre collettività pubbliche, IVA esclusa	28'000
• Prestazioni del medesimo genere per S del proprio ente:	
Cifra d'affari del medesimo genere imponibile	155'000
Cifra d'affari del medesimo genere a terzi che non sono collettività pubbliche	27'000
Quota in % della cifra d'affari totale del medesimo genere	17,4 %

Le cifre d'affari del medesimo genere realizzate con terzi che non sono collettività pubbliche non superano il 50 % della cifra d'affari totale del medesimo genere. Le cifre d'affari del medesimo genere realizzate con S del proprio ente non vanno quindi imposte (art. 23 cpv. 3 LIVA).

Rendiconto IVA:

Testo	Cifra d'affari / spese	Aliquota	Imposta / imposta preced.
Cifra d'affari determinante per l'assoggettamento	55'000	7.6%	4'180
Spese gravate d'IVA	200'000	7.6%	-14'126
Spese gravate d'IVA	2'000	2.4%	-47
<i>Riduzione della DIP causa attività sovrane e per la copertura disavanzo da parte del Comune:</i>			
Totale ricavi compr. copertura disavanzo, di cui copertura disavanzo e attività sovrane	492'000	100.0%	
Riduzione della DIP: 88,8 % di fr. 14'173	437'000	88.8%	12'586
Debito fiscale netto			2'593

L'IVA netta dovuta non supera 4000 franchi; ciononostante, il S rimane assoggettato in quanto tutte le cifre d'affari di principio imponibili sono determinanti per l'esame dell'assoggettamento.

3.2.2 S con finanziamento speciale

Il S "Eliminazione acque di scarico" è gestito con il sistema del finanziamento speciale (☞ cifra 6.2.1). Gli investimenti sono finanziati tramite i ricavi del S stesso. Nella GC sono contabilizzati i ricavi provenienti dalle tasse d'uso e le partecipazioni ai costi d'interessi percepite tramite i contributi nell'ambito della LF sulla politica regionale*. I costi sono gravati di IVA. Sebbene il S non assoggettato non sia legittimato a fatturare l'IVA, per l'esame dell'assoggettamento le cifre d'affari vanno considerate come importi lordi (IVA inclusa).

*) Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0), che ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2008, la legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (RS 901.1).

710 Eliminazione delle acque luride

Uscite	Conto degli investimenti	Entrate
Investimento gravato di imposta		Tasse d'allacciamento 31'535 *
	295'365	Sussidi federali e cantonali 197'895
		Investimento netto (attivazione) 65'935
	<u>295'365</u>	<u>295'365</u>

Spese	Gestione corrente	Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	59'000	Tasse d'uso 215'735 *
Altre spese (IVA 7,6% inclusa)	167'445	Prestazioni ad altri S del proprio ente 1'000 *
Altre spese (senza IVA)	5'455	Contributi (LF politica regionale) 18'170
Interessi interni	28'190	Trasferim. sul conto anticipi resp. impegni finanz. speciali 64'185
Ammortamenti	39'000	
	<u>299'090</u>	<u>299'090</u>

* prestazioni di principio imponibili all'aliquota normale

L'assoggettamento obbligatorio subentra in ogni caso se la cifra d'affari imponibile annua secondo l'articolo 21 capoverso 3 LIVA supera il limite di 250 000 franchi. Se la cifra d'affari imponibile annua si situa tra 75 000 e 250 000 franchi, non vi è assoggettamento obbligatorio soltanto se il saldo d'imposta dopo DIP non supera regolarmente 4000 franchi annui (art. 25 cpv. 1 lett. a LIVA). Per evitare fluttuazioni eccessive in seguito ai differenti investimenti effettuati, l'imposta precedente gravante gli investimenti va considerata in base agli ammortamenti.

- Esame dell'assoggettamento in caso di **finanziamento speciale "puro"**:

Testo	Cifra d'affari / spese	Aliquota	IVA / imposta preced.
Cifra d'affari determinante per l'assoggettamento			
- CI	31'535		
- GC (215'735 + 1'000)	216'735		
	248'270	7.6%	17'536
Imposta precedente:			
- GC	167'445		
- Ammortamenti	39'000		
	206'445		
Riduzione della DIP per contributi secondo la LF sulla politica regionale: 6,08 % *	-12'552		
	193'893	7.6%	-13'695
Debito fiscale netto			3'841

* Ricavo totale GC compr. trasferim. conto anticipi/impegni di cui contributi secondo la LF sulla politica regionale

299'090 100%
18'170 6.08%

In base all'articolo 21 capoverso 1 in relazione agli articoli 23 capoverso 1 e 25 capoverso 1 lettera a LIVA non vi è assoggettamento obbligatorio.

- Si è in presenza di un **finanziamento speciale "misto"** quando il disavanzo viene coperto con mezzi provenienti dalle imposte e non mediante trasferimenti dai conti anticipi a finanziamenti speciali rispettivamente impegni verso finanziamenti speciali. In questo caso l'esame dell'assoggettamento si presenta come segue:

Testo	Cifra d'affari / spese	Aliquota	IVA / imposta preced.
- CI	31'535		
- GC (215'735 + 1'000)	216'735		
	248'270	7.6%	17'536
<i>Imposta precedente:</i>			
- GC	167'445		
- Ammortamenti	39'000		
	206'445		
<i>Riduzione della DIP per contributi secondo la LF sulla politica regionale e copertura disavanzo da parte del Comune: 27,54 % *</i>	-56'855		
	149'590	7.6%	-10'566
Debito fiscale netto			6'970

* Ricavo totale GC compr. copertura disavanzo da parte del Comune	299'090	100%
di cui contributi secondo la LF sulla politica regionale e copertura disavanzo (18'170 + 64'185)	82'355	27.54%

In base all'articolo 21 capoverso 1 in relazione agli articoli 23 capoverso 1 e 25 capoverso 1 lettera a LIVA vi è assoggettamento obbligatorio.

3.3 Assoggettamento e imposizione volontari (opzione)

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, l'AFC può autorizzare – a determinate condizioni e su richiesta scritta – l'assoggettamento volontario rispettivamente l'imposizione volontaria di determinate operazioni. L'autorizzazione a un'opzione presuppone che il contribuente adempia i suoi obblighi, in particolare per quanto riguarda l'invio dei rendiconti IVA, il pagamento dell'IVA dovuta e la tenuta dei libri contabili.

3.3.1 Opzione per l'assoggettamento volontario (art. 27 LIVA)

Le condizioni di base per l'opzione secondo l'articolo 27 LIVA (☞ nm. 688-693) devono essere adempite anche dalle collettività pubbliche (p. es. S autonomo). Un'opzione è possibile soltanto quando per anno sono conseguiti più di 40 000 franchi di cifra d'affari con:

- forniture e prestazioni di servizi effettuate a **contribuenti** sul territorio svizzero e/o
- esportazioni o forniture/prestazioni di servizi effettuate all'estero (per operazioni che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero).

Se si opta contemporaneamente secondo l'articolo 26 LIVA anche per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA eseguite sul territorio svizzero, anche tali operazioni vanno considerate nella determinazione della cifra d'affari minima di 40 000 franchi.

Di principio, l'opzione è possibile al più presto per l'inizio del trimestre in cui se ne fa richiesta scritta. Per contro, se si chiede l'assoggettamento volontario in caso di operazioni escluse dall'IVA, l'opzione per l'assoggettamento inizia solo a partire dalla realizzazione delle corrispondenti operazioni (entrate di locazione, di vendita ecc.). La durata minima dell'opzione è di cinque anni.

Le disposizioni generali dell'articolo 23 capoverso 3 LIVA sono applicabili anche quando si opta per l'assoggettamento, ossia:

- a) le prestazioni ad altre collettività pubbliche vanno imposte solo se vengono effettuate prestazioni del medesimo genere a terzi che non sono collettività pubbliche e
- b) le prestazioni ad altri S della propria collettività pubblica vanno imposte solo se sono effettuate prestazioni del medesimo genere in modo preponderante (più del 50 %) a terzi che non sono collettività pubbliche.

Esempio

Il Comune A ha scelto per l'imposizione delle operazioni come soggetto fiscale i S autonomi secondo l'articolo 23 capoverso 1 LIVA. Nel 2006 il S "Cava" del Comune A realizza le seguenti cifre d'affari con la vendita di ghiaia e prestazioni di trasporto.

Prestazione / destinatario	Cifra d'affari totale in fr.	di cui a contribuenti
Vendita di ghiaia		
• a terzi che non sono collettività pubbliche	15'000	10'000
• ad altre collettività pubbliche	10'000	5'000
• ad altri S della propria collettività pubblica	3'000	2'000
Prestazioni di trasporto		
• a terzi che non sono collettività pubbliche	5'000	2'000
• ad altre collettività pubbliche	5'000	3'000
• ad altri S della propria collettività pubblica	<u>30'000</u>	<u>20'000</u>
Cifra d'affari totale con clienti contribuenti		42'000
Cifra d'affari totale del S	68'000	
Cifra d'affari totale con terzi che non sono collettività pubbliche	20'000	

In quest'esempio l'obbligo d'assoggettamento non è dato. Non viene superato né il limite di 75 000 franchi realizzato con prestazioni di principio imponibili, né il limite di 25 000 franchi realizzato con prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche.

L'opzione secondo l'articolo 27 LIVA è comunque possibile, in quanto la cifra d'affari realizzata con prestazioni di principio imponibili effettuate a contribuenti è di 42 000 franchi e supera il limite di 40 000 franchi. Tra i clienti contribuenti rientrano anche i S contribuenti della medesima collettività pubblica.

Qui di seguito sono raffigurate le cifre d'affari che l'optante (S "Cava" del Comune A) deve imporre:

Cifre d'affari da imporre in caso di opzione	Cifre d'affari in fr.
<i>Vendita di ghiaia a terzi che non sono collettività pubbliche</i>	15'000
<i>Prestazioni di trasporto a terzi che non sono collettività pubbliche</i>	5'000
<i>Prestazioni dello stesso genere ad altre collettività pubbliche:</i>	
<i>Vendita di ghiaia</i>	10'000
<i>Prestazioni di trasporto</i>	5'000
<i>Prestazioni del medesimo genere ad altri S della propria collettività pubblica, che vanno imposte (solo se vengono effettuate prestazioni del medesimo genere in modo preponderante a terzi che non sono collettività pubbliche):</i>	
<i>Vendita ghiaia (28'000, di cui a terzi che non sono collettività pubbliche 15'000 = 54 %)</i>	3'000
<i>Prestazioni di trasporto (40'000, di cui a terzi che non sono collettività pubbliche 5'000 = 13 %)</i>	0
Totale cifre d'affari da imporre	38'000

Inoltre, il S "Cava" può optare per l'imposizione delle cifre d'affari realizzate con prestazioni di trasporto effettuate ad altri S della propria collettività pubblica.

3.3.2 Opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA (art. 26 LIVA)

Un S può optare per l'imposizione delle operazioni escluse dall'IVA menzionate nei numeri 1-17 e 20-23 dell'articolo 18 LIVA. In caso di opzione per l'imposizione di operazioni devono essere adempite le seguenti condizioni:

- L'opzione comprende tutte le operazioni secondo uno dei numeri dell'articolo 18 LIVA realizzate da un S, eccezion fatta per le operazioni menzionate nei numeri 20 e 21 (alienazione, locazione o affitto di immobili) del citato articolo, in cui è possibile optare singolarmente per oggetto (p. es. stabile).
- L'opzione può dipendere dalla caratteristica dei destinatari delle prestazioni. Per le operazioni enumerate nei numeri 2-6, 20 e 21 dell'articolo 18 LIVA l'opzione è ammessa solo quando il destinatario della prestazione è contribuente sul territorio svizzero; per contro, l'opzione per l'imposizione delle operazioni enumerate nei numeri 1, 7-17, 22 e 23 dell'articolo 18 LIVA non dipende dalla caratteristica dei destinatari delle prestazioni.
- Le operazioni per la cui imposizione si opta sono di principio imponibili all'aliquota normale. Determinate operazioni nel settore della cultura e dello sport (art. 18 n. 14-16 LIVA) sono per contro imponibili all'aliquota ridotta.
- L'opzione va richiesta all'AFC tramite i moduli n. 760 (immobili) e 762 (altre operazioni escluse dall'IVA) compilati per intero e firmati.

- L'applicazione del metodo delle aliquote forfetarie (☞ cifra 9) non è ammessa nell'ambito dell'opzione.

☞ Per ulteriori informazioni vedi nm. 694-708 ed esempio 5 dell'allegato 5.

4. Base di calcolo

4.1 Controprestazione

L'IVA è calcolata sulla controprestazione (art. 33 LIVA). Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente. In caso di fornitura o di prestazione di servizi a persone prossime, si considera controprestazione di principio il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.

Esempio

Controprestazione della "Azienda industriale" del Comune B (acqua, elettricità, gas, eliminazione acque di scarico ecc.):

Tasse ricorrenti		Tasse uniche
Tasse di base	Tasse d'utenza	
<ul style="list-style-type: none"> - Tassa per il finanziamento della raccolta di carta, vetro, ingombranti ecc. - Tassa per rubinetto (acqua potabile) * - Noleggio contatore dell'acqua * - Noleggio contatore di elettricità, del gas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tassa sul sacco - Tassa per container - Tassa per il consumo di acqua potabile (per m³) * - Tassa per il consumo di energia elettrica (per kWh) - Tassa calore a distanza (in kWh) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tasse d'allacciamento: - approvvigionamento idrico * - eliminazione acque di scarico - approvvigionamento elettrico - rete del gas - calore a distanza - televisione via cavo

* imponibile all'aliquota ridotta

Le prestazioni dell'azienda industriale vanno di principio imposte anche quando sono effettuate e fatturate/addebitate agli altri S del proprio ente, a condizione che le cifre d'affari del medesimo genere realizzate con prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche siano preponderanti (☞ cifra 3.1).

4.2 Non fanno parte della controprestazione (art. 33 cpv. 6 LIVA)

Non fanno parte della controprestazione gli importi corrispondenti a tributi di diritto pubblico che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, nella misura in cui sono fatturati separatamente nonché i **sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici** quali per esempio:

- sussidi cantonali e federali, p. es. per la costruzione di canalizzazioni e di impianti di depurazione delle acque, di bacini per l'approvvigionamento idrico, di impianti di smaltimento dei rifiuti;
- contributi provenienti da mezzi non vincolati a scopi precisi del proprio ente per l'approvvigionamento idrico, l'eliminazione delle acque di scarico, lo smaltimento dei rifiuti ecc., nonché contributi a S con mandati di prestazioni nell'ambito del new public management (NPM), della gestione amministrativa orientata all'efficacia (GAE) oppure della gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP);
- prelievi da finanziamenti speciali (cifra 6.2) non costituiti da entrate a destinazione vincolata (= sussidio). Se il finanziamento speciale era stato costituito da tasse imponibili a destinazione vincolata (caso normale, p. es. tasse di eliminazione dei rifiuti e di eliminazione delle acque di scarico), le stesse erano imponibili al momento della costituzione del finanziamento speciale (= nessun sussidio).

I sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici, anche se erogati sulla base di un contratto di prestazione, non fanno parte della controprestazione (art. 33 cpv. 6 lett. b LIVA). Ciò presuppone che non vi sia alcuno scambio di prestazioni.



La ricezione di sussidi e di altri contributi dei poteri pubblici comporta una riduzione proporzionale della DIP (art. 38 cpv. 8 LIVA).

4.2.1

Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici

Per "poteri pubblici" in relazione all'erogazione di sussidi e altri contributi pubblici, s'intendono le collettività pubbliche autorizzate per legge a erogare sussidi o altri contributi, come ad esempio la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le loro commissioni (p. es. commissione per la tecnologia e l'innovazione [CTI]), le fondazioni di diritto pubblico (p. es. Fondo nazionale svizzero, Pro Helvetia), e fondi di diritto pubblico.

I sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici possono essere erogati mediante:

- prestazioni in denaro;
- concessione di mutui a condizioni preferenziali;
- condoni di mutui;
- assunzione di fideiussioni;
- esecuzione di prestazioni di servizi e forniture a titolo gratuito o a condizioni preferenziali;
- concessione di diritti di superficie senza interessi o con interessi agevolati.

Si è pure in presenza di sussidi o altri contributi dei poteri pubblici quando nell'ambito del cosiddetto rapporto tripartito vengono concessi contributi calmieristici. In proposito occorre distinguere tra contributi versati al prestatore e contributi versati direttamente al destinatario della prestazione:

- I contributi calmieristici (ripristino del prezzo) dei poteri pubblici al **prestatore** sono in genere considerati come sussidi o contributi dei poteri pubblici e non fanno quindi parte della controprestazione. Il prestatore deve perciò ridurre proporzionalmente la sua DIP.
- I contributi calmieristici dei poteri pubblici erogati direttamente al **destinatario** della prestazione non sono imponibili per quest'ultimo. Il destinatario della prestazione contribuente che utilizza i contributi per scopi imponibili è tenuto a ridurre proporzionalmente la DIP.

Il prestatore deve l'IVA sulla controprestazione totale con corrispondente diritto alla DIP. Ciò vale anche quando, ai fini di garanzia, i poteri pubblici versano il contributo non al destinatario della prestazione, che è comprovatamente l'avente diritto, bensì direttamente al prestatore.

Esempi di sussidi

- *Contributi per l'agricoltura (p. es. nell'ambito della LF sulla politica regionale, sussidi d'ettarato per la produzione integrata, contributi per la tenuta particolarmente rispettosa degli animali domestici);*
- *contributi ai trasporti pubblici come ad esempio contributi a fondo perso per la costruzione di gallerie ferroviarie, condizioni preferenziali per mutui, indennizzo delle prestazioni di servizio pubblico effettuate dalle imprese attive nell'ambito dei trasporti pubblici;*
- *contributi per giorno e posto di terapia a centri terapeutici per tossicodipendenti;*
- *contributi alle organizzazioni Spitex per la cura a domicilio di persone malate e anziane;*
- *sussidi cantonali per la costruzione di canalizzazioni e di impianti di depurazione (IDA);*
- *contributo annuo di un Comune alla cooperativa che gestisce una piscina, con la condizione di richiedere un prezzo d'entrata preferenziale agli abitanti di questo Comune.*

Trattasi di sussidio secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA anche quando il prestatore contribuente (p. es. impresa attiva nell'ambito dei trasporti pubblici, organizzazione Spitex) riceve per le sue prestazioni sia versamenti in denaro

(scambio di prestazioni concreto = controprestazione) dal destinatario della prestazione (viaggiatore, persona malata), sia contribuiti dai poteri pubblici (cosiddetto rapporto tripartito). La collettività pubblica non è quindi l'effettivo mandante del prestatore.

4.2.2 **Scambio di prestazioni (cosiddetto rapporto bipartito); versamenti facenti parte della controprestazione**

Vi è scambio di prestazioni (imponibile), quando il contribuente effettua **prestazioni concrete ed esigibili** in virtù di una legge, rispettivamente di una disposizione dell'autorità (art. 8 LIVA) o di contratti di diritto pubblico o privato di compravendita, locazione, appalto o di mandato, e il destinatario della prestazione (collettività pubblica, privato) paga in cambio una determinata controprestazione. Ciò vale anche quando il destinatario della prestazione svolge un'attività sovrana.

Simili pagamenti della collettività pubblica ai prestatori sono considerati controprestazioni che, secondo il genere della prestazione, sono imponibili o esclusi dall'IVA.

Esempi di controprestazioni concrete

- *Il Comune incarica un terzo della gestione (in nome del Comune) della propria casa di cura e per anziani;*
- *il Consorzio scolastico o il S "Scuola" incarica un'impresa del trasporto degli allievi del Comune;*
- *uno studio d'ingegneria esegue, a titolo oneroso, il controllo materiale circa il rispetto delle disposizioni delle domande di costruzione presentate;*
- *il Comune incarica un impresario della costruzione e della manutenzione di una strada forestale.*

Si è parimenti in presenza di una controprestazione, e non di un sussidio, quando l'avente diritto al sussidio rispettivamente al contributo dei poteri pubblici è il mandante, e il versamento viene effettuato - al fine di evitare abusi - direttamente al mandataro (p. es. versamenti da parte del servizio sociale al locatore, alla cassa malati, al fornitore di generi alimentari per il beneficiario dell'assistenza).

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nel promemoria "Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici".

4.3 **Fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti**

I gestori degli impianti di depurazione rispettivamente di smaltimento e le aziende dell'acqua devono includere, nei prezzi delle prestazioni di approvvigionamento e di depurazione e di smaltimento, le tasse messe loro in conto dai fondi

cantionali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti. Se i citati fondi erogano contributi ai gestori degli impianti di depurazione o di smaltimento o alle aziende dell'acqua, gli impianti assoggettati possono dedurre le tasse dalla controprestazione nei rendiconti IVA. A questo riguardo va tuttavia considerato,


- in che misura i fondi riversano le tasse incassate direttamente agli impianti di depurazione o di smaltimento e alle aziende dell'acqua e,
- in che misura i destinatari delle prestazioni di depurazione o di smaltimento e delle forniture d'acqua sono contribuenti e legittimati alla DIP.

L'AFC stabilisce per ogni fondo la quota percentuale della deduzione valida per i singoli impianti allacciati e le aziende dell'acqua. A questo scopo, i gestori degli impianti di depurazione rispettivamente di smaltimento e le aziende dell'acqua assoggettati alla tassa sono invitati a rivolgersi all'AFC.

I contributi erogati da questi fondi valgono sussidi secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera d LIVA e comportano una riduzione della DIP presso il destinatario (art. 38 cpv. 8 LIVA e art. 9 OLIVA).

Esempio

Fondo di trattamento delle acque di scarico



Il 90% dei contributi erogati dal fondo di trattamento delle acque di scarico viene riversato direttamente ai gestori di impianti di depurazione. Il 45% delle prestazioni di depurazione è effettuato a contribuenti legittimati alla DIP e il 55% a consumatori non contribuenti. Il gestore soggetto alla tassa può quindi dedurre (nel rendiconto IVA) dalla controprestazione imponibile il 49,5% (56% del 90%) della tassa versata al fondo di trattamento delle acque di scarico e rifatturata. Il gestore contribuyente deve ridurre la DIP nella misura dei sussidi ottenuti.

4.4 Imposizione dei margini

Per un contribuente che ha acquistato **beni mobili usati accertabili per rivenderli**, è determinante, per il calcolo dell'IVA dovuta sulla vendita, la differenza fra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita, a condizione che egli non abbia avuto diritto alla DIP sul prezzo di acquisto o non abbia fatto valere tale diritto.

Per beni mobili usati accertabili destinati a essere rivenduti si intendono beni non smontati in componenti e che, nel loro stato attuale (o dopo la loro riparazione) sono riutilizzabili. Sono equiparati a questi beni anche gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità, ma non i metalli preziosi e le pietre preziose.

Il contribuente che applica l'imposizione dei margini deve tenere un controllo dettagliato sull'acquisto, sul deposito e sulla vendita dei beni in questione.

Se oltre all'applicazione dell'imposizione dei margini è applicata l'imposizione secondo le disposizioni generali, occorre tenere registrazioni separate (art. 15 cpv. 1 OLIVA).

Nell'applicazione dell'imposizione dei margini i **documenti d'acquisto** (art. 14 cpv. 1 OLIVA) e i **documenti di vendita**⁶ devono contenere le seguenti indicazioni:

- il nome e l'indirizzo del venditore;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la data d'acquisto rispettivamente la data di vendita;
- la definizione esatta dei beni (accertabili);
- il prezzo di acquisto rispettivamente il prezzo di vendita.



L'applicazione dell'imposizione dei margini non è possibile se i documenti non adempiono le precitate condizioni o se, in deroga all'articolo 37 capoverso 4 LIVA, l'IVA è stata indicata in contratti, fatture, quietanze, note di credito ecc. (art. 14 cpv. 2 OLIVA). In questo caso è applicabile l'imposizione secondo le disposizioni generali, ossia è imponibile l'intera controprestazione.

È ammessa, ma non è indispensabile l'indicazione "imposto il margine" o "imposta la differenza".

Se il prezzo d'acquisto supera il prezzo di vendita non è dovuta e non viene accreditata alcuna IVA.

☞ Per ulteriori informazioni vedi i nm. 290-293 e il promemoria "Vendite all'asta, commercio di oggetti d'arte e di beni usati".

☞ Dettagli concernente l'applicazione del metodo delle aliquote forfettarie nell'opuscolo "Aliquote saldo" e negli allegati 11 e 14.

5. Fatturazione e trasferimento dell'IVA

Il contribuente è tenuto a rilasciare, su richiesta dei suoi clienti contribuenti, una fattura dettagliata che adempia le condizioni dell'articolo 37 LIVA (☞ nm. 759-767).

Secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera a LIVA, per i pagamenti parziali il credito fiscale nasce al momento dell'emissione della fattura parziale o dell'incasso del pagamento parziale. Per la nascita del credito fiscale non è determinante se nella fattura parziale l'IVA è menzionata o no. L'AFC raccomanda quindi alle collettività pubbliche di evidenziare l'imposta pure nelle fatture parziali; evitano così le richieste di chiarimento da parte di destinatari contribuenti riguardo alla DIP ma anche gli errori in occasione degli aumenti delle aliquote d'imposta (☞ N. 84).

Le prestazioni imponibili fatturate da un contribuente in proprio nome vanno imposte da quest'ultimo. Se un S assoggettato mette in conto, nella medesima fattura, prestazioni imponibili effettuate da diversi S, devono essere menzionati accanto alle rispettive prestazioni i numeri IVA dei S che hanno effettuato la prestazione.

Esempio

Comune di Lavertezzo 6633 Lavertezzo		Lavertezzo, 5 gennaio 2006	
		Signor Carlo Bevilacqua Via Cantonale 2 6633 Lavertezzo	
Fattura N. 45'987			
Servizio approvvigionamento acqua, N.IVA 999'998			
Tassa base 2005		fr.	50.00
Consumo acqua	100 m ³ a fr. 0.75	fr.	75.00
		fr.	125.00
più IVA 2,4 %		fr.	3.00
Totale IVA 2,4 % compresa		fr.	128.00
Servizio approvvigionamento elettricità, N. IVA 999'999			
Noleggio annuo contatore		fr.	57.00
Consumo energia tariffa alta	1'362 kWh a fr. 0.1710	fr.	232.90
Consumo energia tariffa bassa	4'584 kWh a fr. 0.0912	fr.	418.05
		fr.	707.95
deduzione: acconto (IVA escl.) ¹⁾		fr.	400.00
Conguaglio (IVA escl.)		fr.	307.95
più IVA 7,6%		fr.	23.40
Conguaglio IVA 7,6 % inclusa		fr.	331.35
Totale		fr.	<u>459.35</u>

¹⁾ L'acconto è stato fatturato compresa l'IVA del 7,6 % (= fr. 430.40)

Se per motivi tecnici il Comune non è in grado di indicare nelle fatture i N.IVA di tutti i S interessati, vale quanto segue:

- nella fattura va indicato almeno il N.IVA di un S assoggettato;
- nella fattura è indicata in modo chiaro l'aliquota applicata alle singole prestazioni.

Nella contabilità le cifre d'affari sono ripartite correttamente sui singoli S e dichiarate nei rendiconti IVA dei singoli S.



Se il Comune, oltre alle prestazioni effettuate dai propri S, mette in conto anche prestazioni effettuate da consorzi di Comuni, vanno indicati in ogni caso i N.IVA di tutti i S assoggettati e dei consorzi intercomunali. Lo stesso principio vale per le fatture emesse da consorzi intercomunali che concernono oltre le proprie prestazioni anche le prestazioni effettuate da altre collettività pubbliche.

6. Deduzione dell'imposta precedente

6.1 In generale

6.1.1 Principi

6.1.1.1 Requisiti formali dei documenti

Le fatture dei prestatori devono adempiere i requisiti secondo l'articolo 37 LIVA. Dalle fatture deve, tra l'altro, risultare chiaramente il destinatario della prestazione. Per permettere a un S assoggettato di effettuare la DIP, sulle fatture indirizzate alle collettività pubbliche dev'essere indicato nell'indirizzo o nel riferimento anche la denominazione del S "concerne: S X". Per il diritto alla DIP occorre comunque adempiere le altre disposizioni secondo gli articoli 38-42 LIVA.

6.1.1.2 Deduzione dell'imposta precedente per beni mobili

Gli acquisti di beni mobili (macchinari, apparecchi, impianti EED, mobilio ecc.) da parte di un S non assoggettato non danno diritto alla DIP, nemmeno quando questi beni mobili sono parzialmente utilizzati da S assoggettati.

Gli addebiti "interni" da S non assoggettati a S assoggettati non soggiacciono mai all'IVA e di conseguenza non danno mai diritto alla DIP.

☞ Per ulteriori informazioni riguardo all'addebito di prestazioni "interne" da un S a un altro S della propria collettività pubblica vedi cifra 3.1.

6.1.1.3 Deduzione dell'imposta precedente per beni immobili (costruzioni)

Contemporaneamente ai lavori nell'ambito di un risanamento stradale si procede spesso alla sostituzione delle condotte dell'acqua potabile e delle canalizzazioni.

Se le spese sono ripartite in base ai costi effettivi (ripartizione eseguita dallo studio d'ingegneria competente o dall'ufficio tecnico⁷) sui singoli S "Strade" (costruzione strade), "Approvvigionamento idrico" (condotte dell'acqua potabile) e "Eliminazione acque di scarico" (canalizzazioni), i S assoggettati con finanziamenti speciali hanno diritto alla DIP, a condizione che queste spese siano finanziate con tasse vincolate imponibili. Le spese effettive attribuite ai singoli S devono essere contabilizzate nel CI rispettivamente nella GC dei relativi S.

6.1.2 **Deduzione totale dell'imposta precedente**

Nel suo rendiconto IVA, una collettività pubblica contribuente ha il diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente (art. 38 cpv. 1 LIVA) se utilizza i beni o le prestazioni di servizi per uno scopo imponibile secondo l'articolo 38 capoverso 2 LIVA e se le sue spese sono finanziate esclusivamente da ricavi imponibili. Resta comunque riservata l'esclusione dal diritto alla DIP del 50 % per le spese concernenti vitto e bevande, secondo l'articolo 38 capoverso 5 LIVA.

6.1.3 **Deduzione parziale dell'imposta precedente**

Secondo l'articolo 38 capoversi 4 e 8 LIVA la DIP va ridotta proporzionalmente se le spese di una collettività pubblica, che utilizza i beni e le prestazioni di servizi per uno scopo imponibile secondo l'articolo 38 capoverso 2, sono finanziate parzialmente con ricavi non imponibili (attività sovrane, operazioni escluse dall'IVA, sussidi, doni, rinuncia agli interessi su mutui ecc.).

La quota percentuale del diritto alla DIP nella GC va determinata di principio per anno civile. Durante il primo anno dell'assoggettamento questa quota può essere stimata e applicata ai primi tre rendiconti trimestrali. Alla fine dell'anno va determinata la quota effettiva, che permette di rettificare, nel rendiconto del quarto trimestre, i tre trimestri precedenti. La stessa quota serve inoltre di base per la riduzione provvisoria della deduzione dell'imposta precedente per l'anno successivo. Sempre nel quarto trimestre si dovrà determinare la nuova quota e rettificare i rendiconti dei tre trimestri precedenti.

6.1.4 **Esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente**

Una DIP è esclusa, quando una collettività pubblica contribuente utilizza i beni e le prestazioni di servizi unicamente per uno scopo escluso dall'IVA o per conseguire operazioni nell'ambito della sovranità pubblica (art. 38 cpv. 4 LIVA).

6.1.5 **Sgravio fiscale successivo**

Se i presupposti per la DIP non erano dati al momento della ricezione della fornitura di beni, della prestazione di servizi o dell'importazione, ma si verificano successivamente, la DIP può essere effettuata successivamente (art. 42 LIVA).

I S con finanziamento speciale esistenti, che sono iscritti come contribuenti avendo superato gli importi limiti per l'assoggettamento (art. 21 cpv. 1 in rela-

⁷ Precisazione della prassi

zione con gli art. 25 cpv. 1 lett. a e 23 cpv. 1 LIVA), hanno, secondo l'articolo 42 LIVA, diritto alla DIP nel rendiconto IVA in cui i presupposti sono adempiti.

- Le collettività pubbliche che, per la riduzione della DIP, applicano la determinazione effettiva secondo la cifra 6.2.4 devono rispettare quanto menzionato nell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".
- Le collettività pubbliche che, per la riduzione della DIP, applicano la determinazione approssimativa secondo la cifra 6.2.5 effettuano lo sgravio fiscale successivo sui valori contabili degli attivi immobilizzati del relativo S con finanziamento speciale.

Lo sgravio fiscale successivo presuppone l'adempimento delle seguenti condizioni in modo cumulativo:

- le spese sono state effettuate sotto il regime dell'IVA (non è ammesso lo sgravio fiscale successivo per spese risalenti al regime dell'imposta sulla cifra d'affari);
- le fatture dei prestatori adempiono i requisiti secondo l'articolo 37 LIVA;
- gli attivi immobilizzati oggetto dello sgravio fiscale successivo sono destinati a uno scopo futuro imponibile (art. 42 cpv. 1 e 2 LIVA).

Lo sgravio fiscale successivo va effettuato alla medesima aliquota d'imposta con cui i beni e le prestazioni di servizi erano stati a suo tempo gravati all'acquisto. L'IVA pagata in passato è deducibile tenendo conto del deprezzamento (art. 42 LIVA).

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

6.2 Deduzione dell'imposta precedente nei servizi con finanziamento speciale

6.2.1 Definizione di "finanziamento speciale"

Vi è un finanziamento speciale quando, in base a prescrizioni legali o giuridicamente equivalenti, determinate entrate sono impiegate, totalmente o parzialmente, per l'adempimento di un determinato compito pubblico ben definito (finanziamento causale, tasse che coprono i costi).

Nell'ambito della classificazione funzionale o istituzionale, le relative spese vengono contabilizzate in un gruppo di conti contrassegnati con il nome del finanziamento speciale. I finanziamenti speciali non vengono quindi trattati come patrimoni a destinazione vincolata autonomi e indipendenti dalla gestione corrente e dal bilancio, bensì come parte integrante della gestione corrente.

Se in un determinato periodo il totale delle spese per il finanziamento speciale supera il totale dei ricavi vincolati, il **disavanzo** va coperto o con il conto impegni alimentato da avanzi precedenti di ricavi vincolati di questo finanziamento speciale (gruppo dei conti 28) o da un anticipo della collettività pubblica (gruppo dei conti 18). A dipendenza della situazione dei conti all'inizio del periodo contabile, sono possibili ambedue le varianti nello stesso esercizio. Questa procedura che parifica le spese e i ricavi del finanziamento speciale comporta nella GC un accredito nel gruppo dei conti 48.

Se in un determinato periodo il totale delle spese per il finanziamento speciale è inferiore al totale dei ricavi vincolati, l'**avanzo** va accreditato all'apposito (nuovo o esistente) conto impegni (gruppo dei conti 28) o utilizzato per il rimborso totale o parziale dell'anticipo della collettività pubblica al finanziamento speciale (gruppo dei conti 18). A dipendenza della situazione dei conti all'inizio del periodo contabile, sono possibili ambedue le varianti nello stesso esercizio. Questa procedura che parifica le spese e i ricavi del finanziamento speciale comporta nella GC un addebito nel gruppo di conti 38.

I finanziamenti speciali più importanti sono già regolati da disposizioni legali federali e cantonali. I S più importanti con finanziamento speciale sono:

- approvvigionamento idrico;
- eliminazione delle acque di scarico;
- eliminazione rifiuti;
- approvvigionamento elettrico;*;
- rete del gas;*;
- televisione via cavo / antenne collettive;
- autosili.

* Vale finanziamento speciale anche se il S realizza avanzi d'esercizio che non vengono utilizzati a destinazione vincolata (p. es. trasferimento nella gestione generale della collettività pubblica).

6.2.2

Contabilizzazione nei servizi con finanziamento speciale

Per il finanziamento speciale va tenuta la stessa numerazione della classificazione funzionale o istituzionale, sia nella GC, sia nel CI (p. es. 700 "Approvvigionamento idrico"). L'avanzo di uscite nel CI al momento della chiusura va attivato a bilancio (investimento netto).

Gli avanzi di entrate nel CI vanno registrati nella GC.

Gli avanzi d'esercizio nella GC vanno registrati:

- sul conto immobilizzi (a titolo di ammortamenti supplementari) o
- sul conto anticipi (a titolo di rimborso dell'anticipo) o, in mancanza di anticipo,

- sul conto impegni (a titolo di riserva rispettivamente “capitale proprio” per successivi disavanzi nella GC oppure per investimenti).

Tutte le spese e tutti i ricavi (compresi gli addebiti interni p. es. per gli interessi e le spese amministrative) vanno evidenziati nella GC. Le spese amministrative possono essere addebitate secondo i costi effettivi oppure in modo forfettario. Gli ammortamenti vanno addebitati direttamente al relativo finanziamento speciale.

Se i contributi del Comune vengono contabilizzati direttamente nel conto anticipi rispettivamente nel conto impegni o come ammortamenti ordinari, questi importi vanno – ai fini di una corretta riduzione della DIP – trasferiti nella GC o considerati in un altro modo appropriato per la riduzione della DIP.

Eventuali ammortamenti straordinari vanno contabilizzati nella GC e non direttamente nel CI.

Come si deve procedere se le disposizioni cantonali prevedono altri procedimenti contabili?

Le disposizioni cantonali vanno tenute in considerazione. Affinché tutte le collettività pubbliche contribuenti siano trattate allo stesso modo, il procedimento contabile va rappresentato in una tabella ausiliare in virtù delle precedenti spiegazioni. Quest’ultima costituisce la base per l’eventuale riduzione della DIP e va conservata con il resto della documentazione necessaria per l’allestimento del rendiconto trimestrale e presentata in occasione di controlli fiscali.⁸

6.2.3 Principio per la deduzione dell’imposta precedente nella GC e nel CI

L’imposta precedente della GC e del CI è deducibile nella misura in cui le spese rispettivamente le uscite sono finanziate da tasse vincolate imponibili.

6.2.4 Determinazione effettiva della riduzione della deduzione dell’imposta precedente

6.2.4.1 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente nel CI per il finanziamento di investimenti con sussidi da terzi

I sussidi per determinati investimenti vanno sempre attribuiti direttamente a questi ultimi.

La DIP sugli investimenti va ridotta proporzionalmente secondo l’articolo 38 capoverso 8 LIVA. Crea difficoltà il fatto che di regola i sussidi vengono versati soltanto successivamente e/o in modo scalare. Difatti, in caso di determinazione effettiva, la DIP va ridotta **correntemente** (cioè con ogni rendiconto IVA) in base ai sussidi **previsti**. Al termine dell’investimento e a conoscenza dell’entità definitiva dei sussidi, la DIP ammessa va determinata esattamente. Eventuali differenze tra la deduzione ammessa e quella effettuata fino ad allora vanno rettificare.

I giustificativi comprovanti le deduzioni dell'imposta precedente e le relative rettifiche vanno conservati.

Va inoltre osservato che di principio è dovuta l'imposta sul consumo proprio per le prestazioni eseguite in proprio in relazione a costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LIVA. L'imposta sul consumo proprio deve essere dichiarata se le costruzioni vengono eseguite per scopi imponibili e sono finanziate, totalmente o parzialmente, con sussidi o altri contributi dai poteri pubblici.

6.2.4.2 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nel CI per il finanziamento di investimenti con cifre d'affari escluse dall'IVA

La DIP nel CI va ridotta proporzionalmente secondo l'articolo 38 capoversi 4 e 8 LIVA se gli investimenti vengono finanziati con operazioni non soggette all'IVA (p. es. con i cosiddetti contributi di estinzione dei proprietari degli immobili [☞ N. 21, lett. a] o i contributi di miglioria dei proprietari di fondi [☞ N. 23 e 27]).

In caso di determinazione effettiva, la DIP va ridotta **correntemente** (cioè in ogni rendiconto IVA) in base alle **previste** cifre d'affari escluse dall'IVA. Al termine dell'investimento e a conoscenza della parte finanziata con cifre d'affari escluse dall'IVA, la DIP ammessa va determinata esattamente. Eventuali differenze tra la deduzione ammessa e quella effettuata fino ad allora vanno rettificare. I giustificativi comprovanti le deduzioni dell'imposta precedente e le relative rettifiche vanno conservati.

Va inoltre osservato che di principio è dovuta l'imposta sul consumo proprio per le prestazioni eseguite in proprio in relazione a costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LIVA. L'imposta sul consumo proprio va dichiarata se le costruzioni vengono eseguite per scopi imponibili e sono finanziate, totalmente o parzialmente, con operazioni escluse dall'IVA (p. es. con i contributi di miglioria dei proprietari di fondi).

6.2.4.3 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nella GC per sussidi e/o per il conseguimento di cifre d'affari escluse dall'IVA

Se la propria collettività pubblica versa contributi a un S o copre il disavanzo di quest'ultimo si è in presenza di sussidi secondo l'articolo 38 capoverso 8 LIVA. La stessa cosa vale anche per i contributi dell'assicurazione cantonale degli stabili. La DIP della GC del S va ridotta proporzionalmente. Una riduzione della DIP va parimenti effettuata se nella GC vengono conseguite cifre d'affari escluse dall'IVA (p. es. interessi, contributi di estinzione o per idranti del S "Polizia del fuoco" al S "Approvvigionamento idrico", qualora questi contributi non siano imponibili in base all'art. 23 cpv. 3 LIVA).

In caso di determinazione effettiva, questi sussidi e cifre d'affari escluse dall'IVA comportano – dopo la riduzione effettuata in base alle suesposte cifre 6.2.4.1 e/ o 6.2.4.2 – un'**ulteriore riduzione** della **DIP rimanente sugli investimenti**. In

tal caso è determinante la quota percentuale di tali contributi (sussidi e cifre d'affari escluse dall'IVA) rispetto ai ricavi totali della GC.

Se la proporzione tra le cifre d'affari escluse dall'IVA, i contributi della propria collettività pubblica e gli interessi attivi, da una parte, e le cifre d'affari imponibili, dall'altra, varia da un anno all'altro, si è in presenza di **modifiche d'utilizzazione parziali** che comportano ulteriori rettifiche. Queste modifiche d'utilizzazione vanno in ogni caso considerate anche fiscalmente.

Esempio

Anno	Utilizzazione per scopi imponibili	Utilizzazione per scopi non imponibili	Variazione in punti percentuali	Modifica d'utilizzazione si/no
2006	83%	17%	Base	-
2007	85%	15%	2%	si
2008	80%	20%	5%	si
2009	78%	22%	2%	si
2010	81%	19%	3%	si
2011	71%	29%	10%	si

Le modifiche d'utilizzazione suesposte comportano le seguenti conseguenze:

- 1.1.2007: sgravio fiscale successivo
- 1.1.2008: imposizione del consumo proprio
- 1.1.2009: imposizione del consumo proprio
- 1.1.2010: sgravio fiscale successivo
- 1.1.2011: imposizione del consumo proprio



Lo **sgravio fiscale successivo** va effettuato alla medesima aliquota d'imposta con cui i beni e le prestazioni di servizi erano stati a suo tempo gravati all'acquisto rispettivamente imposti come consumo proprio. L'IVA pagata in passato è sgravata tenendo conto del deprezzamento (art. 42 LIVA).



Determinante ai fini **dell'imposizione del consumo proprio** è l'aliquota d'imposta in vigore al momento della modifica d'utilizzazione (art. 43 cpv. 2 LIVA).

Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione". Da notare che la determinazione approssimativa indicata nel citato opuscolo non trova applicazione per le collettività pubbliche, in quanto queste ultime possono procedere alla determinazione approssimativa della riduzione della DIP secondo la seguente cifra 6.2.5.

6.2.5 Determinazione approssimativa della riduzione della deduzione dell'imposta precedente

La determinazione effettiva della riduzione della DIP (☞ cifra 6.2.4) crea importanti problemi di delimitazione, ragion per cui l'AFC concede – in virtù dell'articolo 58 capoverso 3 LIVA – ai 5 con finanziamenti speciali una determinazione approssimativa della riduzione della DIP. Questo procedimento rispecchia quanto elaborato con i rappresentanti delle collettività pubbliche.

6.2.5.1 Imposta precedente nel CI

Se gli investimenti vengono finanziati con sussidi direttamente attribuibili, operazioni con attività sovrane od operazioni escluse dall'IVA, la DIP va ridotta proporzionalmente secondo l'articolo 38 capoversi 4 e 8 LIVA.

- In una **prima fase** nei rispettivi rendiconti trimestrali viene dedotto il totale dell'imposta precedente.
- In una **seconda fase** viene rettificata la deduzione eccessiva: la rettifica va effettuata nel trimestre del versamento del sussidio rispettivamente della fatturazione delle operazioni escluse dall'IVA (p. es. contributi di miglioria dei proprietari immobiliari) o delle operazioni con attività sovrane. A questo scopo va calcolata l'imposta all'aliquota normale sui sussidi ottenuti o sulle relative operazioni (importi considerati IVA compresa) che va dichiarata alla cifra 130 del modulo di rendiconto.
- Al termine dell'investimento e a conoscenza della quota finanziata con sussidi, operazioni escluse dall'IVA od operazioni con attività sovrane, in una **terza fase** viene calcolata la DIP esatta⁹. Eventuali differenze tra la deduzione ammessa e le deduzioni effettuate fino ad allora vanno rettificate.

La terza fase non è tuttavia necessaria se i lavori eseguiti da terzi erano gravati dell'IVA e, di conseguenza, l'imposta precedente era stata dedotta interamente; ciò presuppone che non ci sia stato alcun aumento delle aliquote d'imposta nel periodo tra la DIP e il versamento dei sussidi.

Se i lavori su costruzioni includono prestazioni eseguite in proprio, è dovuta l'imposta sul consumo proprio (art. 9 cpv. 2 lett. b LIVA) per la parte di prestazioni eseguite in proprio finanziata con sussidi rispettivamente con operazioni escluse dall'IVA od operazioni con attività sovrane (☞ cifra 7.4). Le rettifiche della DIP effettuate nella seconda fase compensano tuttavia anche quest'imposta sul consumo proprio. Un'ulteriore rettifica nella terza fase non è quindi necessaria.

Il contribuente deve conservare i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e le altre registrazioni in modo ordinato per un periodo di dieci anni (è fatto salvo l'art. 962 cpv. 2 CO). I giustificativi relativi ai beni immobiliari devono invece es-

⁹ Precisione della prassi: il termine di prescrizione secondo l'articolo 50 LIVA inizia a contare dall'ultimo versamento del sussidio.

sero conservati durante 20 anni. Se allo scadere del termine di prescrizione il credito fiscale a cui si riferiscono i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e gli altri documenti non è ancora prescritto, l'obbligo di conservare i documenti si protrae sino al compimento della prescrizione (art. 58 cpv. 2 LIVA, nm. 943 segg.).

6.2.5.2 Imposta precedente nella GC

La DIP va ridotta proporzionalmente se il S riceve per la GC sussidi dalla propria collettività pubblica (contributi, coperture di disavanzi provenienti dalla gestione generale o da altri S) e/o da altre collettività pubbliche o istituzioni (p. es. dall'assicurazione cantonale degli stabili). Una riduzione proporzionale della DIP va parimenti effettuata se il S realizza operazioni con attività sovrane o escluse dall'IVA (compresi gli interessi sul conto "Impegni verso finanziamenti speciali").

La conseguente rettifica proporzionale della DIP sugli investimenti netti avviene tramite gli **ammortamenti annui**, da una parte, e tramite gli **avanzi d'esercizio** nella GC, dall'altra. In seguito a quest'ultima rettifica (anticipata tramite gli avanzi d'esercizio), non sono più necessarie ulteriori rettifiche quando gli avanzi d'esercizio vengono utilizzati successivamente (prelevamenti dai finanziamenti speciali rispettivamente dal conto impegni) per la copertura di disavanzi nella GC o per ammortamenti supplementari. Per la determinazione della chiave di riparto per la riduzione della DIP nella GC questi prelevamenti dal conto impegni rispettivamente addebiti al conto anticipi vanno trattati come cifre d'affari imponibili.

6.2.5.3 Esempio: riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito all'ottenimento di sussidi cantonali e alla realizzazione di operazioni escluse dall'IVA

Il S "Approvvigionamento idrico" del Comune A è gestito con il sistema del finanziamento speciale. Il S realizza i seguenti ricavi:

- *tasse d'allacciamento, tasse d'utenza (ambidue imponibili all'aliquota ridotta);*
- *contributi di costruzione non soggetti all'IVA (cosiddetti contributi di miglioria, da non confondere con le tasse d'allacciamento imponibili);*
- *sussidi cantonali.*

Tutti gli importi sono intesi IVA esclusa, vale a dire che l'IVA è stata contabilizzata nei conti imposta precedente rispettivamente nel conto IVA dovuta. I costi di costruzione e i sussidi nel CI concernono gli investimenti dello stesso anno e sono quindi direttamente attribuibili.

Situazione dei singoli conti prima della chiusura contabile e prima della riduzione della DIP

700 Approvvigionamento idrico

CONTO AMMINISTRATIVO

<u>Uscite</u>	<u>Conto degli investimenti</u>		<u>Entrate</u>
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento (IVA 2,4 % escl.)	50'000
		Contributi di miglioria (non sogg.)	120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)	130'000
<u>Spese</u>	<u>Gestione corrente</u>		<u>Ricavi</u>
Spese per il personale (senza IVA)	90'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)	240'000
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	110'000		
Interessi interni	10'000		
Ammortamenti	40'000		

BILANCIO

<u>Dare</u>	<u>1016.x Debitore Imposta precedente CI</u>		<u>Avere</u>
Imposta precedente CI	38'000		
<u>Dare</u>	<u>1016.x Debitore Imposta precedente GC</u>		<u>Avere</u>
Imposta precedente GC	8'360		
<u>Dare</u>	<u>2009.x Creditore IVA</u>		<u>Avere</u>
		Imposta dovuta CI	1'200
		Imposta dovuta GC	5'760

Situazione alla chiusura contabile (dopo la necessaria riduzione della DIP)

CONTO AMMINISTRATIVO

<u>Uscite</u>	<u>Conto degli investimenti</u>		<u>Entrate</u>
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento (IVA 2,4 % escl.)	50'000
Riduzione della DIP *	17'658	Contributi di miglioria (non sogg.)	120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)	130'000
		Investimento netto (attivazione)	2'17'658
	<u>517'658</u>		<u>517'658</u>
<u>Spese</u>	<u>Gestione corrente</u>		<u>Ricavi</u>
Spese per il personale (senza IVA)	90'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)	240'000
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	110'000	Prelievo conto impegni risp.	
Interessi interni	10'000	addebito conto anticipi	10'000
Ammortamenti	40'000		
	<u>250'000</u>		<u>250'000</u>

BILANCIO

<u>Dare</u>	<u>1016.x Debitore Imposta precedente CI</u>	<u>Avere</u>
Imposta precedente CI	38'000 Riduzione della DIP *	17'658

<u>Dare</u>	<u>1016.x Debitore Imposta precedente GC</u>	<u>Avere</u>
Imposta precedente GC	8'360	

<u>Dare</u>	<u>2009.x Creditore IVA</u>	<u>Avere</u>
	Imposta dovuta CI	1'200
	Imposta dovuta GC	5'760

* 7,6 % di (107,6 %) 250'000 (120'000 contributi di miglioria + 130'000 sussidi)

Nella GC la DIP non va ridotta, in quanto non vengono né realizzate operazioni escluse dall'IVA (p. es. interessi) od operazioni con attività sovrane né ottenuti sussidi (p. es. contributi dell'assicurazione cantonale degli stabili).

Se nella GC non vengono contabilizzati gli interessi passivi "interni" (rimunerazione del conto anticipi/immobilizzi) e/o gli ammortamenti, si è in presenza di un contributo "tacito" da parte della propria collettività pubblica. La GC va completata extracontabilmente con questi contributi "taciti". Dopo questa rettifica la situazione della GC costituisce la base per la determinazione della riduzione della DIP.

Se nella GC non vengono contabilizzati gli interessi attivi "interni" (rimunerazione del conto impegni) si è in presenza di una distribuzione "dissimulata" di utili. Per la riduzione della DIP, la GC va completata extracontabilmente con questi interessi attivi non contabilizzati. La riduzione della DIP va effettuata in base ai dati della GC completati in questo modo. Un eventuale avanzo d'esercizio nella GC in seguito a questa aggiunta non comporta nessuna rettifica, in quanto tale avanzo non viene trasferito al finanziamento speciale.

I giustificativi riguardanti questi calcoli come pure i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e le altre registrazioni vanno conservati in modo ordinato per un periodo di dieci anni (è fatto salvo l'art. 962 cpv. 2 CO). I giustificativi relativi ai beni immobiliari vanno invece conservati durante 20 anni. Se allo scadere del termine di prescrizione il credito fiscale a cui si riferiscono i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e gli altri documenti non è ancora prescritto, l'obbligo di conservare i documenti si protrae sino al compimento della prescrizione (art. 58 cpv. 2 LIVA, nm. 943 segg.).

☞ Per ulteriori esempi in merito vedi allegato 5.

6.2.6 Interessi attivi sul conto impegni

I ricavi da interessi sono di principio esclusi dall'IVA senza diritto alla DIP (eccezione: interessi contrattuali p. es. per pagamenti rateali).

A titolo di semplificazione per la riduzione della DIP occorre procedere nel seguente modo:

Ricavi da interessi fino al massimo il 10 % dei ricavi totali della GC	Nessuna riduzione della DIP ¹⁰
Ricavi da interessi superiori al 10 % dei ricavi totali della GC ma inferiori a 10 000 franchi	Nessuna riduzione della DIP
Ricavi da interessi superiori al 10 % dei ricavi totali della GC e superiori a 10 000 franchi	Riduzione della DIP calcolata secondo la chiave di riparto in base alla cifra d'affari

Se nella GC risultano sia interessi attivi sia interessi passivi, i rispettivi importi vanno saldati. Se il saldo attivo è superiore del 10 % rispetto ai ricavi totali della GC e superiore a 10 000 franchi, la riduzione della DIP va effettuata proporzionalmente tra la cifra d'affari non soggetta (ricavi da prestazioni escluse dall'IVA e da attività sovrane, sussidi, interessi) e la cifra d'affari totale (chiave di riparto in base alla cifra d'affari; [☞] esempio 3 nell'allegato 5). Con l'applicazione della chiave di riparto in base alla cifra d'affari risulta una riduzione oggettiva della DIP, in quanto gli interessi servono unicamente per coprire le spese di questo S e non possono essere impiegati per altri scopi.¹¹

6.2.7 **Durata d'applicazione del metodo per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente**

Il metodo scelto – determinazione effettiva ([☞] cifra 6.2.4) o determinazione approssimativa ([☞] cifra 6.2.5) – dev'essere applicato per una durata minima di dieci anni.

6.3 **Deduzione dell'imposta precedente nei S senza finanziamento speciale**

6.3.1 **In generale**

L'imposta precedente gravante il CI non può essere fatta valere, in quanto il finanziamento degli investimenti non avviene tramite tasse imponibili, bensì tramite altri mezzi (di regola imposte generali). Nella GC non vanno quindi contabilizzati gli interessi e gli ammortamenti sugli investimenti. Dal punto di vista dell'IVA, gli interessi interni e gli ammortamenti eventualmente contabilizzati nella GC vanno eliminati.

Se nel CI vengono realizzate eccezionalmente operazioni imponibili (p. es. rifatturazione di costi a terzi), vi è diritto alla deduzione proporzionale dell'imposta precedente sulla parte dell'investimento finanziata tramite queste partecipazioni imponibili ai costi.

Quando vengono realizzati avanzi d'esercizio nella GC è possibile riassumere la GC e il CI del rispettivo anno. In tal caso l'imposta precedente può essere dedotta proporzionalmente tra la cifra d'affari imponibile e la cifra d'affari totale. Gli avanzi d'esercizio rimanenti affluiscono alla gestione generale della collettività pubblica e non possono essere riportati agli anni successivi ([☞] esempio 2 nell'allegato 6).

10 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

11 Precisazione della prassi

6.3.2 Esempio: riduzione della deduzione dell'imposta precedente nel S "promozione culturale"

Dando seguito alle richieste, il S "Promozione culturale" – senza finanziamento speciale – eroga contributi a varie associazioni (sostegno a società musicali/teatrali, biblioteche, ludoteche ecc.). Il S è assoggettato perché realizza ricavi imponibili provenienti dalla locazione di impianti audio e di altoparlanti (importi IVA esclusa).

Situazione dei singoli conti prima della chiusura contabile e prima della riduzione della DIP

300 Promozione culturale

CONTO AMMINISTRATIVO

Spese	Gestione corrente	Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	450'000	Ricavi per la locazione di impianti audio (IVA 7,6 % escl.)
Spese generali (IVA 7,6 % escl.)	278'810	232'342
Contributi ad associazioni (sussidi)	700'000	Ricavi manifestazioni teatrali (esclusi dall'IVA)
		300'000
		Copertura disavanzo Comune
		896'468

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	21'190	
Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Imposta dovuta GC	17'658

Determinazione della chiave di riparto per la riduzione della DIP in base alla cifra d'affari

I contributi versati alle associazioni (sussidi) sono inclusi nel disavanzo. Queste spese non sono gravate d'IVA. I sussidi sono quindi direttamente attribuibili e vanno compensati con il disavanzo. Per la riduzione della DIP va applicata la chiave di riparto in base ai ricavi rimanenti.

Il disavanzo rimanente ammonta a 196'468 franchi (fr. 896'468 ./. fr. 700'000); sommato ai ricavi esclusi dall'IVA di 300'000 franchi e ai ricavi imponibili di 232'342 franchi, risulta la cifra d'affari di 728'810 franchi, determinante per la fissazione della riduzione della DIP. Il ricavo imponibile ammonta a 232'342 franchi e corrisponde quindi al 31,88 % della cifra d'affari determinante. La DIP di 21'190 franchi va di conseguenza ridotta del 68,12 % (fr. 14'435).

"CONTO AMMINISTRATIVO" PER LA DETERMINAZIONE DELLA CHIAVE DI RIPARTO

Spese	Gestione corrente	Ricavi
Spese per il personale	450'000	Ricavi per la locazione di im-
Spese generali (IVA 7,6 % escl.)	278'810	pianti audio (IVA 7,6 % escl.)
		232'342
		Ricavi manifestazioni teatrali
		(esclusi dall'IVA)
		300'000
		"Disavanzo rimanente" ¹⁾
		196'468
	<u>728'810</u>	<u>728'810</u>

¹⁾ 896'468 ./ 700'000

**Situazione al momento della chiusura contabile
(dopo la riduzione della DIP)**

CONTO AMMINISTRATIVO

Spese	Gestione corrente	Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	450'000	Ricavi per la locazione di im-
Spese generali (IVA 7,6 % escl.)	278'810	pianti audio (IVA 7,6 % escl.)
Contributi ad associazioni (sussidi)	700'000	232'342
		Ricavi manifestazioni teatrali
		(esclusi dall'IVA)
		300'000
		Copertura disavanzo Comune
		896'468
	<u>1'428'810</u>	<u>1'428'810</u>

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	21'190	Riduzione della DIP ²⁾
		14'435
Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Imposta dovuta GC	17'658

²⁾ 21'190 x 68,12 %

Se a causa della copertura del disavanzo da parte del Comune la riduzione della DIP nella GC viene contabilizzata nell'anno corrente, il disavanzo di 896'468 franchi aumenta di 14'435 franchi (importo della riduzione della DIP) a 910'903 franchi. Un'ulteriore riduzione della DIP non è necessaria.

☞ Per ulteriori esempi in merito vedi allegato 6.

**7. Consumo proprio
7.1 In generale**

Per quanto concerne il consumo proprio sono determinanti le disposizioni dell'articolo 9 LIVA, l'opuscolo "Consumo proprio" e i nn. 438 segg. Qui di seguito vengono trattati unicamente i casi particolari nell'ambito delle collettività pubbliche.

7.2 Utilizzo del veicolo aziendale da parte dei collaboratori per scopi privati

La procedura semplificata può essere applicata da tutte le collettività pubbliche contribuenti che conteggiano l'imposta con il metodo effettivo per i veicoli a motore utilizzati in modo preponderante per scopi professionali. Sono considerati tali gli autoveicoli a motore leggeri di peso totale non superiore a 3500 kg per il trasporto di nove persone al massimo, compreso il conducente.

Se i collaboratori hanno la possibilità di utilizzare il veicolo aziendale anche a scopi privati, è dovuta l'IVA. Se l'importo dovuto dal collaboratore è superiore rispetto al valore dovuto in caso di consumo proprio (☞ calcolo seguente), la collettività pubblica contribuente deve corrispondere l'IVA sull'importo effettivamente pagato. Se la collettività pubblica mette a disposizione il veicolo gratuitamente o se la controprestazione dovuta è inferiore al valore di consumo proprio, l'imposta sul consumo proprio va determinata nel modo seguente:

- se all'acquisto del veicolo sussisteva il diritto alla DIP, vale quale quota privata, imponibile all'aliquota normale, al mese lo 0,8 %¹² del prezzo d'acquisto¹³ (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.
- Se all'acquisto del veicolo non sussisteva il diritto alla DIP, vale quale quota privata, imponibile all'aliquota normale, al mese lo 0,4 %¹⁴ del prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.

☞ Per quanto concerne le collettività pubbliche rispettivamente i S che conteggiano con il metodo delle aliquote forfetarie (☞ cifra 9), vedi spiegazioni contenute nell'opuscolo "Aliquote saldo". Per i contribuenti che conteggiano con il metodo effettivo vedi ulteriori informazioni nel promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale".

7.3 Consumo proprio riferito a lavori su costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA

Chi esegue o fa eseguire per proprio conto lavori su costruzioni nuove o esistenti, destinate all'alienazione (vendita) a titolo oneroso o alla messa a disposizione per l'uso o il godimento (locazione/affitto) a titolo oneroso può diventare contribuente in base all'articolo 9 capoverso 2 lettera a in relazione con l'articolo 21 capoverso 1 LIVA. Ciò può riguardare anche le collettività pubbliche e i singoli S.

Per poter rinunciare, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, all'imposizione del consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA, devono essere adempite **cumulativamente** le seguenti condizioni:¹⁵

¹² Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

¹³ In caso di leasing invece del prezzo d'acquisto è determinante il valore del veicolo (IVA esclusa) fissato nel contratto.

¹⁴ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

¹⁵ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

- ad eccezione degli eventuali lavori di sorveglianza (controllo dei lavori da parte del committente) svolti per proprio conto, tutte le prestazioni di costruzione, quindi anche la vera e propria direzione dei lavori, sono eseguite da terzi;
- verso l'esterno non c'è disponibilità ad eseguire o a far eseguire lavori edili per conto di terzi;
- ai terzi incaricati non vengono messi a disposizione merci/materiali e/o infrastrutture (macchine, ecc.) per l'esecuzione dei lavori.



Se non sono adempite cumulativamente tutte e tre le condizioni, si è in presenza di consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA (☞ riassunti schematici a e c dell'allegato 7).

- ☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Consumo proprio".

Un S che esegue a un altro S della medesima collettività pubblica lavori su costruzioni destinate all'alienazione a titolo oneroso, alla locazione o all'affitto, impone queste prestazioni a titolo di fornitura, nella misura in cui esegue prestazioni del medesimo genere principalmente (> 50 %) a terzi che non sono collettività pubbliche (art. 23 cpv. 3 LIVA). Per contro, se esegue prestazioni simili principalmente a collettività pubbliche, il S deve imporre le prestazioni ad altri S della medesima collettività pubblica non come fornitura, bensì come consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA.

I lavori usuali di **pulizia, riparazione e manutenzione** effettuati dal contribuente o dai suoi dipendenti alle proprie costruzioni o alle costruzioni prese in locazione non fanno parte dei lavori su costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettere a e b LIVA imponibili a titolo di consumo proprio.

Questa disposizione derogatoria ha lo scopo di non imporre i lavori di portineria effettuati in propria regia dal contribuente o dal suo personale, e in particolare anche i lavori usuali di pulizia, riparazione e manutenzione effettuati dai custodi e greenkeeper agli impianti sportivi.¹⁶

7.4 Consumo proprio riferito a lavori su costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LIVA

Si verifica consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LIVA quando una collettività pubblica esegue essa stessa lavori su costruzioni destinate a un'attività esclusa dall'IVA (art. 18 LIVA) o a un'attività sovrana (art. 23 cpv. 1 LIVA).

¹⁶ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

Un S che esegue esso stesso lavori su costruzioni destinate a un'attività esclusa dall'IVA o a un'attività sovrana deve l'imposta a titolo di consumo proprio.

Un S che esegue tali lavori su costruzioni a un altro S della medesima collettività pubblica deve imporre queste prestazioni come pure le prestazioni eseguite da terzi (e rifatturate) a titolo di fornitura, nella misura in cui esegue prestazioni del medesimo genere principalmente (> 50 %) a terzi che non sono collettività pubbliche. Se la rifatturazione al S destinatario non soggiace all'IVA in quanto le prestazioni del medesimo genere sono eseguite principalmente a collettività pubbliche, il S deve imporre i lavori di costruzione eseguiti in proprio a titolo di consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LIVA (☞ riassunti schematici b e c dell'allegato 7).

Inoltre, vi è consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LIVA anche quando una collettività pubblica esegue essa stessa lavori su costruzioni destinate a un'attività imponibile e per le quali ottiene sussidi.

Esempio

La città X gestisce in proprio un impianto di depurazione. L'impianto necessita di un nuovo edificio aziendale. Le prestazioni di terzi corrispondono a 1'614'000 franchi IVA inclusa, le prestazioni eseguite in proprio a 322'800 franchi (prezzo come per terzi indipendenti, IVA inclusa). In totale, dunque, vengono investiti 1'936'800 franchi. L'imposta precedente è stata fatta valere sulle prestazioni di terzi e sul materiale per le prestazioni eseguite in proprio. Sulle prestazioni eseguite in proprio non è stata corrisposta l'imposta sul consumo proprio. Il Cantone contribuisce alla nuova costruzione dell'edificio aziendale con un sussidio di 581'040 franchi (= 30 % dell'investimento totale IVA inclusa). A seguito del sussidio occorre procedere alla riduzione della DIP nel modo seguente:

<i>Imposta precedente fatta valere sulle prestazioni di terzi</i>	<i>fr. 114'000</i>
<i>Imposta di consumo proprio non corrisposta sulle proprie prestazioni¹⁷</i>	<i><u>fr. 22'800</u></i>
<i>Totale IVA gravante l'edificio aziendale</i>	<i><u>fr. 136'800</u></i>

Calcolo della riduzione della DIP:

quota sussidiata: 30 % dell'imposta precedente di 136'800 franchi

fr. 41'040

7.5 Lavori propri eseguiti nell'ambito del genio civile (strade, sentieri ecc.)

Non si verifica consumo proprio se una S effettua, a carico del proprio conto preventivo, prestazioni del genio civile (costruzione e manutenzione stradale, calla neve, spargimento sale).

17 Se l'imposta sul consumo proprio è stata corrisposta, la stessa può essere fatta valere a titolo d'imposta precedente nell'ambito dell'attività imponibile.

Se le prestazioni del genio civile eseguite dall'ufficio tecnico comunale a un altro S (p. es. S "Strade") vengono addebitate a tale S, è applicabile la regola del 50 % secondo l'articolo 23 capoverso 3 LIVA. Le prestazioni eseguite a un altro S della stessa collettività pubblica soggiacciono all'IVA unicamente se vengono fatturate prestazioni del genio civile per più del 50 % a terzi che non sono collettività pubbliche. Se il 50 % non è superato, non è neanche dovuta l'imposta sul consumo proprio sulle prestazioni eseguite ad altri S della propria collettività pubblica.

7.6 **Consumo proprio in relazione alla modifica d'utilizzazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 LIVA**

Un S con finanziamento speciale che ha applicato la determinazione approssimativa della riduzione della DIP (☞ cifra 6.2.5) e che viene radiato dal registro dei contribuenti IVA (per cessazione dell'attività o per il mancato superamento dei limiti per l'assoggettamento) deve l'imposta a titolo di consumo proprio sui valori contabili degli immobilizzi non ancora completamente ammortizzati. L'aliquota applicabile è quella in vigore al momento della modifica d'utilizzazione (di regola al momento della radiazione dal registro dei contribuenti IVA). Ciò vale per analogia anche per la fattispecie di consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 3 LIVA.

☞ Le collettività pubbliche che applicano la determinazione effettiva della riduzione della DIP (☞ cifra 6.2.4) devono osservare quanto menzionato nell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

8. **Tenuta della contabilità e conservazione dei documenti**

L'articolo 58 LIVA e i nn. 878 segg. spiegano in modo esaustivo le esigenze generali riguardo alla tenuta della contabilità e alla conservazione dei documenti ai fini dell'IVA. Pertanto, qui di seguito sono trattate unicamente le particolarità nell'ambito della tenuta della contabilità per le collettività pubbliche.

I principi secondo i quali la contabilità deve dare una visione d'insieme chiara e completa della situazione finanziaria, della sostanza e dei debiti valgono anche per le collettività pubbliche.

Di conseguenza, nell'ambito della contabilità valgono i seguenti principi; la contabilità va tenuta

- annualmente,
- in modo completo,
- chiaro,
- preciso,
- conforme alla verità, nonché
- al lordo e in base al convenuto.

Il principio della contabilizzazione al lordo non ammette la compensazione di ricavi e costi, ragion per cui nel conto amministrativo devono risultare visibili tutte le operazioni relative all'adempimento dei compiti.

La contabilizzazione in base al convenuto richiede l'allibramento delle operazioni finanziarie al momento dell'emissione della fattura o della nascita del debito, non solo per motivi di controllo ma anche per l'esatto rilevamento delle cifre d'affari determinanti per i rendiconti IVA.

9. Aliquote forfettarie

9.1 Che cosa sono le aliquote forfettarie?

Le aliquote forfettarie sono **aliquote settoriali** che prendono in considerazione forfettariamente l'imposta precedente totale relativa all'acquisto di merci, prestazioni di servizi, mezzi d'esercizio e beni d'investimento nonché ai costi generali.

Per la determinazione delle aliquote forfettarie dei singoli settori e delle singole attività è pure stato considerato se dal profilo della cifra d'affari è applicabile l'aliquota normale, l'aliquota ridotta o l'aliquota speciale per l'alloggio.

Pertanto, a lungo termine l'imposta netta dovuta non dovrebbe discostarsi, o solo lievemente, dall'IVA calcolata con il metodo effettivo. Le aliquote forfettarie corrispondono alle aliquote saldo disciplinate dall'articolo 59 LIVA. **Tuttavia, l'applicazione delle aliquote forfettarie non è vincolata né a limiti di cifra d'affari o di debito fiscale netto né a una limitazione del numero delle aliquote forfettarie applicabili.**

Le aliquote forfettarie sono uno strumento che permette un metodo di rendiconto semplificato ai contribuenti del settore delle collettività pubbliche o a settori simili.

Nell'allestimento del rendiconto IVA, le aliquote forfettarie sono stabilite in modo da poter essere applicate come moltiplicatori, nel senso che, per il calcolo dell'IVA, il totale della cifra d'affari imponibile, **compresa l'IVA**, va dichiarata e moltiplicata per l'aliquota forfettaria autorizzata dall'AFC.



Nelle fatture emesse ai clienti vanno indicate le aliquote legali secondo l'articolo 36 LIVA applicabili alle corrispondenti prestazioni.

Esempio

La caffetteria dell'amministrazione cantonale ha realizzato nel periodo compreso fra gennaio e marzo una cifra d'affari (IVA inclusa) di 45'000 franchi. Moltiplicando questa cifra con l'aliquota forfettaria autorizzata del 5,2 % risulta l'importo d'imposta di 2'340 franchi che va indicato alla cifra 072 del rendiconto IVA del primo trimestre. Non sono necessari ulteriori calcoli né la determinazione dell'imposta precedente deducibile.

9.2 Diritto all'applicazione del metodo delle aliquote forfettarie

Il metodo delle aliquote forfettarie può essere applicato in primo luogo dai S autonomi e dai gruppi delle collettività pubbliche secondo l'articolo 23 capoverso 4 LIVA. Oltre che da Confederazione, Cantoni e Comuni, le aliquote forfettarie possono essere applicate da:

- parrocchie;
- consorzi intercomunali e altre unioni di collettività pubbliche;
- scuole private e collegi;
- ospedali privati;
- centri per la cura medica;
- centri di riabilitazione;
- "Kurhäuser" (anche se è annesso un albergo);
- cooperative dell'acqua;
- imprese di trasporto pubblico;
- corporazioni forestali di diritto pubblico o privato sussidiate da collettività pubbliche;
- organizzazioni Spitex private;
- case per anziani, case di cura, centri residenziali per anziani;
- imprese con attività sociali, come ad esempio laboratori protetti, pensionati, scuole speciali;
- gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche;
- assicurazioni cantonali degli stabili;
- organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nell'ambito della cultura e dello sport;
- associazioni secondo gli articoli 60-79 CC (p. es. associazioni sportive);
- fondazioni secondo gli articoli 80-89^{bis} CC.¹⁸

9.3 Nessun diritto all'applicazione del metodo delle aliquote forfettarie

Sono esclusi dal diritto all'applicazione del metodo delle aliquote forfettarie:

- collettività pubbliche che conteggiano l'imposta per unità secondo l'articolo 23 capoverso 4 LIVA;
- contribuenti che applicano l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 22 LIVA;
- S autonomi e gruppi secondo l'articolo 23 capoverso 4 LIVA che optano secondo l'articolo 25 LIVA per l'imposizione delle operazioni escluse dall'IVA;
- collettività pubbliche assoggettate nelle valli di Samnaun e di Sampuoir;
- contribuenti che non sono collettività pubbliche non elencati alla cifra 9.2.

9.4 Inizio e fine dell'adesione al metodo delle aliquote forfettarie

Chi può applicare il metodo delle aliquote forfettarie (☞ cifra 9.2) ed è intenzionato a farlo dall'inizio dell'assoggettamento deve inviare la dichiarazione d'adesione (☞ allegato 12) compilata in modo completo all'AFC al più tardi entro **60 giorni dopo la notifica del N.IVA.**

¹⁸ Precisazione della prassi

In tal modo il contribuente si impegna ad applicare questo metodo di rendiconto durante almeno **5 anni civili interi**. Se l'inizio dell'assoggettamento non corrisponde all'inizio dell'anno civile, il termine sopraccitato decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA.

Il contribuente che non decide di applicare le aliquote forfettarie dall'inizio del suo assoggettamento deve conteggiare l'imposta secondo il metodo effettivo per almeno **15 anni civili interi** prima di poter – sempre con effetto dal 1° gennaio – passare al metodo delle aliquote forfettarie. Egli deve annunciarsi per scritto all'AFC entro la fine di febbraio dell'anno in cui desidera aderire all'applicazione del metodo delle aliquote forfettarie.

Un cambiamento dal metodo delle aliquote forfettarie al metodo effettivo è possibile al più presto dopo **cinque anni civili interi**. Il contribuente deve presentare la domanda di revoca per scritto al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno in cui desidera conteggiare l'imposta secondo il metodo effettivo.

Un cambiamento prima della scadenza dei cinque anni è possibile unicamente quando l'AFC cambia l'aliquota forfettaria del settore d'attività determinante, se tale adeguamento non è dovuto a una modifica delle aliquote d'imposta.

L'**inizio** e la **fine** dell'adesione al metodo delle aliquote forfettarie non comportano di regola una correzione dei debitori e creditori né sulle scorte merci, sui mezzi d'esercizio e sui beni d'investimento.



Nell'opuscolo "Aliquote saldo" viene spiegato quando occorre procedere a una correzione in caso di cambiamento del metodo di conteggio.

9.5 Aliquote forfettarie per settori d'attività

Le aliquote forfettarie corrispondono alle aliquote saldo (art. 59 LIVA). Le aliquote elencate nell'opuscolo "Aliquote saldo" valgono per la maggior parte dei settori d'attività.

Qui di seguito sono elencati i settori e le attività ai quali possono essere applicate esclusivamente o prevalentemente le aliquote forfettarie.

Settore / attività	Aliquote forfettarie
Acque di scarico, smaltimento / trattamento di –	3,5%
Aiuto domiciliare	6,0%
Animali (senza bestiame), vendite da parte di zoo, parchi di animali	5,2%
Antenna in comune, TV via cavo	3,5%
Approvvigionamento idrico	0,1%
Autenticazioni, certificazioni	6,0%
Autosili, locazione di posteggi	3,5%

Settore / attività	Aliquote forfettarie
Aziende forestali (commercio di legname e trucioli di legno nonché vendita di legname del proprio bosco, se si è optato per la loro imposizione)	2,3%
Aziende forestali (tutti i lavori forestali)	4,6%
Aziende forestali (unicamente lavoro a cottimo)	6,0%
Bazar (vendita di beni acquistati)	2,3%
Bazar (vendita di beni fabbricati in proprio)	5,2%
Biblioteche (prestito di DVD, CD, video)	3,5%
Biblioteche (prestito di libri)	0,6%
Caffetteria	5,2%
Cantine, mense	5,2%
Cassette di sicurezza	3,5%
Cave di ghiaia (affitto, se l'affitto è calcolato in base ai quantitativi estratti e non persiste l'iscrizione a registro fondiario)	6,0%
Centri di manutenzione	4,6%
Compostaggio, produzione di –	0,6%
Crematorio	3,5%
Custodia di beni	5,2%
Economica domestica da parte di case per anziani	5,2%
Energia (elettricità, gas, calore a distanza, vapore ecc.)	3,5%
Entrate a esposizioni, fiere	5,2%
Ergoterapia (vendita di propri prodotti)	5,2%
Escursioni (con veicoli propri, incl. vitto)	3,5%
Escursioni (non con veicoli propri)	0,6%
Falegnamerie in istituti	3,5%
Foglio ufficiale (abbonamenti, vendita di singole copie)	0,6%
Foglio ufficiale (inserzioni, pubblicazioni)	5,2%
Fotocopie (senza servisol)	4,6%
Fotocopie (servisol), fax	0,6%
Guardaroba	5,2%
Imballaggio in istituti, prestazioni di –	5,2%
Impianti sportivi (entrate)	3,5%
Imprese di trasporto pubblico	4,6%
Incanto di oggetti trovati (ricavo corrispondente)	6,0%
Internati e collegi (quota del vitto)	5,2%
Internet (utilizzo PC e internet)	5,2%
Laboratori	5,2%
Legname e trucioli di legno, commercio di –	2,3%
Locazione di beni di ogni genere	3,5%
Manutenzione tombe	4,6%
Materiale sanitario (sedia a rotelle, stampelle) [locazione]	3,5%
Medicamenti, vendita di – (da parte di ospedali)	0,6%
Medicinale naturale con tenore alcolico superiore allo 0,5% (fabbricazione)	4,6%

Settore / attività	Aliquote forfettarie
Medicinale naturale da spalmare (fabbricazione)	4,6%
Messa a disposizione di manodopera	6,0%
Mezzi didattici, fornitura di –	0,6%
Misurazioni	6,0%
Naturopati, trattamenti (se imponibili)	6,0%
Officine meccaniche / fabbri ferrai in istituti	3,5%
Onoranze funebri (prestazione globale)	3,5%
Polizia (traffico accompagnato, lavori di segnalazione, impiego durante manifestazioni)	6,0%
Posti di attracco per barche, boe (incl. tasse d'attesa)	3,5%
Pulizia finale di camere in case per anziani e case di riposo	6,0%
Raccolta carta da parte di associazioni	6,0%
Ricerca	6,0%
Rifiuti, eliminazione di –	3,5%
Sartorie in istituti	5,2%
Servizio centrale d'allarme (incl. indennità per falso allarme)	6,0%
Servizio pasti (fornitura di vitto)	0,6%
Smaltimento	3,5%
Spedizione in istituti, prestazioni di –	5,2%
Spedizioni (mailing), acquisti ed invii in proprio	5,2% *
Spedizioni (mailing), acquisti ed invii in proprio di stampati imponibili all'aliquota ridotta	1,2% *
Spedizioni (mailing), acquisti in proprio e invii tramite operatore mailing	4,6% *
Sponsorizzazioni (pubblicità)	6,0%
Stampati e materiale, centrale -, economato (della collettività pubblica)	0,6%
Sterilizzazione di strumenti	5,2%
Strutture igieniche (tasse d'uso)	3,5%
Superfici pubblicitarie / manifesti (utilizzo)	5,2%
Traslochi, sgombero	3,5%
Trasporto di persone (taxi)	5,2%
Trucioli di legno, commercio di - (se imponibile all'aliquota ridotta)	0,6%
Videoteche (prestiti di DVD, videocassette ecc.)	3,5%
Visite guidate (musei ecc.)	6,0%

* ☞ Per ulteriori informazioni concernenti le azioni di spedizione di beni (p. es. cartoline, opuscoli, calendari) con appelli alla donazione vedi opuscolo "Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali".



I contribuenti la cui attività non figura né nella suesposta lista né nell'opuscolo "Aliquote saldo" e che desiderano conteggiare l'imposta con il metodo delle aliquote forfettarie, sono invitati a rivolgersi telefonicamente o per scritto all'AFC.

9.6 Numero di aliquote forfettarie applicabili

Il numero di aliquote forfettarie applicabili è illimitato. Il contribuente deve conteggiare le singole attività applicando la corrispondente aliquota forfettaria. Il volume della cifra d'affari realizzata con le singole attività è irrilevante.

Le cifre d'affari conseguite con le singole attività vanno contabilizzate separatamente.

I contribuenti che conteggiano l'imposta con una o due aliquote forfettarie devono dichiarare le relative cifre d'affari alle cifre 072 e 073 del modulo di rendiconto.

I contribuenti ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per più di due aliquote forfettarie devono calcolare, come spiegato nel seguente esempio, l'aliquota forfettaria ponderata media che va inserita alla cifra 073 del modulo di rendiconto. Il calcolo va conservato assieme alla copia del modulo di rendiconto per almeno dieci anni. Il calcolo va inoltrato all'AFC solo su esplicita richiesta.

Esempio: 400 Ospedale

Genere dei ricavi	Aliquota forfettaria	Cifra d'affari in franchi (IVA inclusa)	Imposta in franchi
Negozio di fiori	0.6%	10'000	60
Chiosco (ricavi da vendite)	0.6%	75'000	450
Chiosco (provvigioni lotto)	6.0%	8'000	480
Caffetteria	5.2%	100'000	5'200
Mensa personale	5.2%	150'000	7'800
Servizio pasti ¹⁾	0.6%	30'000	180
Locazione posteggi	3.5%	15'000	525
Totale	3.79% ²⁾	³⁾ 388'000	³⁾ 14'695

¹⁾ fornitura di pasti a una vicina casa per anziani

²⁾ aliquota forfettaria ponderata (totale imposta diviso totale cifra d'affari) da inserire alla cifra 073 del modulo di rendiconto

³⁾ da inserire alla cifra 073 del modulo di rendiconto

9.7 Altre disposizioni

Le regole del metodo delle aliquote saldo sono applicabili anche al metodo delle aliquote forfettarie, purché non vi si deroghi espressamente in precedenza.

Allegato 1: Classificazione funzionale secondo il “Manuale di contabilità per i Comuni ticinesi” (Volume 1)

I Comuni grigionesi fanno riferimento al “Manuale per la contabilità ad uso dei Comuni del Cantone dei Grigioni”, di contenuto analogo.

Il S risulta di regola dalla classificazione funzionale secondo la numerazione **a 2 cifre o 3 cifre**:

0 Amministrazione generale

- 01 Potere legislativo ed esecutivo
 - 011 Potere legislativo
 - 012 Potere esecutivo
- 02 Amministrazione generale
 - 020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni
 - 021 Amministrazione distrettuale
 - 029 Altre amministrazioni generali
- 03 Prestazione ai pensionati
- 09 Compiti non ripartibili (p. es. Immobili amministrativi)

1 Sicurezza pubblica

- 10 Protezione giuridica
 - 100 Registro fondiario, pesi e misure
 - 101 Altri servizi giuridici
- 11 Polizia
 - 110 Ufficio circolazione
 - 112 Polizia del traffico
 - 113 Corpo di polizia
 - 114 Polizia di volo
 - 119 Altri compiti di polizia
- 12 Giustizia
- 13 Esecuzione pene
 - 130 Penitenziari
 - 139 Altri compiti d'esecuzione pene
- 14 Polizia del fuoco
- 15 Difesa nazionale militare
 - 150 Amministrazione difesa nazionale
 - 151 Istruzione militare
 - 152 Preparativi per casi bellici
- 16 Difesa nazionale civile
 - 160 Protezione civile
 - 161 Altri compiti di difesa nazionale civile

2 Educazione

- 20 Case dei bambini
- 21 Scuole pubbliche
 - 210 Scuole elementari
 - 211 Scuole maggiori

2 Educazione (seguito)

- 21 Scuole pubbliche (seguito)
 - 212 Scuole medie
 - 213 Scuole medie superiori
 - 214 Scuole di musica
 - 215 Scuole di lavoro e di economia domestica
 - 219 Scuole pubbliche, non ripartibili
- 22 Scuole speciali
- 23 Formazione professionale
 - 230 Scuole agricole e forestali
 - 231 Scuole delle arti e mestieri
 - 232 Formazione commerciale
 - 233 Formazione paramedica
 - 239 Altra formazione professionale
- 24 Magistrale
 - 240 Formazione magistrale inferiore
 - 241 Formazione magistrale superiore
- 25 Scuola di formazione generale
 - 250 Scuole di maturità
 - 259 Altre scuole di formazione generale
- 26 Formazione professionale superiore
 - 260 Scuole di ingegneria
 - 261 Scuole di scienze economiche
 - 262 Scuole tecniche agricole
- 27 Università e ricerca scientifica
 - 270 Scuole politecniche federali
 - 271 Università cantonali
 - 272 Ricerca scientifica
 - 273 Ricerca applicata
- 29 Altri settori dell'insegnamento
 - 290 Amministrazione
 - 291 Orientamento professionale
 - 292 Corsi per adulti

3 Cultura e tempo libero

- 30 Promozione culturale
 - 300 Biblioteche
 - 301 Musei
 - 302 Teatri e concerti
 - 309 Altra promozione culturale
- 31 Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico
- 32 Mezzi d'informazione
- 33 Parchi pubblici e sentieri
- 34 Sport
- 35 Altre attività di tempo libero
- 39 Culto

4 Salute pubblica

- 40 Ospedali
- 41 Case di cura
- 42 Cliniche psichiatriche
- 44 Cure ambulatorie
- 45 Lotta profilattica contro le malattie
 - 450 Lotta contro l'abuso di alcool e stupefacenti
 - 459 Lotta contro le altre malattie
- 46 Servizio medico scolastico
- 47 Controllo delle derrate alimentari
- 49 Altri compiti per la salute

5 Previdenza sociale

- 50 Associazione vecchiaia e superstiti
- 51 Assicurazione invalidità
- 52 Assicurazione malattia
- 53 Altre assicurazioni sociali
 - 530 Prestazioni complementari AVS
 - 531 Prestazioni complementari AI
 - 532 Assicurazione contro la disoccupazione
 - 533 Cassa di compensazione per assegni familiari
 - 534 Assicurazioni infortuni
- 54 Protezione della gioventù
- 55 Invalidità
- 56 Abitazioni economiche
- 57 Case per anziani
- 58 Assistenza
 - 580 Assistenza agli anziani
 - 581 Aiuto agli indigenti
 - 582 Ufficio del lavoro
 - 583 Aiuto agli svizzeri all'estero
 - 589 Altre iniziative assistenziali
- 59 Aiuto umanitario
 - 590 Aiuto umanitario in patria
 - 591 Aiuto umanitario all'estero

6 Traffico

- 60 Strade nazionali
- 61 Strade cantonali
- 62 Strade comunali
 - 620 Rete stradale comunale
 - 621 Posteggi ed automobili
- 63 Strade private
- 64 Ferrovie federali
- 65 Traffico regionale
 - 650 Ferrovie private

6 Traffico (seguito)

- 65 Traffico regionale (seguito)
 - 651 Aziende del traffico locali
 - 652 Seggiovie e filovie
- 66 Navigazione
 - 660 Navigazione interna
 - 661 Navigazione sul Reno
- 67 Traffico aereo
 - 670 Aeroporti
 - 671 Sicurezza di volo
 - 679 Altro traffico aereo
- 68 Trasmissione dell'informazione
- 69 Altro traffico

7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

- 70 Approvvigionamento idrico
- 71 Eliminazione delle acque di scarico
- 72 Eliminazione rifiuti
- 73 Macelli pubblici
- 74 Cimiteri e seppellimento
- 75 Arginature
- 76 Ripari valangari
- 77 Protezione della natura
- 78 Altra protezione dell'ambiente
 - 780 Servizi igienici pubblici
 - 781 Eliminazione di cadaveri di animali
 - 782 Altre immissioni
- 79 Sistemazione del territorio
 - 790 Pianificazione del territorio
 - 791 Concetti di sviluppo
 - 792 Costruzione di alloggi

8 Economia pubblica

- 80 Agricoltura
 - 800 Amministrazione
 - 801 Migliorie fondiarie
 - 802 Allevamento bestiame
 - 803 Lotta contro le epizozie
 - 804 Produzione vegetale
 - 805 Misure economiche: bestiame
 - 806 Misure economiche: vegetale
 - 807 Versamenti compensativi all'agricoltura
 - 808 Misure speciali
- 81 Selvicoltura
 - 810 Selvicoltura
 - 811 Foreste statali

8 Economia pubblica (seguito)

- 81 Selvicoltura (seguito)
 - 812 Foreste comunali
- 82 Caccia e pesca
- 83 Turismo
- 84 Industria, commercio ed artigianato
- 85 Banche
- 86 Energia
 - 860 Elettricità
 - 861 Gas
 - 862 Impianti di riscaldamento a distanza
 - 869 Altre forme di energia
- 87 Altre aziende artigianali

9 Finanze e imposte

- 90 Imposte
- 91 Convenzioni fiscali con l'estero
- 92 Perequazione finanziaria
 - 921 Cantone - Comuni
 - 922 Comuni - Cantone
- 93 Parte alle entrate di altri enti pubblici
 - 930 Parte cantonale alle entrate della Confederazione
 - 931 Parte comunale alle imposte cantonali
 - 932 Parte comunale a patenti e regalie
 - 933 Parte comunale a tasse cantonali
 - 934 Parte federale a tasse cantonali
- 94 Gestione del patrimonio e dei debiti
 - 940 Interessi
 - 941 Spese di emissione
 - 942 Immobili patrimoniali
 - 943 Aziende agricole
 - 99 Spese non ripartibili

Allegato 2: Esempio di classificazione istituzionale

In caso di classificazione istituzionale sono considerati autonomi i S a **3 cifre**:

- 1 Autorità e amministrazione generale
 - 10 Sezione autorità e amministrazione generale
 - 100** Assemblea comunale / Consiglio comunale
 - 101** Municipio
 - 102** Cancelleria
 - 103** Autorità di tutela
 - 106** Amministrazione generale
 - 15 Sezione del sindaco
 - 150** Segreteria
 - 151** Teatro
 - 152** Letteratura e musica
 - 153** Musei
 - 155** Ufficio di stato civile
 - 156** Cimitero e sepoltura
- 2 Finanze
 - 20 Sezione amministrazione delle finanze
 - 200** Segreteria
 - 201** Ufficio delle contribuzioni
 - 202** Amministrazione degli immobili
 - 203** Ufficio del personale
 - 25 Sezione cassa e contabilità
 - 250** Cassa
 - 251** Contabilità
- 3 Protezione generale
 - 30 Sezione abitanti
 - 300** Segreteria
 - 301** Controllo abitanti
 - 302** Ufficio acquartieramento
 - 33 Sezione polizia
 - 330** Segreteria
 - 331** Polizia comunale
 - 332** Pompieri
 - 333** Protezione civile
 - 334** Militare
- 4 Salute ed economia
 - 40 Sezione salute ed economia
 - 400** Segreteria
 - 401** Ospedale
 - 402** Case di cura
 - 403** Stazione di disintossicazione


- 4 Salute ed economia (seguito)
 - 40 Sezione salute ed economia (seguito)
 - 406** Ufficio del lavoro
 - 407** Agricoltura
 - 408** Rifiuti
 - 409** Macello

- 5 Costruzioni
 - 51 Sezione opere del genio civile
 - 510** Segreteria
 - 511** Ispettorato stradale
 - 512** Ufficio pianificazione
 - 513** Ufficio misurazione
 - 52 Sezione costruzioni edili
 - 520** Segreteria
 - 521** Ispettorato dell'edilizia
 - 522** Controllo abitazioni


- 6 Educazione
 - 60 Sezione scolastica
 - 600** Segreteria
 - 601** Sorveglianza scolastica
 - 602** Asili infantili
 - 603** Scuole elementari
 - 604** Scuole medie
 - 605** Scuole speciali
 - 606** Casa dello studente
 - 607** Dentista e medico scolastico
 - 608** Scuole professionali
 - 609** Attività sportive
 - 7 Opere sociali
 - 70 Sezione opere sociali
 - 700** Segreteria
 - 701** Servizio di consulenza
 - 702** Ufficio di collocamento
 - 703** Attività per anziani
 - 704** Servizio psichiatrico
 - 705** Aiuto ad invalidi, orfani ed anziani
 - 706** Consulenza professionale
 - 707** Case della gioventù
 - 708** Ufficio di tutela
 - 709** Case per anziani

Allegato 3: Esame dell'assoggettamento / cifre d'affari da imporre


Esame dell'assoggettamento (art. 23 LIVA)



Cifre d'affari da imporre (art. 23 cpv. 3 LIVA)



Allegato 4: Integrazione di un servizio in un gruppo (art. 23 cpv. 4 LIVA)



Allegato 5: Determinazione approssimativa della riduzione della deduzione dell'imposta precedente per servizi con finanziamento speciale (☞ cifra 6.2.5)

Esempio 1

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente per l'ottenimento di sussidi da altre collettività pubbliche e per la realizzazione di operazioni escluse dall'IVA

Il S "Approvvigionamento idrico" del Comune A è gestito con il sistema del finanziamento speciale. Il S realizza i seguenti ricavi:

- tasse d'allacciamento, tasse d'utenza (ambidue imponibili all'aliquota ridotta);
- contributi di costruzione non soggetti all'IVA (cosiddetti contributi di miglioria, da non confondere con le tasse d'allacciamento imponibili);
- sussidi da altre collettività pubbliche (Cantone e assicurazione cantonale degli stabili).

Tutti gli importi sono intesi IVA esclusa.

Situazione dei singoli conti prima della chiusura contabile rispettivamente della riduzione della DIP

700 Approvvigionamento idrico

CONTO AMMINISTRATIVO

Uscite	Conto degli investimenti		Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento (IVA 2,4 % escl.)	50'000
		Contributi di costruzione (non sogg.)	120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)	130'000
Spese	Gestione corrente		Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	90'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)	240'000
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	110'000	Sussidio assicurazione cantonale stabili	20'000
Interessi interni	20'000		
Ammortamenti	50'000		

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	38'000	
Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	8'360	
Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Imposta dovuta CI	1'200
	Imposta dovuta GC	5'760

Situazione al momento della chiusura contabile (dopo la riduzione della DIP)

CONTO AMMINISTRATIVO

Uscite	Conto degli investimenti		Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento	
Riduzione della DIP ¹⁾	17'658	(IVA 2,4 % escl.)	50'000
		Contributi di costruzione (non sogg.)	120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)	130'000
		Investimento netto (attivazione)	217'658
	<u>517'658</u>		<u>517'658</u>
Spese	Gestione corrente		Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	90'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)	240'000
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	110'000	Sussidio ass. cantonale stabili	20'000
Interessi interni	20'000	Prelievo dal conto impegni risp.	
Ammortamenti	50'000	addebito al conto anticipi	10'000
	<u>270'000</u>		<u>270'000</u>

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	38'000	Riduzione della DIP ¹⁾
		17'658
Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	8'360	Riduzione della DIP ²⁾
		619
		Riduzione della DIP ³⁾
		281
Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Imposta dovuta CI	1'200
	Imposta dovuta GC	5'760

1) Riduzione della DIP: 7,6 % di (107,6 %) 250'000 franchi (fr. 120'000 contributi di costruzione e fr. 130'000 sussidi cantonali).

2) La base per la riduzione della DIP in seguito ai contributi dell'assicurazione cantonale degli stabili al risanamento della condotta e il ricavo totale, compresi i prelievi dal conto impegni rispettivamente gli addebiti al conto anticipi. Il contributo dell'assicurazione cantonale degli stabili (fr. 20'000) corrisponde al 7,4 % del totale dei ricavi determinanti di 270'000 franchi. La DIP della GC di 8'360 franchi va quindi ridotta del 7,4 %.

3) L'investimento netto è stato sgravato interamente dell'imposta precedente. Tuttavia, siccome l'investimento è stato parzialmente finanziato con ricavi non soggetti all'IVA (sussidio dell'assicurazione cantonale stabili), si rende necessaria una rettifica della DIP sugli ammortamenti (☞ 6.2.5.2): il 7,4 % dell'importo degli ammortamenti (fr. 50'000) corrisponde a 3'700 franchi (100 %); il 7,6 % di questo importo corrisponde all'ammontare della riduzione della DIP.

Se la riduzione della DIP nella GC e l'ulteriore riduzione sugli ammortamenti (per via del sussidio ottenuto) sono contabilizzate nello stesso esercizio, il disavanzo aumenta di 900 franchi e il trasferimento al conto impegni o al conto anticipi sale a 10'900 franchi. Un'ulteriore riduzione della DIP non è necessaria.

Esempio 2**Riduzione della deduzione dell'imposta precedente per l'ottenimento di sussidi da altre collettività pubbliche per la realizzazione di operazioni escluse dall'IVA e di ricavi da interessi**

Il S "Approvvigionamento idrico" del Comune A è gestito con il sistema del finanziamento speciale. Il S realizza i seguenti ricavi:

- tasse d'allacciamento, tasse d'utenza (ambedue imponibili all'aliquota ridotta);
- contributi di costruzione non soggetti all'IVA (cosiddetti contributi di miglio-
ria, da non confondere con le tasse d'allacciamento imponibili) e interessi in-
terni dalla remunerazione del conto impegni;
- sussidi da altre collettività pubbliche (Cantone e assicurazione cantonale de-
gli stabili).

Tutti gli importi sono intesi IVA esclusa.

**Situazione dei singoli conti prima della chiusura contabile
rispettivamente della riduzione della DIP****700 Approvvigionamento idrico****CONTO AMMINISTRATIVO**

Uscite	Conto degli investimenti		Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento (IVA 2,4 % escl.)	50'000
		Contributi di costruzione (non sogg.)	120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)	130'000
Spese	Gestione corrente		Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	20'000	Interessi	20'000
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	140'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)	210'000
Ammortamenti	60'000	Sussidio assicurazione cantonale stabili	25'000

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	38'000	
Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	10'640	
Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Imposta dovuta CI	1'200
	Imposta dovuta GC	5'040

Situazione al momento della chiusura contabile (dopo la riduzione della DIP)

CONTO AMMINISTRATIVO

Uscite	Conto degli investimenti		Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento	
Riduzione della DIP ¹⁾	17'658	(IVA 2,4 % escl.)	50'000
		Contributi di costruzione (non sogg.)	120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)	130'000
		Investimento netto (attivazione)	217'658
	<u>517'658</u>		<u>517'658</u>

Spese	Gestione corrente		Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	20'000	Interessi	20'000
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	140'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)	210'000
Ammortamenti	60'000	Sussidio assicurazione	
Trasferimento al conto impegni		cantonale stabili	25'000
risp. riduzione del conto anticipi ²⁾	35'000		
	<u>255'000</u>		<u>255'000</u>

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	38'000	Riduzione della DIP ¹⁾	17'658

Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	10'640	Riduzione della DIP ³⁾	0
		Riduzione della DIP ⁴⁾	1'128
		Riduzione della DIP ⁵⁾	765

Dare	2009.x Creditore	IVA	Avere
		Imposta dovuta CI	1'200
		Imposta dovuta GC	5'040

- Riduzione della DIP: 7,6 % di (107,6 %) 250'000 franchi (fr. 120'000 contributi di costruzione e fr. 130'000 sussidi cantonali).
- Se l'avanzo non viene trasferito al conto impegni o al conto anticipi, bensì alla cassa comunale come distribuzione dell'utile (per principio non ammesso), non è necessaria una rettifica della DIP per questo utile. Ciò non è il caso nel presente esempio.
- Riduzione della DIP per gli interessi: i ricavi da interessi corrispondono al 7,8 % del totale dei ricavi della GC. Una riduzione della DIP non è quindi necessaria (= cifra 6.2.6).
- La base per la riduzione della DIP per i contributi dell'assicurazione cantonale degli stabili al risanamento della condotta è il totale dei ricavi esclusi gli interessi. Il contributo dell'assicurazione cantonale degli stabili (fr. 25'000) corrisponde al 10,6 % del totale dei ricavi determinanti di 235'000 franchi. La DIP della GC di 10'640 franchi va quindi ridotta del 10,6 % (= fr. 1'128).
- L'investimento netto è stato sgravato interamente dell'imposta precedente. Tuttavia, siccome l'investimento è stato parzialmente finanziato tramite ricavi non soggetti all'IVA (sussidio dell'assicurazione cantonale stabili), è necessaria una rettifica della DIP sugli ammortamenti e sull'avanzo d'esercizio (= cifra 6.2.5.2): il 10,6 % di 95'000 franchi (fr. 60'000 ammortamenti e fr. 35'000 avanzo d'esercizio) corrisponde a 10'070 franchi (100 %); il 7,6 % di questo importo corrisponde all'ammontare dell'ulteriore riduzione della DIP.

Se la riduzione della DIP nella GC e l'ulteriore riduzione sugli ammortamenti nonché sul trasferimento al conto impegni o sul prelevamento dal conto anticipi (per via del sussidio ottenuto) sono contabilizzate nello stesso esercizio, le spese aumentano di 1'893 franchi e il trasferimento al conto impegni o il prelevamento dal conto anticipi diminuisce dello stesso importo. Un'ulteriore riduzione della DIP non è necessaria.

Esempio 3

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente per l'ottenimento di sussidi da altre collettività pubbliche per la realizzazione di operazioni escluse dall'IVA e di ricavi da interessi

Il S "Approvvigionamento idrico" del Comune A è gestito con il sistema del finanziamento speciale. Il S realizza i seguenti ricavi:

- tasse d'allacciamento, tasse d'utenza (ambidue imponibili all'aliquota ridotta);
- contributi di costruzione non soggetti all'IVA (cosiddetti contributi di miglione, da non confondere con le tasse d'allacciamento imponibili) e interessi;
- sussidi da altre collettività pubbliche (Cantone e assicurazione cantonale degli stabili).

Tutti gli importi sono intesi IVA esclusa.

Situazione dei singoli conti prima della chiusura contabile rispettivamente della riduzione della DIP

700 Approvvigionamento idrico

CONTO AMMINISTRATIVO

Uscite	Conto degli investimenti	Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento (IVA 2,4 % escl.)
		120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)
		130'000
Spese	Gestione corrente	Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	20'000	Interessi
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	140'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)
Ammortamenti	60'000	Sussidio assicurazione cantonale stabili
		25'000

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	38'000		

Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	10'640		

Dare	2009.x Creditore	IVA	Avere
		Imposta dovuta CI	1'200
		Imposta dovuta GC	5'040

Situazione al momento della chiusura contabile (dopo la riduzione della DIP)

CONTO AMMINISTRATIVO

Uscite	Conto degli investimenti		Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento	
Riduzione della DIP ¹⁾	17'658	(IVA 2,4 % escl.)	50'000
		Contributi di costruzione (non sogg.)	120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)	130'000
		Investimento netto (attivazione)	217'658
	517'658		517'658
Spese	Gestione corrente		Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	20'000	Interessi	28'000
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	140'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)	210'000
Ammortamenti	60'000	Sussidio assicurazione cantonale stabili	25'000
Trasferimento al conto impegni risp. riduzione del conto anticipi ²⁾	43'000		
	263'000		263'000

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	38'000	Riduzione della DIP ¹⁾	17'658
Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	10'640	Riduzione della DIP ³⁾	1'128
		Riduzione della DIP ⁴⁾	1'011
		Riduzione della DIP ⁵⁾	1'573
Dare	2009.x Creditore	IVA	Avere
		Imposta dovuta CI	1'200
		Imposta dovuta GC	5'040

- 1) Riduzione della DIP: 7,6 % di (107,6 %) 250'000 franchi (fr. 120'000 contributi di costruzione e fr. 130'000 sussidi cantonali).
- 2) Se l'avanzo non viene trasferito al conto impegni o al conto anticipi, bensì alla cassa comunale come distribuzione dell'utile (per principio non ammesso), non è necessaria una rettifica della DIP per questo utile. Ciò non è il caso nel presente esempio.
- 3) Riduzione della DIP per gli interessi: i ricavi da interessi sono superiori al 10 % (10,6 %) dei ricavi totali della GC; è quindi necessaria una riduzione della DIP con l'aiuto di una chiave di riparto calcolata in base alla cifra d'affari (☞ cifra 6.2.6).
- 4) La base per la riduzione della DIP sugli ammortamenti (per i contributi dell'assicurazione cantonale degli stabili al risanamento della condotta) è il totale dei ricavi esclusi gli interessi. Il contributo dell'assicurazione cantonale degli stabili (fr. 25'000) corrisponde al 9,5 % della cifra d'affari determinante di 263'000 franchi. La DIP della GC di 10'640 franchi va quindi ridotta del 9,5 % (= fr. 1'011).
- 5) L'investimento netto è stato sgravato interamente dell'imposta precedente. Tuttavia, siccome l'investimento è stato parzialmente finanziato tramite la GC con ricavi non soggetti all'IVA (sussidio dell'assicurazione cantonale stabili; interessi), è necessaria una rettifica della DIP sugli ammortamenti e sull'avanzo d'esercizio (☞ cifra 6.2.5.2): il 20,1 % di 103'000 franchi (fr. 60'000 ammortamenti e fr. 43'000 avanzo d'esercizio) corrisponde a 20'703 franchi (100 %); il 7,6 % di questo importo corrisponde all'ammontare dell'ulteriore riduzione della DIP.

Se la riduzione della DIP nella GC e l'ulteriore riduzione sugli ammortamenti nonché sul trasferimento al conto impegni o sul prelevamento dal conto anticipi (per via del sussidio ottenuto) sono contabilizzate nello stesso esercizio, le spese aumentano di 3'712 franchi e il trasferimento al conto impegni o il prelevamento dal conto anticipi diminuisce dello stesso importo. Un'ulteriore riduzione della DIP non è necessaria.

Esempio 4

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente per l'ottenimento di sussidi dalla propria collettività pubblica o da altre collettività pubbliche e per la realizzazione di operazioni escluse dall'IVA

Il S "Approvvigionamento idrico" del Comune A è gestito con il sistema del finanziamento speciale. Il S realizza i seguenti ricavi:

- tasse d'allacciamento, tasse d'utenza (ambidue imponibili all'aliquota ridotta);
- contributi di costruzione non soggetti all'IVA (cosiddetti contributi di miglioria, da non confondere con le tasse d'allacciamento imponibili);
- sussidi cantonali;
- contributo o copertura del disavanzo da parte della propria collettività pubblica.

Tutti gli importi sono intesi IVA esclusa

Situazione dei singoli conti prima della chiusura contabile rispettivamente della riduzione della DIP

700 Approvvigionamento idrico

CONTRO AMMINISTRATIVO

Uscite	Conto degli investimenti	Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento (IVA 2,4 % escl.)
		50'000
		Contributi di costruzione (non sogg.)
		120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)
		130'000

Spese	Gestione corrente	Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	90'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	110'000	Contributo o copertura disavanzo da parte del Comune
Interessi interni	10'000	10'000
Ammortamenti	40'000	

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	38'000	

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	8'360	

Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Imposta dovuta CI	1'200
	Imposta dovuta GC	5'760

Situazione al momento della chiusura contabile (dopo la riduzione della DIP)

CONTO AMMINISTRATIVO

Uscite	Conto degli investimenti		Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % escl.)	500'000	Tasse d'allacciamento	
Riduzione della DIP ¹⁾	17'658	(IVA 2,4 % escl.)	50'000
		Contributi di costruzione (non sogg.)	120'000
		Sussidi cantonali (non sogg.)	130'000
		Investimento netto (attivazione)	217'658
	<u>517'658</u>		<u>517'658</u>
Spese	Gestione corrente		Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	90'000	Tasse d'utenza (IVA 2,4 % escl.)	240'000
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	110'000	Contributo o copertura disavanzo da parte del Comune	10'000
Interessi interni	10'000		
Ammortamenti	40'000		
	<u>250'000</u>		<u>250'000</u>

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	38'000	Riduzione della DIP ¹⁾	17'658
Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente GC	8'360	Riduzione della DIP ²⁾	334
		Riduzione della DIP ³⁾	122
Dare	2009.x Creditore	IVA	Avere
		Imposta dovuta CI	1'200
		Imposta dovuta GC	5'760

- 1) Riduzione della DIP: 7,6 % di (107,6 %) 250'000 franchi (fr. 120'000 contributi di costruzione e fr. 130'000 sussidi cantonali).
- 2) La base per la riduzione della DIP sugli ammortamenti per il contributo e/o la copertura del disavanzo da parte del Comune (= sussidio) è il totale dei ricavi compreso il sussidio. Il sussidio (fr. 10'000) corrisponde al 4 % del totale dei ricavi determinanti di 250'000 franchi. La DIP della GC di 8'360 franchi va quindi ridotta del 4 %.
- 3) L'investimento netto è stato sgravato interamente dell'imposta precedente. Tuttavia, siccome l'investimento è stato parzialmente finanziato tramite la GC con ricavi non soggetti all'IVA (contributo del Comune), è necessaria una rettifica della DIP sugli ammortamenti (= cifra 6.2.5.2): il 4 % dell'importo degli ammortamenti di 40'000 franchi, corrisponde a 1'600 franchi (100 %); il 7,6 % di questo importo corrisponde all'ammontare della riduzione della DIP.

Se la riduzione della DIP nella GC e l'ulteriore riduzione sugli ammortamenti nonché sul trasferimento al conto impegni o sul prelevamento dal conto anticipi (per via del contributo o della copertura del disavanzo da parte del Comune) sono contabilizzate nello stesso esercizio, il contributo o la copertura del disavanzo da parte del Comune pari a 10'000 franchi aumenta di 456 franchi (importo corrispondente alla riduzione della DIP effettuata), passando quindi a 10'456 franchi. Un'ulteriore riduzione della DIP non è necessaria.

Esempio 5

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente per l'ottenimento di sussidi da altre collettività pubbliche / opzione per l'imposizione di cifre d'affari escluse dall'IVA

Il Comune procede con la costruzione di un impianto d'innevamento. I lavori sono eseguiti da terzi. Inoltre, per poter produrre neve a sufficienza occorre costruire un lago artificiale. I costi totali dell'investimento ammontano a 3'750'000 di franchi, di cui 3'658'400 franchi sono gravati d'IVA al 7,6 %.

Il finanziamento si presenta nel modo seguente:

Prestito LF sulla politica regionale* per 20 anni, senza interessi	1'500'000
Prestito bancario tramite il Comune, interessi attuali 3%	1'700'000
Aiuti agli investimenti tramite il fondo di promovimento turistico	450'000
Contributo unico della società di impianti di risalita (incl. 7,6 % IVA)	100'000
	<u>3'750'000</u>

*) Legge federale sulla politica regionale (RS 901.0) che dal 1° gennaio 2008 sostituisce la legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (RS 901.1)

Il Comune dà in locazione l'impianto d'innevamento alla società di impianti di risalita, la quale è contribuente e si assume i costi d'esercizio. Al fine di promuovere l'economia regionale, il canone convenuto non copre i costi in quanto è inferiore al valore di mercato. La copertura del disavanzo conseguito è assunta dal Comune e contabilizzata a carico della gestione generale. Il S "impianto d'innevamento" opta per l'imposizione dei ricavi per la locazione dell'impianto (art. 26 cpv. 1 lett. b LIVA).

In base alla decisione del Consiglio comunale il S "impianto d'innevamento" viene gestito con finanziamento speciale "misto". Per i costi d'investimento anticipati dal Comune vengono addebitati interessi interni e l'ammortamento dell'impianto di innevamento viene contabilizzato come spesa nel S "impianto d'innevamento". La riduzione della DIP avviene secondo la determinazione approssimativa (☞ cifra 6.2.5).

Situazione dei singoli conti prima della chiusura contabile rispettivamente della riduzione della DIP

CONTO AMMINISTRATIVO (anno 1)

Uscite	Conto degli investimenti		Ricavi
Investimenti (escl. 7,6 %)	3'400'000	Aiuti agli investimenti	450'000
Investimenti (senza IVA)	91'600	Contributo unico (escl. 7,6 %)	92'937
Spese	Gestione corrente		Ricavi
Interessi ipotecari	51'000	Locazione (escl. 7,6 %)	160'000
Ammortamenti	149'022	Disavanzo ¹⁾	40'022

BILANCIO (anno 1)

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	258'400	

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere

Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Imposta dovuta CI	7'063
	Imposta dovuta GC	12'160

Situazione al momento della chiusura contabile (dopo la riduzione della DIP)

CONTO AMMINISTRATIVO (anno 1)

Uscite	Conto degli investimenti	Entrate
Investimenti (escl. 7,6 %)	3'400'000	Aiuti agli investimenti ²⁾
Investimenti (senza imposta)	91'600	Contributo unico (escl. 7,6 %)
Riduzione della DIP ²⁾	31'784	Investimento netto (attivazione)
	<u>3'523'384</u>	<u>2'980'447</u>
		<u>3'523'384</u>
Spese	Gestione corrente	Ricavi
Interessi ipotecari	51'000	Locazione (escl. 7,6 %)
Ammortamenti	149'022	
Interessi prestito LF politica regionale ¹⁾	45'000	Sussidio (interessi sul prestito) ¹⁾
Riduzione della DIP ³⁾	3'930	Disavanzo
	<u>248'952</u>	<u>43'952</u>
		<u>248'952</u>

BILANCIO (anno 1)

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente CI	258'400	Riduzione della DIP ²⁾
		31'784

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
		Riduzione della DIP ³⁾
		3'930

Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Imposta dovuta CI	7'063
	Imposta dovuta GC	12'160

1) Il disavanzo d'esercizio (fr. 40'022 nell'anno 1) è coperto annualmente con il contributo del Comune. Il contributo comporta una riduzione della DIP. Gli interessi di 45'000 franchi non dovuti sul prestito secondo la LF sulla politica regionale sono considerati un sussidio. Questi interessi vanno calcolati alle condizioni di mercato e contabilizzati. L'importo da considerare per la riduzione della DIP è quindi di 85'022 franchi. La DIP nell'anno 1 deve essere ridotta del 34,7 % (fr. 85'022 : fr. 245'022 x 100 %).

2) L'aiuto all'investimento versato dal fondo del promovimento turistico va attribuito direttamente all'investimento (☞ cifra 6.2.5.1). La necessaria riduzione della DIP può essere determinata in modo semplificato (7,6 % di fr. 450'000 [107,6 %] = fr. 31'784) oppure esattamente (aiuto agli investimenti in % dell'investimento totale = 12 %; riduzione della DIP nel CI di fr. 258'400 al 12 % = fr. 31'008). La riduzione della DIP determinata esattamente è inferiore rispetto alla procedura semplificata, in quanto una parte dei costi non è gravata d'imposta precedente.

3) Gli investimenti e gli ammortamenti sono sgravati dell'IVA, in quanto la relativa imposta precedente è stata dedotta nei rendiconti IVA. Siccome gli ammortamenti sono stati finanziati in parte con ricavi esclusi dall'IVA (sussidi), occorre riscuotere l'IVA su questa parte. A questo proposito si applica la chiave di riduzione della DIP della GC del 34,7 % che corrisponde a una riduzione della DIP di 3'930 franchi (fr. 149'022 x 34,7 % x 7,6 %).

Se la riduzione della DIP nella GC viene contabilizzata ancora nell'anno corrente, il disavanzo aumenta da 40'022 franchi a 43'952 franchi. Non sono necessarie ulteriori rettifiche.

Esempio 6

Conteggi IVA su due anni (tenendo conto delle riduzioni della deduzione dell'imposta precedente e di una modifica delle aliquote d'imposta)

Osservazioni generali:

Il S "Approvvigionamento idrico" del Comune A è gestito con il sistema del finanziamento speciale. Il S realizza i seguenti ricavi:

- tasse d'allacciamento, tasse d'utenza (ambidue imponibili all'aliquota ridotta);
- contributi di estinzione non soggetti all'IVA da parte dei proprietari dei fondi;
- sussidi cantonali;
- contributo o copertura del disavanzo da parte della propria collettività pubblica.

Salvo indicazione contraria, tutti gli importi sono intesi IVA esclusa.

L'esempio si estende sugli anni 200x e 200x+1. Con effetto dal 1° gennaio 200x+1 le aliquote d'imposta vengono aumentate di 1,5 punti percentuali. Negli anni 200x e 200x+1 il S realizza i seguenti investimenti:

1. Posa della nuova condotta in "Via Storta" credito fr. 150'000 IVA escl.
2. Costruzione del bacino "Corticella" credito fr. 50'000 IVA escl.

I due progetti vengono finanziati nel seguente modo:

Progetto 1:

Nuova condotta "Via Storta"	Contributo cantonale dal fondo delle acque (200x+1)	fr.	30'000
	Contributo dell'assicurazione cant. stabili (200x+1)	fr.	22'500
	Contributi di estinzione dei proprietari dei fondi, secondo regolamento (200x)	fr.	10'000
	Tasse d'allacciamento stabili nuovi "Via Storta" (200x)	fr.	20'000

Progetto 2:

Bacino "Corticella"	Contributo cantonale dal fondo delle acque (200x+1)	fr.	10'000
	Contributo dell'assicurazione cant. stabili (200x+1)	fr.	7'500

Alla fine dei lavori le uscite rimanenti vengono attivate come investimento netto e in seguito finanziate dalla GC.

Importi secondo bilancio al 1° gennaio 200x:

Attivi:	Immobilizzi approvvigionamento idrico	fr.	520'000
Passivi:	Impegni verso finanziamenti speciali approvvigionamento idrico	fr.	240'000

Operazioni nell'anno 200x**a) Gestione corrente**

Prestazioni da terzi (IVA 7,6 % inclusa)	fr.	215'200
Spese per il personale	fr.	100'000
Addebito interno da parte dell'ufficio tecnico per l'utilizzo veicoli/attrezzi	fr.	10'000
Ammortamenti ordinari (10 % dell'importo iniziale di 520'000)	fr.	52'000
Interessi passivi interni (5 % dell'importo iniziale di 520'000)	fr.	26'000
Interessi attivi interni (5 % dell'importo iniziale cto impegni di 240'000)	fr.	12'000
Ricavi tasse d'utenza (IVA 2,4 % inclusa)	fr.	409'600

b) Conto degli investimenti

Progetto 1 (condotta "Via Storta")		
Fattura di un artigiano del 31.10.200x (IVA 7,6 % inclusa)	fr.	107'600
Ricavo dai contributi di estinzione dei proprietari di fondi	fr.	10'000
Fatture per le tasse d'allacciamento per stabili nuovi (IVA inclusa)	fr.	20'480
Progetto 2 (bacino "Corticella")		
Fattura di un artigiano del 30.11.200x (IVA 7,6 % inclusa)	fr.	21'520

Operazioni nell'anno 200x+1**a) Gestione corrente**

Prestazioni da terzi (IVA 9,1 % inclusa)	fr.	327'300
Spese per il personale	fr.	105'000
Addebito interno da parte dell'ufficio tecnico per l'utilizzo veicoli/attrezzi	fr.	15'000
Ammortamenti ordinari (10 % dell'importo iniziale di 468'000)	fr.	46'800
Interessi passivi interni (5 % dell'importo iniziale di 468'000)	fr.	23'400
Ricavi tasse d'utenza (IVA 3,9 % compr.)	fr.	436'380
Contributo dell'assicurazione cant. stabili per il risanamento condotta	fr.	13'000
Interessi attivi interni (5 % dell'importo iniziale cto impegni di 264'000)	fr.	13'200

b) Conto degli investimenti

Progetto 1 (condotta "Via Storta")		
Fattura di un artigiano del 31.3.200x+1 (IVA 9,1 % inclusa)	fr.	56'732
Contributo cantonale dal fondo delle acque	fr.	30'000
Contributo dell'assicurazione cantonale stabili	fr.	22'500
Progetto 2 (bacino "Corticella")		
Fattura di un artigiano del 30.5.200x+1 (IVA 9,1 % inclusa)	fr.	30'548
Contributo cantonale dal fondo delle acque	fr.	10'000
Contributo dell'assicurazione cantonale stabili	fr.	7'500

Proposta di soluzione:**GESTIONE CORRENTE 200X**

Uscite	Conto degli investimenti 200x Progetto 1	Entrate	
Fattura 31.10.200X (IVA escl.)	100'000	Contributi di estinzione	10'000
Riduzione provvisoria della DIP per i contributi di estinzione	706	Tasse d'allacciamento (IVA escl.)	20'000
		Trasferimento a bilancio dell'investimento in corso progetto 1	70'706
	<u>100'706</u>		<u>100'706</u>

Uscite	Conto degli investimenti 200x Progetto 2	Entrate	
Fattura 30.11.200X (IVA escl.)	20'000	Trasferimento a bilancio investimento in corso progetto 2	20'000
	<u>20'000</u>		<u>20'000</u>

Spese	Gestione corrente 200x	Ricavi	
Prestazioni da terzi (IVA escl.)	200'000	Tasse d'utenza (IVA escl.)	400'000
Spese per il personale	100'000	Interessi attivi interni conto impegni	12'000
Addebito interno ufficio tecnico	10'000		
Ammortamenti 10 %	52'000		
Interessi passivi interni 5 % immob.	26'000		
Trasferimento al conto impegni	24'000		
	<u>412'000</u>		<u>412'000</u>

Gli interessi attivi interni non comportano una riduzione della DIP. Questa posizione può essere compensata con i relativi interessi passivi (a titolo di ammortamenti straordinari il conto impegni potrebbe essere estinto tramite gli immobilizzi approvigionamento idrico; gli interessi passivi interni sarebbero così contabilizzati unicamente sul valore residuo degli immobilizzi).

BILANCIO 200X

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
Prestazioni da terzi	15'200	

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI Progetto 1	Avere	
Fattura di un artigiano	7'600	Riduzione provv. della DIP per contributi di estinzione (7,6 % di - 107,6 % - 10'000)	706

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI Progetto 2	Avere
Fattura di un artigiano	1'520	

Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Tasse d'utenza	9'600
	Tasse d'allacciamento	480

GESTIONE CORRENTE 200X+1

Uscite	Conto degli investimenti 200x+1 Progetto 1	Entrate	
Fattura 31.3.200x+1 (IVA escl.)	52'000	Contributo cant. dal fondo acque	30'000
Rettilifica della riduzione della DIP Progetto 1 ¹⁾	3'980	Contributo assic. cant. stabili	22'500
		Trasferimento a bilancio dell'investimento in corso progetto 1	3'480
	<u>55'980</u>		<u>55'980</u>

1) Determinazione della riduzione definitiva della DIP Progetto 1

<i>Investimento totale (IVA inclusa)</i>	Fattura di un artigiano 31.10.200x		fr. 107'600
	Fattura di un artigiano 31.3.200x+1		fr. 56'732
	Totale	100%	<u>fr. 164'332</u>
<i>Finanziato con ricavi esclusi dall'imposta risp. con sussidi</i>	Contributi di estinzione 200x		fr. 10'000
	Contributo cant. dal fondo delle acque		fr. 30'000
	Contributo assicurazione cant. stabili		fr. 22'500
	Totale	38.0%	<u>fr. 62'500</u>
Riduzione:	38,0 % dell'imposta precedente 200x e 200x+1 (12'332) Progetto 1		fr. 4'686
	Deduzione: riduzione provvisoria 200x		fr. 706
	Riduzione della DIP Progetto 1 da effettuare nell'anno 200x+1		<u>fr. 3'980</u>

Il conto a bilancio "Investimento in corso Progetto 1" chiude alla fine dell'anno 200x+1 con un saldo di fr. 74'186. Questo importo va trasferito alla fine dell'anno 200x+1 al conto "Immobilizzi Approvvigionamento idrico". Esso va ammortizzato a partire dall'anno 200x+2 e va pure considerato per il calcolo degli interessi interni sull'investimento netto per l'anno 200x+2.

GESTIONE CORRENTE 200X+1

<u>Uscite</u>	<u>Conto degli investimenti 200x+1 Progetto 2</u>		<u>Entrate</u>
Fattura 30.5.200x+1 (IVA escl.)	28'000	Contributo cant. dal fondo acque	10'000
Rettifica della riduzione della DIP Progetto 2 ²⁾	1'367	Contributo assicurazione cant. stabili	7'500
		Trasferimento a bilancio dell'investimento in corso progetto 2	11'867
	<u>29'367</u>		<u>29'367</u>

2) Determinazione della riduzione definitiva della DIP Progetto 2

<i>Investimento totale (IVA inclusa)</i>	Fattura di un artigiano 31.11.200x		fr. 21'520
	Fattura di un artigiano 30.5.200x+1		fr. 30'548
	Totale	100%	<u>fr. 52'068</u>
<i>Finanziato con ricavi esclusi dall'imposta risp. con sussidi</i>	Contributo cant. del fondo delle acque		fr. 10'000
	Contributo assicurazione cant. stabili		fr. 7'500
	Totale	33.6%	<u>fr. 17'500</u>
Riduzione:	33,6 % dell'imposta precedente 200x e 200x+1 (4'068) Progetto 2		fr. 1'367
	Deduzione: riduzione provvisoria 200x		fr. -
	Riduzione della DIP Progetto 2 da effettuare nell'anno 200x+1		<u>fr. 1'367</u>

Il conto a bilancio "Investimento in corso Progetto 2" chiude alla fine dell'anno 200x+1 con un saldo di fr. 31'867. Questo importo va trasferito alla fine dell'anno 200x+1 al conto "Immobilizzi Approvvigionamento idrico". Esso va ammortizzato a partire dall'anno 200x+2 e va pure considerato per il calcolo degli interessi interni sull'investimento netto per l'anno 200x+2.

GESTIONE CORRENTE 200X+1

Spese	Gestione corrente 200x+1		Ricavi
Prestazioni da terzi (IVA escl.)	300'000	Tasse d'utenza (IVA escl.)	420'000
Spese per il personale	105'000	Contributo assic. cant. stabili	13'000
Addebito ufficio tecnico	15'000	Interessi attivi interni conto impegni	
Ammortamenti 10 %	46'800	240'000 + 24'000 = 264'000	13'200
Int. passivi interni 5% immob.	23'400	Addebito provvisorio conto impegni	44'000
Chiusura intermedia	490'200		490'200
Riduzione della DIP secondo calcolo sottoindicato	852	Addebito supplementare conto impegni (disavanzo totale 44'852)	852
Totale	491'052	Totale	491'052

Totale spese risp. ricavi dopo la compensazione degli interessi attivi e passivi, prima della contabilizzazione della riduzione della DIP

Ricavi esclusi dall'imposta risp. sussidi	100% fr. 477'000
	2,7% fr. 13'000
Riduzione:	2,7 % dell'imposta precedente GC di fr. 27'300 (9,1 % di fr. 300'000)
	fr. 737
	2,7 % degli ammortamenti di fr. 46'800 = fr. 1'264 al 9,1 %
	fr. 115
Totale riduzione della DIP GC	fr. 852

La riduzione della DIP può venir effettuata senz'altro dopo la chiusura contabile. La contabilizzazione avverrebbe quindi nella GC dell'anno successivo (in questo caso l'addebito al conto impegni nell'anno 200x+1 sarebbe inferiore di fr. 852; la rettifica risulterebbe così nell'anno 200x+2). La riduzione va tuttavia inclusa nel rendiconto IVA per il 4° trimestre. Le differenze che risultano dal calcolo della riduzione della DIP sono trascurabili.

BILANCIO 200X+1

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
Prestazioni da terzi	27'300 Riduzione della DIP GC	852
Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI Progetto 1	Avere
Fattura di un artigiano	4'732 Riduzione della DIP definitiva CI 1)	3'980
Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI Progetto 2	Avere
Fattura di un artigiano	2'548 Riduzione della DIP definitiva CI 2)	1'367
Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Tasse d'utenza	16'380

Esempio 7**Riduzione della deduzione dell'imposta precedente in relazione a sussidi (tenuto conto di una modifica delle aliquote d'imposta)**

Il S "eliminazione acque di scarico" del Comune X procede all'ampliamento dell'impianto di depurazione. I lavori di ampliamento sono previsti per un periodo di tre-quattro anni. A preventivo, i costi di costruzione sono di 3,5 mio. di franchi (incl. IVA), di cui il Cantone si assume il 30 % ma fino a un massimo di 1,05 mio. di franchi. I sussidi cantonali vengono versati per metà all'inizio della costruzione e per metà alla presentazione della liquidazione dei lavori.

Il S "eliminazione acque di scarico" conteggia l'imposta secondo le controprestazioni convenute. Per la riduzione della DIP applica il procedimento secondo la determinazione approssimativa (☞ cifra 6.2.5.1). Dal 1° gennaio dell'anno x3 le aliquote vengono aumentate di 1,5 punti percentuali. Il conto costruzione si presenta come segue:

anno x1	fatture fornitori, IVA 7,6 % inclusa	fr.	860'800
anno x1	fatture fornitori, senza IVA	fr.	100'000
anno x2	fatture fornitori, IVA 7,6 % inclusa	fr.	774'720
anno x2	fatture fornitori, senza IVA	fr.	25'000
anno x3	fatture fornitori, IVA 7,6 % inclusa	fr.	151'020
anno x3	fatture fornitori, IVA 9,1 % inclusa	fr.	992'810
anno x4	fatture fornitori, IVA 9,1 % inclusa	fr.	796'430
Totale secondo liquidazione dei lavori presentata al Cantone			<u>fr. 3'700'780</u>

Alla luce della liquidazione dei lavori, il Cantone eroga il seguente sussidio:

30 % ma al massimo di 3,5 mio. franchi in base al preventivo	fr.	1'050'000
di cui già versati nell'anno x1	fr.	525'000
Importo residuo nell'anno x4	fr.	525'000

Proposta di soluzione:

Procedimento secondo la determinazione approssimativa (☞ cifra 6.2.5.1):

Dare	1016.x Debitore imposta precedente CI	Avere
Imposta precedente investimenti anno x1 (860'800 : 1,076 x 7,6%)	60'800	Riduzione della DIP anno x1 (525'000 : 1,076 x 7,6%)
Imposta precedente investimenti anno x2 (774'720 : 1,076 x 7,6%)	54'720	Riduzione della DIP anno x4 (Sussidio cantonale di 525'000 *)
Imposta precedente investimenti anno x3 (151'020 : 1,076 x 7,6%)	10'667	
Imposta precedente investimenti anno x3 (992'810 : 1,091 x 9,1%)	82'810	
Imposta precedente investimenti anno x4 (796'430 : 1,091 x 9,1%)	66'430	
		37'082
		41'063

*) tenuto conto del seguente calcolo

Costi totali secondo conteggio di costruzione	
incl. IVA	fr. 3'700'780 = 100,0000 %
di cui IVA 7,6 %, rispettivamente 9,1 %	fr. 275'427 = 7,4424 %

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente, ossia: 7,4424 % del sussidio di fr. 1'050'000	fr. 78'145
Riduzione eseguita nell'anno x1	<u>fr. 37'082</u>
Riduzione della DIP ancora da eseguire nell'anno x4	<u>fr. 41'063</u>

oppure

Costi totali secondo liquidazione dei lavori incl. IVA	fr. 3'700'780 = 100,0000 %
Sussidi ottenuti	fr. 1'050'000 = 28,3724 %

IVA sui costi di costruzione	fr. 275'427
------------------------------	-------------

Riduzione della DIP: 28,3724 % di fr. 275'427	fr. 78'145
Riduzione eseguita nell'anno x1	<u>fr. 37'082</u>
Riduzione della DIP ancora da eseguire nell'anno x4	<u>fr. 41'063</u>

valevole fino al 31 dicembre 2009

Allegato 6: Determinazione della riduzione della deduzione dell'imposta precedente per servizi senza finanziamento speciale (☞ cifra 6.3)

Esempio 1

S Piscina

La GC del S senza finanziamento speciale "Piscina" evidenzia i seguenti importi (salvo indicazione contraria, tutti gli importi sono intesi IVA esclusa; i documenti adempiono i requisiti secondo l'art. 37 LIVA):

Situazione dei singoli conti prima della chiusura contabile rispettivamente della riduzione della DIP

341 Piscina

CONTO AMMINISTRATIVO

Spese	Gestione corrente	Ricavi	
Spese per il personale (senza IVA)	845'000	Entrate piscina coperta	280'708
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	573'538	Entrate piscina all'aperto	224'686
Spese diverse (IVA 2,4 % escl.)	125'525	Entrate solarium	37'045
Spese diverse (senza IVA)	18'678	Ricavi vendite (negozi)	55'754
		Entrate scivolo	15'145
		Entrate cabine telefoniche	3'717
		Addebito al S scuola	92'937
		Affitto ristorante	101'220
		Disavanzo a carico del Comune	751'529

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente 7,6 %		43'589	
Imposta precedente 2,4 %		3'013	
Dare	2009.x Creditore	IVA	Avere
		Imposta dovuta 7,6 %	53'959

Per quanto riguarda la riduzione della DIP va innanzitutto precisato che gli investimenti di questo S sono finanziati con mezzi non vincolati, ragion per cui non vi è alcun diritto alla DIP sugli investimenti (☞ cifra 6.3.1). Nella GC del S "Piscina" non sono quindi contabilizzati né gli ammortamenti né gli interessi calcolatori sugli investimenti.

La parte deducibile dell'imposta precedente della GC va determinata secondo la **chiave di riparto calcolata in base alla cifra d'affari**. L'affitto del ristorante è escluso dall'IVA in quanto non si è optato per la relativa imposizione. La copertura del disavanzo da parte del Comune è considerato un sussidio secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA. Gli altri ricavi sono imponibili all'IVA all'aliquota normale.

La piscina non viene messa a disposizione alle scuole ad uso esclusivo, ragion per cui l'addebito al S scuola (o il contributo del consorzio scolastico) costituisce una controprestazione imponibile. La cifra d'affari determinante (compreso il disavanzo a carico del Comune) per il calcolo della riduzione della DIP ammonta a 1'562'741 franchi. I ricavi imponibili ammontano a 709'992 franchi e rappresentano il 45,43 % della cifra d'affari determinante. L'imposta precedente di 46'602 franchi va di conseguenza ridotta del 54,57 %.¹⁹

Situazione al momento della chiusura contabile (dopo la riduzione della DIP)

CONTO AMMINISTRATIVO

Spese	Gestione corrente	Ricavi	
Spese per il personale (senza IVA)	845'000	Entrate piscina coperta	280'708
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	573'538	Entrate piscina all'aperto	224'686
Spese diverse (IVA 2,4 % escl.)	125'525	Entrate solarium	37'045
Spese diverse (senza IVA)	18'678	Ricavi vendite (negozi)	55'754
		Entrate scivolo	15'145
		Entrate cabine telefoniche	3'717
		Addebito al S scuola	92'937
		Affitto ristorante	101'220
		Disavanzo a carico del Comune	751'529
	<u>1'562'741</u>		<u>1'562'741</u>

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente 7,6 %	43'589	Riduzione della DIP ¹⁾	25'430
Imposta precedente 2,4 %	3'013		
Dare	2009.x Creditore	IVA	Avere
		Imposta dovuta 7,6 %	53'959

1) $(43'589 + 3'013) \cdot 54,57 \%$

Se la riduzione della DIP nella GC per l'affitto e per la copertura del disavanzo da parte del Comune è contabilizzata nello stesso esercizio, il disavanzo aumenta di 25'580 franchi (importo corrispondente alla riduzione della DIP effettuata), passando da 751'529 franchi a 776'959 franchi. Un'ulteriore riduzione della DIP non è necessaria.

19 L'affitto va integrato nella cifra d'affari determinante per il calcolo della chiave di riparto della riduzione della DIP. La riduzione della DIP non può essere effettuata applicando la semplificazione dello 0,07 % prevista per le attività escluse dall'IVA provenienti da attività accessorie (cfr opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione").

Esempio 2

S Pista di ghiaccio

Il S senza finanziamento speciale "Pista di pattinaggio" evidenzia i seguenti importi (salvo indicazione contraria, tutti gli importi sono intesi IVA esclusa; i documenti adempiono i requisiti secondo l'art. 37 LIVA):

Situazione dei singoli conti prima della chiusura contabile rispettivamente della riduzione della DIP

343 Pista di ghiaccio

CONTO AMMINISTRATIVO

Uscite	Conto degli investimenti		Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % inclusa) 1)	700'000	Entrate	0
Spese	Gestione corrente		Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	300'000	Entrate (IVA 7,6 % escl.)	743'494
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	278'810	Disavanzo	135'316
Ammortamenti/interessi interni	300'000		

¹⁾ Gli investimenti comprendono l'IVA, in quanto il S senza finanziamento speciale non hanno di regola diritto alla DIP (cfr. cifra 6.3.1).

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore	Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente 7,6 %	21'190		
Dare	2009.x Creditore IVA		Avere
		Imposta dovuta 7,6 %	56'506

Benché il S "Pista pattinaggio" non sia gestito con il sistema del finanziamento speciale, vengono contabilizzati interessi interni e ammortamenti. L'eliminazione di queste posizioni trasforma il disavanzo risultante dalla GC in un avanzo d'esercizio. La riduzione della DIP va calcolata secondo la cifra 6.3.1:

Riassunto della GC con il CI:

Spese per il personale	fr.	300'000	
Uscite CI gravate d'IVA (IVA inclusa)	fr.	700'000	
Spese GC gravate d'IVA (IVA esclusa)	fr.	278'810	
Eliminazione ammortamenti e interessi	fr.	0	
Totale spese	fr.	1'278'810	(100,00 %)
Ricavi imponibili (IVA escl.)	fr.	743'494	(58,14 %)
Sottocopertura	fr.	535'316	(41,86 %)

L'imposta precedente della GC per un totale di 21'190 franchi va quindi ridotta del 41,86 % (fr. 8'870). L'imposta precedente del CI di 49'442 franchi è deducibile nella misura del 58,14 % (fr. 28'746).

**Situazione al momento della chiusura contabile
(dopo la riduzione della DIP)**

CONTO AMMINISTRATIVO

Uscite	Conto degli investimenti		Entrate
Investimenti (IVA 7,6 % inclusa)	700'000	DIP ammessa ¹⁾	28'746
		Investimento netto (attivazione)	671'254
	<u>700'000</u>		<u>700'000</u>

Spese	Gestione corrente		Ricavi
Spese per il personale (senza IVA)	300'000	Entrate (IVA 7,6 % escl.)	743'494
Spese diverse (IVA 7,6 % escl.)	278'810	Disavanzo	135'316
Ammortamenti/interessi interni	<u>300'000</u>		
	<u>878'810</u>		<u>878'810</u>

BILANCIO

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente CI	Avere
DIP ammessa ¹⁾	28'746	

Dare	1016.x Debitore Imposta precedente GC	Avere
Imposta precedente 7,6 %	21'190	Riduzione della DIP ²⁾
		8'870

Dare	2009.x Creditore IVA	Avere
	Imposta dovuta 7,6 %	56'506


1) 49'442 * 58,14 %

2) 21'190 * 41,86 %


Se la riduzione della DIP per la copertura del disavanzo da parte del Comune è contabilizzata nello stesso esercizio, il disavanzo aumenta di 8'870 franchi (importo corrispondente alla riduzione della DIP effettuata), passando da 135'316 franchi a 144'186 franchi, mentre la sottocopertura passerebbe a 544'186 franchi. Un'ulteriore riduzione della DIP non è necessaria.

Allegato 7: Riassunto schematico delle diverse fattispecie di consumo proprio in relazione a lavori su costruzioni


a) Consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA e metodo di rendiconto effettivo



b) Consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LIVA e metodo di rendiconto effettivo



c) Consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 LIVA con l'applicazione del metodo delle aliquote saldo



Allegato 8: Riassunto delle caratteristiche più importanti dei servizi con e senza finanziamento speciale con le rispettive conseguenze fiscali IVA

S con finanziamento speciale	S senza finanziamento speciale
Base legale necessaria	
Di regola autofinanziato con tasse vincolate a scopi determinati	Non finanziato esclusivamente o in modo preponderante con tasse vincolate a scopi determinati
Deduzione dell'imposta precedente sugli investimenti (eventualmente riduzione della DIP per l'ottenimento di sussidi o per la realizzazione di cifre d'affari escluse dall'imposta)	Nessuna deduzione dell'imposta precedente ammessa sugli investimenti, in quanto questi ultimi non sono finanziati da tasse vincolate a scopi determinati
Deduzione dell'imposta precedente sulle spese della GC	Deduzione dell'imposta precedente sulle spese della GC
Interessi e ammortamenti sono registrati nella GC	Interessi e ammortamenti non vanno registrati nella GC
Cifre d'affari escluse dall'IVA nonché contributi o coperture di disavanzi da parte della collettività pubblica comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente della GC e un'ulteriore riduzione della deduzione dell'imposta precedente sugli ammortamenti	Cifre d'affari escluse dall'IVA nonché contributi o coperture di disavanzi da parte della collettività pubblica comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente della GC
Trattamento degli avanzi d'esercizio nella GC: per gli avanzi d'esercizio vanno effettuate le medesime rettifiche come per gli ammortamenti (☞ cifra 6.2.5.2 nonché gli esempi 2 e 3 nell'allegato 5)	In caso di avanzi d'esercizio nella GC, il CI e la GC possono venir riassunti. Con questa procedura è possibile dedurre l'imposta precedente anche su una parte del CI, in quanto nel rispettivo anno gli investimenti sono finanziati parzialmente dalla GC (☞ cifra 6.3.1 nonché l'esempio 2 nell'allegato 6)

Vale
31

Allegato 9: Risposte e domande ricorrenti

Le prestazioni qui di seguito definite “attività sovrana” non soggiacciono all’IVA soltanto se sono adempite le condizioni stabilite alla cifra 1.2.

1. Ispezione delle carni

L’ispezione permanente delle carni in base alle disposizioni della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0) è considerata un’attività sovrana e non soggiace all’IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA).

La rifatturazione ai destinatari delle tasse per il controllo degli animali da macello e delle carni effettuato da un macello è imponibile all’aliquota ridotta come la macellazione del bestiame.

2. Controllo delle derrate alimentari

L’attività dei laboratori cantonali secondo le disposizioni della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0) è considerata un’attività sovrana. In questa categoria rientrano le ricerche chimiche, fisiche e batteriologiche sulle derrate alimentari e sui beni d’uso e di consumo (art. 23 cpv. 1 LIVA). Le relative controprestazioni non soggiacciono all’IVA.

Sono tuttavia imponibili all’aliquota normale le ricerche sulle derrate alimentari, le prove dell’acqua ecc. che i laboratori cantonali non eseguono sulla base di una disposizione sovrana (per esempio su incarico di ditte, privati, Comuni).

3. Collaudi dei veicoli a motore

I collaudi ufficiali dei veicoli a motore eseguite dai servizi cantonali della circolazione sono considerati attività sovrane e non soggiacciono all’IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA).

4. Navigazione

Le tasse del servizio navigazione della sezione della circolazione per le ispezioni dei natanti (prima immatricolazione, collaudo) sono considerate atto sovrano e non soggiacciono all’IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA).

La prima e le successive misurazioni dei natanti effettuate dall’autorità competente sono pure considerate attività sovrane. Le relative tasse non soggiacciono all’IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA).

L’accertamento della portata da parte degli esperti giurati dei pesi e delle misure è per contro imponibile all’aliquota normale.

5. Antenne per telefonia mobile

La concessione del diritto di attraversare un fondo con cavi per la trasmissione di dati o di erigere e gestire impianti per la telecomunicazione tipo antenne per la telefonia mobile è di principio una prestazione di servizi in conformità degli articoli 7 rispettivamente 14 capoverso 3 LIVA. Per contro, se tale diritto è iscritto a

registro fondiario o è inteso come diritto di attraversamento con condotte (vedi art. 676 CC), si tratta di un diritto reale su un fondo escluso dall'IVA.

Se in relazione a questo diritto viene messo a disposizione un locale (in cui si trovano gli impianti necessari per il funzionamento dell'antenna di telefonia mobile) accessibile liberamente per l'uso esclusivo, si verifica complessivamente una locazione di una parte d'immobile esclusa dall'IVA.

6. **Servizio veterinario**

Le tasse per le autorizzazioni dell'ufficio veterinario (p. es. per la tenuta di animali, il commercio di animali, la pubblicità con animali) valgono atto sovrano. Sono tuttavia imponibili all'aliquota normale le autenticazioni dei certificati, il rilascio di certificati, i marchi auricolari, le consulenze, le perizie, le prestazioni della ricerca e le analisi dei laboratori. La consegna di stampati è pure imponibile (a certe condizioni all'aliquota ridotta).

7. **Pesca / patenti di pesca**

Le tasse per le patenti di pesca non soggiacciono all'IVA, se vengono riscosse dalle collettività pubbliche (art. 23 cpv. 1 LIVA). Lo stesso vale se gli affittuari di acque pubbliche rilasciano tali patenti, a condizione che le tasse per le patenti siano stabilite o autorizzate dalla collettività pubblica che affitta le acque pubbliche.

Le tasse per le autorizzazioni di pesca nelle acque private sono per contro imponibili all'aliquota normale.

L'affitto di acque correnti o stagnanti per la pesca è escluso dall'IVA (art. 18 n. 20 LIVA).

8. **Tasse d'utilizzo per le acque freatiche e le acque di superficie**

Le tasse riscosse dalle collettività pubbliche in base a una legge per la concessione del diritto all'utilizzo delle acque freatiche e delle acque di superficie non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA). Trattasi in particolare dei prelievi tramite pompaggio dell'acqua da laghi, fiumi e ruscelli o dell'acqua freatica per l'irrigazione di campi o per il raffreddamento di stabili o macchine. Lo stesso vale se una collettività pubblica concede il diritto al recupero di calore con una pompa di calore.

9. **Tutela**

Le prestazioni effettuate dall'autorità di tutela secondo gli articoli 360 segg. CC e la gestione patrimoniale secondo l'articolo 401 CC non soggiacciono all'IVA. Tuttavia, la gestione patrimoniale delegata a un terzo (p. es. una banca) è imponibile all'aliquota normale per quest'ultimo.

La mercede alla quale il tutore, assistente o curatore eletto ha diritto (art. 416 segg. CC) in cambio delle sue prestazioni di cura al tutelato non soggiace all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA).

Le tasse dell'autorità tutoria per le divisioni ereditarie (p. es. per tutelati decessi) non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA). La divisione ereditaria effettuata da un terzo è imponibile all'aliquota normale per quest'ultimo.

10. **Diverse attività sovrane rispettivamente ricavi realizzati con attività sovrane**

Controllo abitanti Stato civile (Amministrazione generale)	Rilascio di: <ul style="list-style-type: none"> - libretti di famiglia - atti d'origine - carte d'identità - ricevute per documenti depositati - certificati di domicilio
Autorità giudiziaria	Tasse di naturalizzazione Tasse di giustizia Spese d'esecuzione e fallimenti Tasse d'espropriazione Attività del giudice di pace
Giustizia	Brevetti di avvocati e notai Tasse del registro di commercio (iscrizioni ed estratti) Tasse del registro fondiario: <ul style="list-style-type: none"> - iscrizioni / estratti registro fondiario - avvisi di trasferimento di proprietà e di assunzione di debito al creditore con pegno immobiliare - estratti del catasto
Polizia del commercio	Patente per esercizi pubblici Patente per la mescolta di bevande Permessi di commercio Patente per il commercio di bestiame
Polizia stranieri / passaporti	Permessi di dimora e di domicilio Rilascio di passaporti
Circolazione stradale / navigazione	Imposta di circolazione Imposta di navigazione
Polizia	Multe in genere: <ul style="list-style-type: none"> - multe per parcheggio abusivo - infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale Autorizzazioni per distributori automatici Multe e avvertimenti della polizia sanitaria Tasse della polizia del fuoco Tasse per: <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazioni per vendite speciali - aree riservate alle bancarelle - permessi di polizia per manifestazioni, dimostrazioni e simili - proroga dell'orario di chiusura - permessi per l'acquisto di armi Rilascio di cedole di veleno Rilascio di patenti per la pesca e la caccia Tasse d'occupazione per circhi e altre manifestazioni Tasse d'occupazione di posti per tassi e autorizzazioni d'esercizio
Ispettorato del lavoro	Rilascio di permessi di lavoro

Contribuzioni e finanze	Imposta sui cani Rilascio di certificati di tassazione
Costruzioni	Permessi di costruzione Esecuzione di controlli sui cantieri Emissione di decisioni
Protezione civile	Contributi sostitutivi e tasse sui permessi di costruzione di rifugi
Sepoltura	Tasse di sepoltura, tasse per i loculi cinerari
Successioni	Allestimento degli elenchi degli eredi Rilascio di certificati ereditari Rilascio di attestazioni per la devoluzione dell'eredità Provvedimenti conservativi Apposizione dei sigilli

11. Avvisi AVS

Le indennità corrisposte dalle casse di compensazione all'amministrazione delle contribuzioni per la stesura di avvisi AVS non soggiacciono all'IVA.

12. Notai pubblici / Cancellerie di Stato

Di regola, le prestazioni dei notai pubblici sono imponibili all'aliquota normale. Ciò vale per esempio per le attestazioni, le autenticazioni, l'elaborazione di contratti, la costituzione di cartelle ipotecarie, le consulenze e la gestione patrimoniale (art. 23 cpv. 2 lett. m LIVA).

Le seguenti prestazioni non soggiacciono all'IVA in quanto considerate attività sovrane:

- tenuta dei registri pubblici (registro fondiario, registro di commercio, registro dello stato civile, ecc.);
- allestimento di certificati ereditari;
- provvedimenti conservativi notarili.

Le certificazioni eseguite dalle Cancellerie di Stato²⁰ soggiacciono di regola all'IVA (p. es. certificazioni notarili e legalizzazioni). Le legalizzazioni devono essere "controcertificate" presso le ambasciate o i consolati competenti. Ciò non è però il caso per i documenti destinati ai Paesi che hanno aderito alla Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (paesi postillanti) conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961, in quanto detti documenti vengono "controcertificati" con il timbro di postilla internazionale. Gli emolumenti per queste controcertificazioni non soggiacciono all'IVA.²¹

20 Presso la Confederazione la Cancelleria federale, nel Cantone di Glarona la "Regierungskanzlei", nel Cantone di Basilea Campagna la "Landeskanzlei", nel Cantone di Appenzello Esterno la "Kantonskanzlei", nel Cantone di Appenzello Interno la "Ratskanzlei", nel Cantone di Argovia il "Pass- und Patentamt".

21 Precisazione della prassi

13. Emolumenti e tasse di naturalizzazione

Gli emolumenti e le tasse di naturalizzazione non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA).

14. Antenne collettive / televisione via cavo

Gli introiti derivanti dalla gestione di antenne collettive e dalla televisione via cavo sono imponibili all'aliquota normale.

15. Registro fondiario

Gli emolumenti per le operazioni del registro fondiario (iscrizioni ed estratti) non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA). Ciò vale pure per le tasse in relazione alle pubblicazioni obbligatorie se sono fatturate dal registro fondiario assieme alle tasse per l'iscrizione. Per contro, in caso di consultazione a pagamento tramite internet o in caso d'informazione tramite un numero telefonico a pagamento, vi è una prestazione imponibile all'aliquota normale.²²

Sono per contro imponibili all'aliquota normale le attività notarili, per esempio la collaborazione per la stesura di contratti di compravendita, le perizie su negozi giuridici, la redazione, la modifica o l'annullamento nonché l'autenticazione di cartelle ipotecarie.

Le spese di porto, le spese per telefax e telefono rifatturate sono imponibili se sono in relazione a prestazioni che soggiacciono all'IVA.

16. Registro di commercio

Le tasse del registro di commercio per le iscrizioni, gli estratti e gli attestati non soggiacciono all'IVA (attività sovrana secondo l'art. 23 cpv. 1 LIVA). Per contro, in caso di consultazione a pagamento tramite internet, vi è una prestazione imponibile all'aliquota normale.²³

Sono imponibili all'aliquota normale le prestazioni effettuate a titolo oneroso che vanno al di là dei compiti legali, quali gli esami preliminari di bozze per statuti e ragioni sociali, la consulenza inerente alla redazione di iscrizioni al registro di commercio, le autenticazioni di firme personali o aziendali nonché il rilascio di informazioni telefoniche.

17. Estratti dai registri ufficiali

Le tasse per gli estratti dai registri ufficiali non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA) se si tratta di informazioni singole. Informazioni rilasciate sotto forma di elenchi (p. es. elenchi di indirizzi) sono imponibili all'aliquota normale come pure la consultazione elettronica a pagamento.²⁴

²² Precisazione della prassi

²³ Precisazione della prassi

²⁴ Precisazione della prassi

18. Permessi di esercitare la professione, concessioni d'esercizio

Le tasse per le concessioni d'esercizio – vale a dire le tasse d'autorizzazione che la collettività pubblica richiede per l'esercizio di un'azienda – non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA). Ciò vale anche per le tasse che l'autorità cantonale richiede per l'esercizio di una professione.

19. Polizia

Le controprestazioni riscosse per le deviazioni di traffico, l'accompagnamento di manifestazioni e il traffico accompagnato nonché la commutazione degli allarmi antifurto e antincendio collegati con la polizia sono imponibili all'aliquota normale. Sono pure imponibili le indennità contrattuali supplementari per falsi allarmi di tali impianti.

Le ricerche di tecnica criminale e le perizie per altri corpi di polizia e tribunali non soggiacciono all'IVA. Per contro, sono imponibili all'aliquota normale le perizie fatte a titolo oneroso per terzi (p. es. compagnie di assicurazione).

La consegna di verbali (in caso di incidenti, furti, ecc.) alle parti coinvolte o alle loro assicurazioni non sono considerate perizie. La rispettiva controprestazione non soggiace all'IVA.²⁵

I servizi di picchetto della polizia sanitaria in occasione di manifestazioni sono esclusi dall'IVA (art. 18 n. 3 e 7 LIVA).

20. Pompieri / servizio sinistri / incidenti petroliferi / servizi d'intervento all'interno di aziende

La commutazione degli allarmi antincendio collegati con la centrale operativa dei pompieri è imponibile all'aliquota normale.

Gli indennizzi ai pompieri per gli interventi in caso di catastrofe (p. es. inondazioni, intemperie, incendi, incidenti petroliferi) non soggiacciono all'IVA.

Gli introiti per gli altri interventi (p. es. traino di veicoli, ricupero di persone dagli ascensori, distruzione di nidi di vespe, guardia del fuoco in occasione di manifestazioni festive) sono tuttavia imponibili all'aliquota normale.

Imprese con servizi d'intervento propri (p. es. servizi antincendio/d'intervento in caso di incidente chimico) possono dedurre l'imposta precedente sui rispettivi costi in conformità dell'articolo 38 capoverso 2 LIVA. I contributi dei poteri pubblici (assicurazione cantonale degli stabili, Comune, Cantone), elargiti per l'acquisto di installazioni o per la gestione di questi servizi d'intervento, non sono imponibili. Si tratta di sussidi/contributi dei poteri pubblici secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA, che comportano una riduzione proporzionale della DIP (art. 38 cpv. 8 LIVA).

²⁵ Precisazione della prassi

Se questi servizi d'intervento sono convocati in caso di catastrofe al di fuori dell'azienda, le indennità eventualmente corrisposte sono imponibili all'aliquota normale, anche se sono obbligati per legge a eseguire simili prestazioni di soccorso (art. 8 LIVA).²⁶

21. **Prevenzione degli incendi; tasse e contributi sugli idranti, contributi di estinzione ecc.**

a) **Indennità riscosse presso i proprietari di stabili (tasse e contributi per idranti)**

I contributi di estinzione non soggiacciono all'IVA se sono riscossi per tutti gli immobili situati nella zona d'estinzione e non solamente per gli immobili allacciati alla rete di approvvigionamento idrico. Non è ammessa la DIP sulle spese finanziate con i contributi di estinzione non imponibili (art. 38 cpv. 4 LIVA).

In caso di dubbio, l'AFC rilascia ulteriori informazioni sulla base di richieste scritte accompagnate dal regolamento sull'approvvigionamento idrico.

b) **Indennità dell'assicurazione cantonale degli stabili**

Le indennità dell'assicurazione cantonale degli stabili per gli idranti e per le condotte idriche sono considerate sussidi secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA. I costi finanziati con queste indennità non legittimano la DIP (art. 38 cpv. 8 LIVA).

c) **Addebiti del S "Approvvigionamento idrico" al S "Polizia del fuoco"**

L'addebito unico o annuale delle tasse sugli idranti e dei contributi d'estinzione da parte del S "Approvvigionamento idrico" al S "Polizia del fuoco" è imponibile all'aliquota normale solo se il S "Approvvigionamento idrico" effettua prestazioni del medesimo genere (installazioni sanitarie) a terzi che non sono collettività pubbliche, nella misura in cui il limite del 50 % è superato (art. 23 cpv. 3 LIVA). L'imposta precedente per le spese che sono finanziate con queste risorse è deducibile unicamente se gli addebiti agli altri S sono imponibili all'IVA.

Se questi importi non devono essere imposti, occorre procedere a un'oggettiva riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente.

A titolo di determinazione approssimativa, il S "Approvvigionamento idrico" può imporre all'aliquota normale l'importo addebitato al S "Polizia del fuoco". Sul giustificativo d'addebito **non** può però fare riferimento all'IVA. Con questa procedura non occorre più procedere alla riduzione della DIP. La determinazione approssimativa va applicata almeno durante un anno civile.²⁷

26 Precisazione della prassi

27 Precisazione della prassi

22. Tasse di allacciamento

Le tasse di allacciamento (o anche p. es. le tasse complementari dovute in caso di lavori di ristrutturazione, ampliamenti e, in generale, per le nuove stime immobiliari), sono imponibili all'IVA alla corrispondente aliquota (acqua in condotte: aliquota ridotta; acque di scarico, elettricità, gas, televisione via cavo ecc.: aliquota normale).

☞ Per quanto concerne i contributi di costruzione e di miglioria si rimanda al N. 23.

Procedimento in occasione di aumenti delle aliquote d'imposta:

Le tasse di allacciamento provvisorie (vale a dire se la stima immobiliare definitiva non è ancora disponibile), fatturate entro il termine utile stabilito dal Consiglio federale per gli allacciamenti effettuati prima dell'aumento delle aliquote, sono imponibili alle aliquote finora in vigore. La fattura definitiva allestita dopo il periodo citato (vale a dire dopo la stima immobiliare definitiva) è imponibile alla medesima aliquota della fattura provvisoria. Non si tratta quindi di una fatturazione tardiva, bensì di una rettifica della fattura provvisoria.

23. Urbanizzazione del terreno

Si è in presenza di un'urbanizzazione di un terreno edificabile (urbanizzazione grezza) quando i terreni vengono collegati alle vie d'accesso, alle condotte, canalizzazioni, ecc. Con questa urbanizzazione il terreno aumenta di valore. Questi lavori di urbanizzazione sono di regola eseguiti dal S del Comune o dal proprietario stesso.

Quando i lavori di urbanizzazione sono eseguiti dal Comune stesso o, su mandato, da terzi (che fatturano al Comune la relativa prestazione), la relativa fatturazione da parte del Comune ai proprietari dei fondi (p. es. contributi di miglioria o di costruzione) non soggiace all'IVA. Infatti, i proprietari dei fondi sono obbligati per legge al pagamento, pur non essendo i committenti o i mandanti delle prestazioni.

Nelle fatture ai proprietari dei fondi non si può quindi indicare l'IVA. I costi per l'urbanizzazione dei terreni finanziati con questi contributi non legittimano il Comune alla DIP (art. 38 cpv. 4 LIVA).

In caso di modifica dell'utilizzazione di beni immobili questi contributi di miglioria fanno parte del valore del terreno.

Se il Comune autorizza il proprietario stesso a eseguire i lavori di urbanizzazione grezza del terreno edificabile e quest'ultimo affida l'esecuzione a terzi, egli non è legittimato a dedurre l'imposta precedente su queste prestazioni di terzi. Di regola dopo l'urbanizzazione, le strutture (strade, condotte dell'acqua e delle canalizzazioni) sono trasferite a titolo gratuito al Comune.

Se il proprietario esegue i lavori di urbanizzazione in proprio, si è in presenza di consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera b LIVA.²⁸

☞ Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle tasse di allacciamento per l'acqua, le acque di scarico, l'elettricità ecc. vedi N. 22.

24. **Sezione opere del genio civile, ufficio tecnico**

I lavori di manutenzione delle strade e piazze private effettuati a titolo oneroso (p. es. pulizia di strade, sgombero neve) sono imponibili all'aliquota normale.

Se dette prestazioni vengono effettuate per altre collettività pubbliche, le cifre d'affari vanno imposte soltanto se le prestazioni del medesimo genere vengono effettuate anche a terzi che non sono collettività pubbliche.

La manutenzione delle strade "per proprio conto", vale a dire a carico del conto preventivo del S che esegue la prestazione (p. es. magazzino comunale) non è imponibile a titolo di consumo proprio e non fa parte della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento.

25. **Strade nazionali e cantonali**

Le indennità versate dalla Confederazione ai Cantoni per la manutenzione stradale e per la sorveglianza delle strade nazionali non soggiacciono all'IVA. Lo stesso vale per le indennità versate da un Cantone a un Comune per la manutenzione di strade cantonali sul territorio comunale.

Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria valevole da 1° gennaio 2008 (NPC), la Confederazione diventa il nuovo proprietario delle strade nazionali ed è quindi competente per la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di queste strade.

La Confederazione procederà secondo criteri economici alla ripartizione della rete viaria nazionale in entità territoriali e appalta tali entità per l'esercizio o trasferisce tali compiti concludendo accordi di prestazioni con i Cantoni o con enti responsabili da essi costituiti.

Le prestazioni che la Confederazione acquista dai Cantoni o da enti responsabili di diritto pubblico da essi costituiti non sono imponibili nell'ambito dell'articolo 23 capoverso 3 LIVA, se non sono effettuate prestazioni del medesimo genere a terzi che non sono collettività pubbliche. Se vengono effettuate prestazioni del medesimo genere, le stesse possono comportare l'assoggettamento soggettivo del S del Cantone o degli enti responsabili da esso costituito. In questo caso, i ricavi provenienti da queste prestazioni sono imponibili all'aliquota normale.²⁹

28 Precisazione della prassi

29 Adeguamento in considerazione delle modifiche nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria (NPC), valevole dal 1° gennaio 2008

26. Allacciamenti stradali

La costruzione a titolo oneroso di vie d'accesso e di posteggi eseguita dal Cantone o dal Comune sul fondo di un committente privato è imponibile all'aliquota normale.

Per contro, non soggiacciono all'IVA i contributi di miglioria che le collettività pubbliche mettono in conto ai proprietari dei fondi in relazione all'urbanizzazione del terreno. In tal caso, la committente è difatti la collettività pubblica medesima (☞ N. 23)

Lo stesso vale per gli importi che la collettività pubblica mette in conto, in relazione al permesso di costruzione, a un singolo committente per costi supplementari riguardanti l'urbanizzazione del terreno. Non vi è uno scambio di prestazioni tra la collettività pubblica e il committente. I costi messi in conto dalla collettività pubblica al committente non soggiacciono all'IVA. La collettività pubblica non è legittimata alla DIP gravante le relative spese (art. 38 cpv. 4 LIVA).

Esempio

In seguito all'insediamento di un nuovo centro commerciale, il Comune è obbligato a realizzare una rotonda. I relativi costi vanno interamente o parzialmente a carico del proprietario del centro commerciale. La rifatturazione di questi costi non soggiace all'IVA, in quanto trattasi di costi di urbanizzazione in relazione al rilascio della licenza edilizia.

27. Posa di nuove condotte

A causa del forte incremento del traffico, una collettività pubblica è intenzionata ad allargare una strada esistente. Nell'immediata vicinanza della strada è posata una condotta del gas. A suo tempo, la società del gas aveva ottenuto il diritto di condotta (intavolato nel registro fondiario) dal proprietario del fondo.

La collettività pubblica acquista il terreno lungo la strada sul quale grava il diritto di condotta. La collettività pubblica, per far rinunciare la società del gas al diritto di condotta, concede o fa concedere un nuovo diritto di condotta sul terreno adiacente. Inoltre, la collettività pubblica si obbliga a sopportare i costi per la posa della nuova condotta.

L'indennizzo che la collettività pubblica versa alla proprietaria della condotta del gas per la posa della nuova condotta è considerato un risarcimento del danno propriamente detto e non soggiace all'IVA. La società del gas ha diritto alla DIP gravante i costi per la nuova posa, in quanto la condotta è utilizzata per scopi imponibili. La controprestazione per la rinuncia al diritto di condotta è esclusa dall'IVA.

28. Irrigazione

La controprestazione per il prelievo di acqua da condotte chiuse o aperte per l'irrigazione di campi, vigneti ecc. (canali d'irrigazione o simili) è imponibile all'aliquota ridotta.

29. Stima immobiliare

Gli estimatori di edifici nominati dalle autorità politiche competenti, che si occupano delle stime immobiliari per l'assicurazione cantonale degli stabili, sono considerati persone dipendenti. La retribuzione degli estimatori di edifici eletti da parte dell'assicurazione cantonale degli stabili non soggiace quindi all'IVA.

La comunicazione dei valori assicurativi di un immobile da parte dell'assicurazione cantonale degli stabili all'amministrazione cantonale delle contribuzioni e ai Comuni per la determinazione del valore di stima ufficiale è considerata un'attività sovrana. Eventuali tasse riscosse dall'assicurazione cantonale degli stabili non soggiacciono quindi all'IVA.

Le stime immobiliari, le perizie e simili effettuate dalle collettività pubbliche a terzi sono imponibili all'aliquota normale. Ciò vale anche per le informazioni sugli immobili rilasciate a terzi.

30. Controllo degli impianti elettrici interni³⁰

I controlli saltuari effettuati con il proprio personale dall'ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ispettorato) secondo l'articolo 39 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) sono considerati attività sovrane, anche se vengono accertati difetti e i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario dell'impianto. Le prestazioni fatturate (senza l'eventuale rimozione del difetto) non vanno imposte e l'imposta precedente che grava le prestazioni antecedenti non è deducibile.

Per contro, i controlli saltuari effettuati con il proprio personale dai gestori di rete ai precitati impianti secondo l'articolo 39 capoverso 1 OIBT non sono considerati attività sovrane. I costi relativi a questi controlli che il gestore di rete fattura al proprietario degli impianti o ad altri soggetti sono imponibili all'aliquota normale.

Se l'ispettorato o i gestori di rete incaricano un terzo di eseguire detti controlli, le relative prestazioni sono imponibili all'aliquota normale. Il gestore di rete contribuente è legittimato a dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'IVA gravante le prestazioni del terzo.

³⁰ Nuovo testo a seguito della modifica della base legale (OIBT; RS 734.27)

31. **Misurazioni ufficiali**

Sono considerate misurazioni ufficiali secondo il CC le misurazioni catastali per l'impianto e la tenuta del registro fondiario riconosciute dalla Confederazione. Sono componenti della misurazione ufficiale:

- i punti fissi e i segni di terminazione;
- il catalogo dei dati di base;
- il piano per il registro fondiario e gli altri estratti del catalogo dei dati di base allestiti per la tenuta del registro fondiario;
- i documenti tecnici da allestire;
- le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

a) Contributi della Confederazione e dei Cantoni (p. es. in relazione alla prima misurazione)

I contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni e Comuni per i costi del primo rilevamento, del rinnovamento e della tenuta a giorno periodica non soggiacciono all'IVA, in quanto si tratta di sussidi secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA. I contributi che i proprietari di fondi sono obbligati a versare ai Comuni per legge (art. 49 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale [OMU]; RS 211.432.2) non soggiacciono all'IVA.

Tali prestazioni non soggiacciono all'IVA se sono effettuate dal geometra dipendente del S competente.

Il geometra indipendente incaricato dal Comune di eseguire le prestazioni deve imporre le relative controprestazioni all'aliquota normale. Le prestazioni affidate all'ufficio cantonale delle misurazioni vanno imposte da quest'ultimo soltanto se esegue prestazioni del medesimo genere (prestazioni di misurazione) anche a terzi che non sono collettività pubbliche e se i limiti determinanti vengono superati (art. 23 LIVA).

Il Comune non è legittimato alla DIP per queste prestazioni.

b) Contributi da chi ha causato i costi (p. es. in relazione alla tenuta a giorno permanente)

Le cifre d'affari provenienti dai costi della tenuta a giorno periodica che i Comuni o i Cantoni fatturano, in base all'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 2006 sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU; RS 211.432.27), a chi (p. es. committenti o proprietari dei fondi) ha causato i costi sono imponibili all'aliquota normale.

I Comuni o i Cantoni possono dedurre l'imposta precedente gravante i costi per la tenuta a giorno periodica, a condizione che i costi siano trasferiti interamente a chi li ha causati.

c) Prestazioni effettuate da geometri indipendenti

Tutte le prestazioni effettuate a titolo oneroso dai geometri indipendenti sono imponibili all'aliquota normale. Fanno parte della controprestazione imponibile anche le tasse cantonali (p. es. emolumenti cantonali per la riproduzione di dati della misurazione ufficiale) rifatturate dal geometra. I costi in relazione a queste prestazioni legittimano il geometra alla DIP.

d) Emolumenti per richieste e riproduzioni

(art. 12 dell'ordinanza del 9 settembre 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale [ORDMU]; RS 510.622)

L'emolumento riscosso dall'autorità competente per la riproduzione di dati è imponibile all'aliquota normale (art. 12 cpv. 1 ORDMU).

I versamenti dei Cantoni alla Confederazione secondo l'articolo 12 capoverso 2 ORDMU costituiscono dei rimborsi di sussidi alla Confederazione e non sono imponibili.

La quota dell'emolumento per la riproduzione, compresa nel rimborso alla Confederazione, è un fattore di costo interamente soggetta all'IVA (non si tratta di un tributo di diritto pubblico secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera a LIVA).

32. Energia gratuita e a tariffa preferenziale

I gestori degli impianti idroelettrici devono versare una concessione per i diritti d'acqua (canone per i diritti d'acqua) ai Comuni di ubicazione degli impianti. La controprestazione per la concessione non soggiace all'IVA per i Comuni di ubicazione degli impianti (art. 23 cpv. 1 LIVA). Una parte del canone per i diritti d'acqua è compensata con le forniture di energia gratuita o a tariffa preferenziale. I gestori degli impianti idroelettrici devono imporre queste forniture di energia al prezzo intero (vale a dire alle tariffe normalmente validi per Comuni in questione).

Per la fatturazione occorre procedere nel modo seguente:

Il fornitore di energia (concessionario) emette una fattura al Comune (concedente) alle tariffe normali (incl. 7,6 % IVA). Per la differenza tra questo valore e il valore della fornitura gratuita o a tariffa preferenziale, il fornitore allestisce per il Comune una nota di credito separata (senza IVA). Questo procedimento permette al Comune di far valere correttamente la DIP, nella misura in cui ne ha diritto, e al fornitore di energia di versare l'IVA sulla controprestazione effettiva per la fornitura di energia. Il fornitore di energia non è legittimato alla DIP sulla nota di credito per il diritto d'acqua concesso, in quanto questo diritto non soggiace all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA).

Il S assoggettato del Comune non è legittimato a dedurre l'imposta precedente gravante i costi finanziati con gli indennizzi per la concessione (art. 38 cpv. 4 LIVA).

33. **Diritti d'uso per linee elettriche**

Chi concede a un terzo il diritto d'uso della sua rete di linee elettriche compie una prestazione di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera a LIVA. È considerato luogo della prestazione di servizi quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa. Di conseguenza, si è in presenza di una prestazione di servizi imponibile all'aliquota normale se il destinatario ha la sua sede sul territorio svizzero, e di una prestazione effettuata all'estero non soggetta all'IVA (con diritto alla DIP) se il destinatario ha la sua sede all'estero.

34. **Diritti di transito**

Le concessioni per l'utilizzo del territorio comunale per l'esercizio della rete elettrica non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA).

Gli indennizzi erogati a terzi da aziende (p. es. approvvigionamento idrico, società elettriche, gestori di impianti di risalita) per i diritti di transito intavolati nel registro fondiario sono esclusi dall'IVA.

Gli indennizzi per la perdita del raccolto causata dalla costruzione di piloni per condotte, per gli impianti di risalita, ecc. sono considerati un risarcimento danno propriamente detto e non vanno imposti.

35. **Commercio di energia nella procedura di scambio**

Il commercio di energia nella procedura di scambio consiste in un alternarsi di fornitura e restituzione di energia a seconda del periodo, senza fatturazioni reciproche. L'operazione quantitativa (senza indicazione del valore) è contabilizzata nei cosiddetti conti correnti energia.

Questo scambio quantitativo di energia non va valorizzato dal profilo dell'IVA, a condizione che:

- i conti correnti energia siano tenuti correttamente;
- tutte le società elettriche partecipanti alla procedura di scambio nazionale siano registrate quali contribuenti IVA;
- il destinatario sia legittimato alla DIP.

Tale procedura semplificata è valida esclusivamente, e senza pregiudizio, per questo scambio di energia.

36. **Energia sostitutiva**

Le perdite di produzione subite temporaneamente o durevolmente (p. es. diminuzione dell'afflusso di acqua nel lago artificiale in seguito alla deviazione del-

l'acqua o diminuzione della potenza in seguito alla minore pendenza) da una società elettrica in seguito alla costruzione o all'ampliamento di una centrale di un'altra società (p. es. diga, costruzione di una centrale), sono di regola compensate con l'energia sostitutiva "gratuita". Tali forniture non vanno imposte a titolo di consumo proprio in quanto sono in relazione a un'estensione dell'attività aziendale imponibile.

Questo scambio quantitativo di energia non va valorizzato dal profilo dell'IVA, a condizione che:

- ambedue le società elettriche siano registrate quali contribuenti IVA e
- il destinatario sia legittimato alla DIP.

Tale procedura semplificata è valida esclusivamente, e senza pregiudizio, per questa compensazione di produzione.

37. Energia per il pompaggio

La messa a disposizione di energia da parte di produttori e commercianti agli impianti di accumulazione per la propulsione delle pompe volta ad aumentare la produzione a loro favore non è imponibile a titolo di consumo proprio, in quanto l'aumento della produzione d'energia serve all'attività aziendale imponibile.

38. Restituzione di energia

Sono considerate restituzioni di energia le forniture di energia di piccole centrali elettriche (p. es. piccole centrali idroelettriche, mulini a vento, impianti solari) nelle reti delle aziende di approvvigionamento elettrico. Le piccole centrali elettriche ricevono per queste forniture delle note di credito dalle aziende di approvvigionamento elettrico interessate. Se la piccola centrale elettrica è contribuente e se la nota di credito adempie le condizioni dell'articolo 37 capoversi 1 e 3 LIVA, l'azienda di approvvigionamento elettrico è legittimata alla DIP alle condizioni previste dall'articolo 38 LIVA. La piccola centrale elettrica deve imporre l'importo accreditato all'aliquota normale.

39. Diritto di riversione

L'indennizzo per la rinuncia al diritto di riversione da parte del Cantone o Comune di ubicazione di una centrale idroelettrica è escluso dall'IVA (art. 18 n. 20 LIVA).

40. Mandati per la gestione di un'azienda elettrica

La controprestazione proveniente dalla gestione di una centrale elettrica affidata a terzi (p. es. a un'altra centrale) è imponibile all'aliquota normale.

41. Illuminazione stradale pubblica

Gli indennizzi del Cantone per l'illuminazione delle strade cantonali (manutenzione, energia) vanno imposti dal relativo S del Comune all'aliquota normale soltanto se il S realizza operazioni del medesimo genere anche con terzi che non

sono collettività pubbliche (vendita di energia elettrica, installazioni elettriche). Non è determinante se la prestazione viene pagata in modo forfettario oppure secondo i costi effettivi.

Se il S "Approvvigionamento elettrico" di un Comune addebita le spese relative all'illuminazione stradale pubblica interamente o parzialmente a un altro S della propria collettività pubblica (p. es. al S "Strade comunali"), questi addebiti sono imponibili all'aliquota normale.

Se i costi per l'illuminazione stradale pubblica del S "Approvvigionamento elettrico" non sono bonificati o sono bonificati solo parzialmente, il S "Approvvigionamento elettrico" è comunque legittimato alla deduzione totale dell'imposta precedente, a condizione che i costi (complessivi) dell'illuminazione stradale pubblica vengano coperti da ricavi imponibili (vendita di energia elettrica, ricavi da installazioni elettriche, ecc.).

42. **Porti, posti di attracco per barche, boe**

La locazione di posti di attracco per barche, boe, posti barche in costruzioni con dispositivi di sospensione ecc. è imponibile all'aliquota normale (art. 18 n. 21 lett. d LIVA).

In caso di nuova costruzione o di ampliamento di un porto, sovente soltanto coloro che finanziano con un prestito la costruzione hanno diritto a un posto barca. Oltre al canone di locazione dovuto periodicamente, una parte del prestito è ammortizzato annualmente a titolo di quota di locazione. Questa quota è pure imponibile all'aliquota normale.

In certi casi la nuova costruzione o l'ampliamento di un porto è finanziato mediante un aumento del capitale azionario. Ogni futuro locatario deve ritirare una quantità definita di azioni. Ogni anno una parte delle azioni è dichiarata nulla senza che vi sia un rimborso di capitale. Il prezzo d'emissione del titolo annullato è considerato valore locativo imponibile.³¹

43. **Colonie / pensioni**

La locazione di immobili (anche accantonamenti militari o per la protezione civile) per colonie è considerata una locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti ed è di conseguenza imponibile all'aliquota speciale per il settore alberghiero (art. 18 n. 21 lett. a in relazione con l'art. 36 cpv. 2 LIVA).

Le partecipazioni versate dai genitori per le colonie e passeggiate scolastiche obbligatorie sono escluse dall'IVA (art. 18 n. 9 LIVA).

44. **Locazione di aree riservate alle bancarelle del mercato e altre occupazioni**

La locazione di aree riservate alle bancarelle del mercato all'aperto è – **indipendentemente dal prestatore**³² – esclusa dall'IVA. Tuttavia, se il locatore effettua ulteriori prestazioni quali la messa a disposizione dell'infrastruttura (materiale per lo stand) o gli allacciamenti per l'energia elettrica, per il gas, per l'acqua ecc., la locazione (comprese le ulteriori prestazioni) è imponibile all'aliquota normale (☞ nm. 674).

45. **Locazione di impianti sportivi**

In base all'articolo 18 numero 21 lettera d LIVA sono escluse dall'IVA le controprestazioni derivanti dalla locazione di impianti sportivi (p. es. palestre, stand di tiro, piste di pattinaggio, campi di calcio ecc.). Si è in presenza di una locazione del genere, se l'intero impianto, singoli locali o parti d'impianto vengono locati per un periodo fisso e il locatario ne ha l'uso esclusivo.

Esempi

- *La pista di ghiaccio è data in locazione al club di hockey a scadenze regolari (una sera alla settimana);*
- *La piscina è data in locazione a una classe di scuola per il suo uso esclusivo.*

Per contro, sono imponibili all'aliquota normale gli ingressi agli impianti sportivi (biglietti individuali, collettivi o di gruppo). Col pagamento di un determinato importo (prezzo d'entrata) l'utente acquisisce il diritto di utilizzare personalmente assieme ad altri un impianto sportivo.

Esempio

- *Prezzi d'ingresso a piscine o stabilimenti balneari, piste di pattinaggio, campi da golf (green fee), impianti di minigolf, piste di slittino ecc.*

Secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b LIVA il contribuente può optare per l'imposizione volontaria della locazione di impianti sportivi se il locatario è un contribuente in territorio svizzero.

Se vengono realizzate sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall'IVA occorre ridurre proporzionalmente l'imposta precedente.

A titolo semplificativo, i contribuenti possono, invece di ridurre la DIP, **imporre all'aliquota normale le cifre d'affari escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA (senza opzione)**. Per il calcolo dell'imposta le cifre d'affari vanno considerate IVA inclusa (aliquota normale).

Nella fattura **non sono ammessi riferimenti espliciti all'IVA**. Tuttavia, se la fattura contiene riferimenti all'IVA, l'applicazione della procedura semplificata

non è ammessa. In tal caso, il prestatore è tenuto a pagare l'IVA all'AFC e **non ha diritto a dedurre l'imposta precedente.**

L'applicazione di questa semplificazione non è condizionata a un'autorizzazione scritta dell'AFC e la durata d'applicazione è di almeno un anno civile o un esercizio.³³

46. Posteggi, autosili

La locazione e l'utilizzo di posteggi in aree destinate all'uso comune sono esclusi dall'IVA (art. 18 n. 21 lett. c LIVA).

Per contro, la locazione di posteggi **non** ad uso comune è di principio imponibile all'aliquota normale, indipendentemente dalla durata della locazione.

La locazione di posteggi non ad uso comune è tuttavia esclusa dall'IVA (controcezione) se si tratta di **una prestazione accessoria dipendente** a una locazione di immobili esclusa dall'IVA.

Sono considerati ad **uso comune** esclusivamente i posteggi ai lati stradali o su piazze pubbliche senza limitazioni d'accesso. Non è determinante il modo di riscuotere la tassa di posteggio, di regola per le locazioni di breve durata (p. es. mediante parchimetri, distributori automatici di scontrini o con la consegna di carte per il parcheggio dei veicoli in zona blu per gli abitanti del quartiere).

La locazione di posteggi **non ad uso comune** comprende i parcheggi negli autosili di proprietà di privati o di collettività pubbliche (Comuni), i posti nei grandi posteggi privati circoscritti da limitazioni d'accesso (p. es. barriere) e i parcheggi appartenenti a determinati edifici (p. es. ospedali, edifici amministrativi, scuole, stazioni). Occorre evidenziare che è imponibile la locazione oggetto di accordi stipulati fra i contraenti dei contratti di locazione; non è per contro determinante lo scopo effettivo cui il locatario destina l'oggetto in locazione.

I posteggi che le collettività pubbliche locano a titolo oneroso ai dipendenti sono imponibili all'aliquota normale.

47. Locazione di locali

La locazione di locali all'interno di scuole, centri, sale multiuso, impianti sportivi ecc. è esclusa dall'IVA (art. 18 numero 21 LIVA).

E per contro imponibile all'IVA all'aliquota normale la locazione di aree espositive e di singoli locali negli stabili destinati a fiere e congressi e la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione. La locazione di appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti (locazione per l'alloggio di una casa di vacanza, di una scuola, di un rifugio della protezione civile) è imponibile all'aliquota speciale. La tassa per l'utiliz-

33 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

zo orario o giornaliero di un macello (locazione di attrezzature e macchine installate durevolmente) è imponibile all'aliquota normale (art. 18 n. 21 lett. d LIVA).

48. **Locazione di ristoranti**

La locazione di ristoranti con installazioni è esclusa dall'IVA (art. 18 n. 21 LIVA). La semplice locazione del mobilio è imponibile all'aliquota normale.

49. **Affitto di alpi / maggesi**

L'affitto di alpi e maggesi per l'alpeggio del bestiame è escluso dall'IVA (art. 18 numero 21 LIVA). L'affitto di queste infrastrutture per scopi di vacanza è per contro imponibile all'aliquota speciale, anche quando si tratta di un contratto di lunga durata (art. 18 n. 21 lett. a in relazione con l'art. 36 cpv. 2 LIVA).

50. **Concessione per lo sfruttamento delle risorse naturali³⁴**

La locazione di fondi rispettivamente l'attribuzione di un diritto reale su fondi intavolato a registro fondiario per lo sfruttamento delle risorse naturali (p. es. sabbia, ghiaia, calce) è di principio esclusa dall'IVA.

Per contro, se a un terzo è attribuita unicamente la possibilità di estrarre verso controprestazione una quantità definita (di regola anticipatamente) di risorse naturali, si verifica una fornitura imponibile all'aliquota normale.

La concessione per l'estrazione di ghiaia e/o sabbia in acque (p. es. con l'aiuto di un escavatore galleggiante) è imponibile all'aliquota normale (purché non si tratti di un diritto reale).

51. **Tassa sui diritti di sorgente**

Gli emolumenti per la cessione dei diritti di sorgente (p. es. al S "Approvvigionamento idrico") non soggiacciono all'IVA (art. 18 n. 21 LIVA).

52. **Eliminazione, smaltimento**

Le attività nell'ambito dell'eliminazione e dello smaltimento sono di principio imponibili all'aliquota normale (art. 23 cpv. 2 lett. o LIVA).

L'eliminazione e lo smaltimento sono prestazioni di servizi effettuate nel luogo in cui il prestatore ha la sede delle sua attività economica (art. 14 cpv. 1 LIVA). Di conseguenza, queste prestazioni effettuate in territorio svizzero o all'estero da parte di un contribuente con sede in territorio svizzero sono imponibili all'aliquota normale, indipendentemente se il mandante è domiciliato in territorio svizzero o all'estero.

Di conseguenza, se un bene viene eliminato da un contribuente con sede all'estero, per il mandante domiciliato in territorio svizzero non si tratta di un ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

34 Precisazione della prassi

53. Trattamento e smaltimento delle acque di scarico

Le controprestazioni per il trattamento e lo smaltimento delle acque di scarico (p. es. tasse di allacciamento uniche, tasse ricorrenti) vanno imposte all'aliquota normale (art. 23 cpv. 2 lett. o LIVA).

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei versamenti al fondo cantonale di trattamento delle acque di scarico secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera d LIVA e l'articolo 9 OLIVA, occorre contattare l'AFC (☎ cifra 4.3). Di principio, queste tasse cantonali incluse nelle tariffe per la depurazione sono imponibili. Lo sgravio è effettuato presso i prestatori tenuti a versare la tassa al fondo cantonale.

L'indennità versata da un Comune limitrofo per l'utilizzo congiunto dell'impianto di depurazione (indennità iniziale) è imponibile all'aliquota normale.

54. Discariche

La messa a disposizione di terreni a un solo contraente per il deposito di rifiuti, come ad esempio la messa a disposizione di una cava per il riempimento con fanghi di decantazione o scarti di materiale di costruzione, costituisce una locazione esclusa dall'IVA (senza possibilità di opzione, in quanto attribuito al valore del terreno; vedi art. 26 cpv. 1 lett. b LIVA).

Per contro, se il diritto di deposito di materiale viene concesso a più contraenti, si è in presenza di una prestazione di smaltimento imponibile. Il luogo di questa prestazione si rifa all'articolo 14 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del prestatore).

Le tasse per il deposito di materiale sono imponibili all'aliquota normale (art. 23 cpv. 2 lett. o LIVA).

55. Eliminazione rifiuti

Le controprestazioni per l'eliminazione dei rifiuti (p. es. tassa base, tassa per la raccolta separata, tassa sul sacco) sono imponibili all'aliquota normale (art. 23 cpv. 2 lett. o LIVA). Sono parimenti imponibili all'aliquota normale le tasse dei centri di raccolta di carcasse di animali.

56. Tasse d'inconvenienza per rifiuti speciali³⁵

L'impresa incaricata dell'eliminazione dei rifiuti trova spesso rifiuti speciali che avrebbero dovuto essere eliminati separatamente. Se questi rifiuti speciali vengono scoperti e eliminati, l'impresa incaricata che si occupa dell'eliminazione riscuote di regola una tassa speciale a copertura degli inconvenienti. Questa tassa speciale costituisce un risarcimento del danno propriamente detto e non soggiace all'IVA.

Se nella tassa speciale è compresa però anche la tassa per l'eliminazione dei rifiuti, la quota imponibile va valutata rispettivamente documentata. Occorre procedere per analogia in caso di rifiuti depositati in modo abusivo.

57. Raccolta dei rifiuti / tassa sul sacco dei rifiuti

Le attività nell'ambito dell'eliminazione sono imponibili all'aliquota normale (art. 23 cpv. 2 lett. o LIVA in relazione con l'art. 36 cpv. 3 LIVA).

Esempio

Il fabbricante di sacchi fornisce conformemente al contratto con il Comune X dei sacchi per rifiuti (incl. la relativa tassa) ai rivenditori autorizzati. Il fabbricante deve imporre la relativa cifra d'affari (incl. la tassa) all'aliquota normale. Se il competente S del Comune è contribuente, il fabbricante deve evidenziare, nella nota di credito che emette al Comune X, l'IVA all'aliquota normale e il N.IVA del Comune X; il fabbricante potrà così far valere la DIP. Questa cifra d'affari costituisce per il Comune X un'operazione imponibile all'aliquota normale.

Se l'incaricato dello smaltimento di rifiuti è un consorzio intercomunale che trasferisce le tasse ai Comuni associati, l'operazione è pure imponibile, a condizione che il Comune associato sia assoggettato all'IVA.

58. Caccia

Il ricavato della vendita di prodotti della caccia è imponibile alle aliquote d'imposta determinanti (trofei, come corna e pelli, all'aliquota normale; carne per l'alimentazione o il foraggiamento all'aliquota ridotta).

L'acquisto presso i cacciatori di animali abbattuti non è considerato un acquisto di prodotti naturali ai sensi dell'articolo 38 capoverso 6 LIVA. Per questi acquisti non è quindi legittimata alcuna deduzione dell'imposta precedente.

Le tasse per la patente di caccia e per la caccia selettiva e altre tasse simili non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA)

59. Stampati, centrale materiale, economato

La vendita di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalla centrale materiali e stampati è imponibile alla corrispondente aliquota d'imposta. A determinate condizioni, gli stampati sono imponibili all'aliquota ridotta (☞ opuscolo "Stampati").

La vendita di beni usati e materiale vecchio è di regola imponibile all'aliquota normale. La vendita di beni che sono stati utilizzati **unicamente** per attività escluse dall'IVA non è imponibile, a condizione che il loro ottenimento non abbia dato diritto alla DIP. Ciò vale anche per la fornitura di beni utilizzati nell'azienda il cui ottenimento non aveva dato diritto a tale deduzione (art. 18 n. 24 LIVA).

60. Prestazioni funerarie

Le prestazioni dei crematori³⁶ e delle imprese di onoranze funebri (p. es. fornitura di bare, cura e pulizia delle salme) sono imponibili all'aliquota normale.

Non soggiacciono per contro all'IVA il rilascio di atti di morte, carte di passo per cadaveri e certificati doganali da parte delle autorità competenti, nonché le tasse di sepoltura e per i loculi cinerari.

Se la bara con la salma o l'urna con le ceneri è trasportata all'estero, la fornitura di questi beni (bara, urna) è esente dall'IVA, nella misura in cui l'esportazione è comprovata mediante documenti appropriati (p. es. con l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per il trasporto della salma).³⁷

61. Ufficio forestale, economia forestale³⁸

La vendita di **prodotti naturali della propria foresta** non è imponibile (art. 25 cpv. 1 lett. b LIVA). Valgono prodotti naturali: legname in piedi, tondame con o senza corteccia, legname da spacco, legname per pasta da carta, legname d'ardere, trucioli di legno, alberi di Natale.

Conseguenze se più uffici forestali si raggruppano in un ente di diritto pubblico (ad es. associazione di Comuni o consorzio intercomunale) o in una comunità di persone senza capacità giuridica:

Fattispecie 1

I membri (tutte collettività pubbliche) mettono a disposizione gratuitamente l'usufrutto delle proprie foreste a un ente di diritto pubblico o a una comunità di persone senza capacità giuridica (di seguito: raggruppamento forestale). I membri non ricevono conteggi riguardanti i costi delle prestazioni eseguite e i ricavi effettivi provenienti dalla vendita di legname. Il raggruppamento forestale decide sul sistema di gestione. Il costo di gestione deve essere finanziato con i ricavi provenienti dalla vendita di legname. L'eventuale avanzo d'esercizio viene accreditato alla riserva forestale del raggruppamento forestale o versato, in base a un contratto, ai differenti membri proporzionalmente alle superfici forestali. L'eventuale disavanzo d'esercizio viene addebitato alla riserva forestale del raggruppamento forestale o, in base a un contratto, ai differenti membri proporzionalmente alle superfici forestali. Ha diritto al sussidio il raggruppamento forestale e non le singole collettività pubbliche.

Questa fattispecie comporta le seguenti conseguenze fiscali:

- non vi è alcuno scambio di prestazioni tra il raggruppamento forestale e i suoi membri, cosicché non viene realizzata alcuna cifra d'affari.
- il legname ottenuto dall'usufrutto gratuito della foresta è considerato un prodotto forestale proveniente dalla propria economia forestale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera b LIVA. La controprestazione che il raggrup-

³⁷ Precisazione della prassi

³⁸ Precisazione della prassi

pamento forestale realizza con la vendita di legname non comporta l'assoggettamento all'imposta.

Il raggruppamento forestale può diventare contribuente se commercia con legname acquistato o esegue prestazioni a terzi.

Fattispecie 2

I membri (tutte collettività pubbliche) costituiscono, per lo sfruttamento delle proprie foreste, un ente di diritto pubblico o una comunità di persone senza capacità giuridica (di seguito: raggruppamento forestale). Il raggruppamento forestale confronta, tramite conteggi dettagliati, i costi delle prestazioni eseguite per ogni foresta con i ricavi provenienti dalla vendita di legname della foresta in questione. Se i ricavi provenienti dalla vendita di legname sono superiori ai costi delle prestazioni eseguite, l'importo in eccedenza viene accreditato o versato al Comune interessato. Se i costi delle prestazioni eseguite sono superiori ai ricavi provenienti dalla vendita di legname, il maggior costo viene fatturato o addebitato sul conto del Comune interessato.

Questa fattispecie comporta le seguenti conseguenze fiscali:

- il raggruppamento forestale esegue prestazioni a titolo oneroso ai propri membri. Queste prestazioni sono imponibili all'aliquota normale, se il raggruppamento forestale realizza prestazioni del medesimo genere a terzi che non sono collettività pubbliche e sono dati i presupposti per l'assoggettamento (☞ cifra 3.1).
- la vendita di legname eseguita in nome e per conto del raggruppamento forestale non è considerata una vendita di prodotti della produzione naturale della propria azienda forestale, bensì un commercio con prodotti acquistati. I ricavi provenienti dalla vendita di legname è di principio imponibile all'aliquota normale. La vendita di trucioli di legno o corteccia d'alberi, impiegati come materiali di copertura, nonché di alberi di Natale è imponibile all'aliquota ridotta.

Se i relativi documenti sono disponibili, il raggruppamento forestale può dedurre nel suo rendiconto IVA, a titolo di imposta precedente, il 2,4 % del prezzo d'acquisto del legname (art. 38 cpv. 6 LIVA). In caso di fattispecie simile, l'assoggettamento è verosimilmente sempre dato, poiché è ipotizzabile che la vendita a terzi che non sono collettività pubbliche superi il limite di 25 000 franchi annui e che anche gli altri limiti secondo gli articoli 21 capoverso 1 e 25 capoverso 1 lettera a LIVA siano superati.

Se i lavori forestali vengono eseguiti anche a terzi che non sono collettività pubbliche, le cifre d'affari del medesimo genere eseguite ai membri sono pure imponibili all'aliquota normale (☞ cifra 3.1).

Conseguenze per l'IVA se le collettività pubbliche gestiscono anche foreste di altri proprietari:

Fattispecie 1

Oltre alla propria riserva forestale, il Patriziato A³⁹ gestisce anche i boschi di altri enti di diritto pubblico proprietari forestali (Patriziati B e C). I rispettivi costi vengono fatturati a B e C. A, B e C vendono il legname dei propri boschi in proprio nome e in proprio conto. Oltre alla vendita di legname del proprio bosco, A non esegue prestazioni imponibili a terzi che non sono collettività pubbliche.

Questa fattispecie comporta le seguenti conseguenze fiscali:

I lavori per gli altri Patriziati sono eseguiti in base a un appalto. Il Patriziato A non viene assoggettato all'IVA, poiché, all'infuori della vendita del legname della propria foresta, non esegue prestazioni imponibili a terzi che non sono collettività pubbliche.

Fattispecie 2

Oltre alla propria riserva forestale, il Patriziato X gestisce anche i boschi di altri enti di diritto pubblico proprietari forestali come pure di proprietari forestali privati. I rispettivi costi vengono fatturati ai diversi proprietari forestali. I singoli proprietari forestali vendono il legname dei propri boschi in proprio nome e per proprio conto.

Questa fattispecie comporta le seguenti conseguenze fiscali:

- i lavori per altri proprietari vengono eseguiti in base a un appalto. Se le cifre d'affari realizzate con le prestazioni effettuate ai proprietari forestali privati superano 25 000 franchi annui e le cifre d'affari derivanti dal totale delle prestazioni eseguite (a enti di diritto pubblico e a privati) superano i limiti secondo gli articoli 21 capoverso 1 e 25 capoverso 1 lettera a LIVA, il Patriziato X viene assoggettato all'imposta.
- Il Patriziato X deve imporre le prestazioni di gestione eseguite agli enti di diritto pubblico e ai proprietari forestali privati.
- La vendita di legname del proprio bosco non soggiace all'IVA (art. 25 cpv. 1 lett. b LIVA) e non fa neppure parte della cifra d'affari determinante ai fini dell'esame dell'assoggettamento.

62. Orticoltura / agricoltura / selvicoltura

Gli introiti provenienti dalla vendita di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda non soggiacciono all'IVA (art. 25 cpv. 1 lett. b LIVA).

³⁹ Nota unicamente per la versione tedesca.

Le forniture di prodotti agricoli, forestali e orticoli acquistati presso terzi sono per contro imponibili all'aliquota corrispondente.

Per il prelievo di prodotti agricoli provenienti della propria azienda (p. es. legumi, frutta, carne) per il proprio fabbisogno non è dovuta **alcuna** imposta sul consumo proprio.

63. Servizi igienici

Gli introiti derivanti dai servizi igienici pubblici sono imponibili all'aliquota normale.

64. Tasse di alpeggio del bestiame

Se un'azienda d'alpeggio prende in consegna a titolo oneroso da agricoltori il bestiame in vista dell'estivazione sull'alpe, si tratta di una prestazione agricola non soggetta all'obbligo di rendiconto. Le relative operazioni non fanno quindi parte della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento (art. 25 cpv. 1 lett. b LIVA).

L'affitto di un'alpe è escluso dall'IVA in base all'articolo 18 numero 21 LIVA.

65. Vitto degli scolari / mense

La vendita di cibi e bevande nelle mense scolastiche è imponibile all'aliquota normale. I gestori delle mense devono imporre all'aliquota normale anche i contributi delle scuole (p. es. contributi supplementari in funzione del numero dei pasti serviti, indennità forfettarie o assunzione di eventuali disavanzi).

66. Indennità d'amministrazione

Le indennità d'amministrazione (p. es. amministrazione di concordati, gestione patrimoniale, tenuta della contabilità) sono imponibili all'aliquota normale.

☞ Spiegazioni a riguardo della tutela vedi N. 9.

67. Aziende viticole e distillatori in proprio

Chi produce e vende vino, mosto fermentato (con un tenore alcolico superiore allo 0,5 % di volume) o bibite distillate, fabbricati con uve o altri prodotti agricoli coltivati nella propria azienda, deve imporre le relative cifre d'affari all'aliquota normale.

68. Superfici pubblicitarie / manifesti

La messa a disposizione di superfici di stabili o di terreni come pure di vetrine e simili a scopi pubblicitari è imponibile all'aliquota normale. Si tratta nella fattispecie di una concessione del diritto di affiggere o installare supporti pubblicitari e, di conseguenza, di una prestazione di servizi imponibile (art. 7 cpv. 2 lett. a LIVA). Il luogo di questa prestazione fa capo all'articolo 14 capoverso 3 LIVA (principio del luogo del destinatario).

Per contro, la controprestazione per il diritto di posa di supporti pubblicitari su terreni in aree destinate all'uso comune (piazze, zone pedonali, marciapiedi) non è imponibile.

Le tasse di autorizzazione delle collettività pubbliche per l'affissione o l'installazione di pannelli pubblicitari e simili si basano per contro su un'attività sovrana e, di conseguenza, non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA).

69. **Casse di compensazione AVS**

I contributi AVS prelevati in base alla legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) sono considerati operazioni della sicurezza sociale e sono quindi esclusi dall'IVA (art. 18 n. 8 LIVA). Ne fanno pure parte i contributi alle spese di amministrazione (art. 69 LAVS).

In virtù dell'articolo 18 numero 25 LIVA sono escluse dall'IVA le prestazioni a titolo oneroso effettuate dalle casse di compensazione AVS su delega della Confederazione o, con l'autorizzazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in virtù della LAVS, e facenti parte delle attività delle assicurazioni sociali o destinate alla previdenza professionale e sociale oppure alla formazione e al perfezionamento professionali. Ne fanno pure parte:

- l'incasso di contributi per il fondo della formazione professionale e
- l'incasso di contributi per la previdenza professionale (2° pilastro).⁴⁰

Sono per contro imponibili all'aliquota normale le prestazioni a titolo oneroso delle casse di compensazione AVS concernenti le attività amministrative per compagnie d'assicurazione sulla vita (per assicurazioni di libero passaggio comuni).

70. **Foglio ufficiale / altre pubblicazioni ufficiali**

La diffusione a titolo oneroso di avvisi e annunci senza scopo pubblicitario costituisce una prestazione di servizi imponibile all'aliquota normale.

Gli introiti per le inserzioni ufficiali sono imponibili all'aliquota normale. I S di collettività pubbliche che sono essi stessi editori di un foglio ufficiale sono assoggettati se le loro operazioni imponibili superano gli importi limite secondo l'articolo 21 segg. LIVA (tasse per avvisi ufficiali, inserzioni, vendita del foglio ufficiale).

Le pubblicazioni e gli annunci addebitati ad altri S della stessa collettività pubblica soggiacciono pure all'IVA, se le prestazioni del medesimo genere vengono effettuate in modo preponderante a terzi che non sono collettività pubbliche (art. 23 cpv. 3 LIVA).

Le concessioni che gli editori/le tipografie devono corrispondere alla collettività pubblica per il diritto di edizione della pubblicazione ufficiale non soggiacciono

⁴⁰ Modifica di legge in vigore dal 1° gennaio 2002

all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA). Se, oltre alle tasse di concessione, gli editori/le tipografie sono tenuti a pubblicare "gratuitamente" gli avvisi ufficiali, queste pubblicazioni sono imponibili all'aliquota normale. L'imposta va calcolata sul prezzo che sarebbe convenuto fra terzi indipendenti (art. 33 cpv. 2 LIVA).

Se in relazione alle prestazioni nell'ambito di attività sovrane vengono fatturati anche i costi di pubblicazione, questi ultimi costituiscono un fattore di costo dell'attività sovrana e, di conseguenza, non soggiacciono all'IVA.

Esempi

– *Il S "Costruzioni" del Comune fattura ai committenti, oltre al permesso di costruzione, anche i costi per la loro pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale. Queste tasse (comprese le spese per la pubblicazione) non soggiacciono all'IVA in base all'articolo 23 capoverso 1 LIVA. Il S "Costruzioni" non è legittimato a dedurre l'imposta precedente per i costi sostenuti per questo atto sovrano (art. 38 cpv. 4 LIVA).*

Il S cantonale "Amministrazione del Foglio ufficiale" deve imporre le cifre d'affari realizzate con la pubblicazione dei permessi di costruzione, se supera i limiti determinanti di cifra d'affari secondo l'articolo 21 segg. LIVA.

– *L'ufficio del registro di commercio fattura l'iscrizione di una società nel registro di commercio. L'emolumento per l'iscrizione comprende anche la pubblicazione nei fogli ufficiali prescritta dalla legge. I relativi introiti non soggiacciono all'IVA (art. 23 cpv. 1 LIVA). L'ufficio del registro di commercio non è legittimato a dedurre l'imposta precedente per i costi sostenuti per la pubblicazione (art. 38 cpv. 4 LIVA).*

71. Accantonamenti

Gli accantonamenti militari nei locali delle collettività pubbliche non soggiacciono all'IVA. Per contro sono imponibili all'aliquota speciale le controprestazioni provenienti dall'alloggio di civili, p. es. per vacanze, campi di allenamento, colonie scolastiche.

La locazione di camere nel settore alberghiero agli ufficiali è imponibile all'aliquota speciale. La locazione di sale nel settore della ristorazione è imponibile all'aliquota normale.

72. Fontane pubbliche

Se al S "Approvvigionamento idrico" di un Comune sono accreditati - interamente o parzialmente - i costi relativi alle fontane pubbliche (p. es. da parte di un altro S della propria collettività pubblica), questi accrediti sono imponibili all'aliquota ridotta.

Se i costi per le fontane pubbliche del S "Approvvigionamento idrico" non vengono bonificati vengono bonificati solo parzialmente, il S "Approvvigionamento

idrico" è comunque legittimato alla deduzione totale dell'imposta precedente, a condizione che i costi complessivi delle fontane pubbliche vengano coperti da ricavi imponibili (vendita d'acqua).

73. Telefono, radio e televisione in penitenziari e carceri

Gli introiti per la messa a disposizione di apparecchi TV e radio da parte dei penitenziari ai detenuti non soggiacciono all'IVA.

Sono per contro imponibili all'aliquota normale gli incassi delle cabine telefoniche.

74. Piazze e stand di tiro

I contributi versati dalla Confederazione per l'utilizzo di piazze e stand di tiro da parte dell'esercito (tassa per la cartuccia, contributo versato al capo della piazza di tiro ecc.) non fanno parte della controprestazione.

☞ In caso di utilizzo da parte di terzi vedi N. 45.

75. Consorzi intercomunali

a) Assogettamento

Per Informazioni in merito vedi cifra 2.5.

b) Indennità iniziale dei nuovi consorziati

L'indennità iniziale dei nuovi membri che entrano a far parte di un consorzio (nuovi consorziati) è di principio imponibile all'aliquota normale, tranne se si tratta di un consorzio di approvvigionamento idrico, nel qual caso l'indennità iniziale è imponibile all'aliquota ridotta (art. 36 cpv. 1 lett. a n. 1 LIVA).

Nelle eventuali note di credito emesse agli altri consorziati occorre menzionare l'IVA alla corrispondente aliquota; gli importi accreditati rappresentano una diminuzione della controprestazione. La nota di credito corrisponde a una diminuzione di costo per il beneficiario; il beneficiario contribuente deve quindi rettificare la DIP.

c) Rifatturazione degli investimenti del consorzio sotto forma di spese d'esercizio

Gli investimenti fatturati (addebitati) ai consorziati sono di principio imponibili all'aliquota normale, tranne se si tratta di un consorzio di approvvigionamento idrico, nel qual caso sono imponibili all'aliquota ridotta.

Se il consorzio intercomunale finanzia esso stesso gli investimenti necessari (p. es. con l'assunzione di un prestito bancario), la rifatturazione ai consorziati avviene sotto forma di ammortamenti/interessi nel conto d'esercizio annuo. Le partecipazioni annuali alle spese d'esercizio sono imponibili all'aliquota normale tranne se si tratta di un consorzio di approvvigionamento idrico, nel qual caso sono imponibili all'aliquota ridotta.

76. Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, prevista dalla legge federale sull'agricoltura, è considerata un'attività sovrana solo se l'organizzazione o istituzione incaricata dalla prova è legittimata a emettere in proprio nome delle decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA impugnabili con rimedi giuridici (☞ cifra 1.2.1). Se ciò non è il caso, l'organizzazione effettua una prestazione di servizi imponibile secondo l'articolo 6 LIVA.

77. Miglioramenti del suolo / consorzi di raggruppamento terreni (art. 703 CC)

Quando le opere di miglioramento del suolo (p. es. correzioni corsi d'acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti terreni) non possono essere compiute se non da una comunione di proprietari e siano consentite dalla maggioranza dei medesimi, a cui appartiene più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti. L'adesione è menzionata nel registro fondiario.

Le corporazioni di diritto pubblico o privato (p. es. consorzi) che non compiono lavori all'infuori delle opere di miglioramento non diventano contribuenti.

Le cifre d'affari conseguite con prestazioni a terzi all'infuori delle opere di miglioramento (p. es. forniture di acqua, vendite di ghiaia) possono tuttavia comportare l'assoggettamento (art. 21 cpv. 1 LIVA).

Le prestazioni di terzi alle istituzioni di miglioramento sono imponibili alla corrispondente aliquota d'imposta (p. es. prestazioni di ingegneri e geometri, lavori edili). Se singoli membri dell'istituzione di miglioramento compiono prestazioni all'istituzione, le controprestazioni relative a queste prestazioni sono pure imponibili alla corrispondente aliquota.

78. Defosfatizzazione

I contributi erogati dai Cantoni ai Comuni per la defosfatizzazione delle acque di scarico sono considerati sussidi.

79. "Sussidi incrociati" all'interno delle collettività pubbliche

I "sussidi incrociati" da un S a un altro S all'interno della stessa collettività pubblica sono considerati sussidi o altri contributi dei poteri pubblici secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA. La DIP va ridotta proporzionalmente secondo l'articolo 38 capoverso 8 LIVA.

Esempio

Contributo del S "Approvvigionamento elettrico" al S "Approvvigionamento idrico" destinato a un investimento o ad ammortamenti supplementari necessari (contributo di risanamento).

80. Spese ripetibili⁴¹

Le spese ripetibili fissate dall'autorità giudiziaria e dovute dalla parte soccombente o dallo Stato alla parte vincente sono considerate un risarcimento del danno propriamente detto e non soggiacciono all'IVA.

Occorre rilevare che nella determinazione delle spese ripetibili alla parte vincente contribuente non può essere considerata l'IVA fatturata dall'avvocato. Nell'ambito della sua attività imponibile, la parte vincente può procedere alla DIP sulla nota dell'avvocato.

Sono imponibili all'aliquota normale le indennità che gli avvocati ricevono per il patrocinio gratuito o per la difesa d'ufficio.

81. Revisioni

Le controprestazioni per la revisione e la tenuta della contabilità sono di principio imponibili all'aliquota normale.

Le istituzioni pubbliche non autonome (p. es. S "Approvvigionamento elettrico", legati) sono considerate collettività pubbliche. Gli introiti per le revisioni che un S esegue a titolo oneroso ad altri S della medesima collettività pubblica sono imponibili unicamente se il S in questione esegue prestazioni del medesimo genere principalmente a terzi che non sono collettività pubbliche (art. 23 cpv. 3 LIVA).

Le controprestazioni per revisioni eseguite a titolo oneroso da un'istanza cantonale per istituzioni di diritto pubblico sono imponibili se l'istanza è assoggettata ed esegue prestazioni del medesimo genere anche a terzi che non sono collettività pubbliche.

82. Spitex

Le organizzazioni Spitex effettuano di regola sia prestazioni imponibili, sia prestazioni escluse dall'IVA.

☞ Per ulteriori informazioni vedi opuscolo "Sanità".

I contributi delle collettività pubbliche alle organizzazioni Spitex sono considerati sussidi secondo l'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA, anche se sono erogati sulla base di un mandato di prestazione. L'organizzazione Spitex non deve imporre questi introiti ma deve procedere a una riduzione proporzionale della DIP (art. 38 cpv. 8 LIVA).

83. Risarcimento del danno

Vi è un risarcimento del danno propriamente detto, quando il responsabile civile è obbligato per legge o per contratto a risarcire il danno provocato da lui o da una persona di cui è responsabile. L'autore del danno effettua il risarcimento per-

41 Precisazione della prassi

ché ha provocato un danno e non perché ha ricevuto una fornitura o un prestazione di servizi dalla parte lesa.

La forma dell'indennizzo non è determinante. Il risarcimento del danno propriamente detto può essere effettuato in forma di denaro o di una di prestazione in natura oppure in ambedue le forme.

Le prestazioni di risarcimento del danno propriamente detto non sono considerate controprestazioni secondo l'articolo 33 LIVA e quindi non sono imponibili.

La parte lesa che rimuove personalmente il danno o lo fa rimuovere da un terzo non può indicare l'IVA nella fattura all'autore del danno o alla sua assicurazione.

La parte lesa ha di principio il diritto di dedurre l'imposta precedente sulle spese per la rimozione del danno, a condizione che i giustificativi siano conformi alle esigenze dell'articolo 37 LIVA e siano conservati dalla parte lesa e che essa utilizzi i beni riparati per la sua attività aziendale imponibile (art. 38 segg. LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni vedi promemoria "Pretese di risarcimento del danno".

Esempi

a) Parapetto danneggiato

Un'automobilista, posteggiando la sua vettura, danneggia un parapetto di un ponte.

Il dipartimento delle costruzioni del Cantone X incarica un terzo della riparazione del parapetto. Quest'ultimo mette in conto al dipartimento delle costruzioni le prestazioni, aggiungendo l'IVA.

Il dipartimento delle costruzioni del Cantone X fattura all'autore del danno la riparazione del parapetto, aggiungendo un indennizzo d'inconvenienza. In questa fattura non può essere indicata l'IVA. Infatti, il dipartimento delle costruzioni non effettua una prestazione all'autore del danno (non vi è uno scambio di prestazioni), bensì si tratta di una pretesa di risarcimento del danno della parte lesa all'autore del danno.

L'imposta addebitatagli dal terzo nella fattura di riparazione non legittima il dipartimento delle costruzioni del Cantone X alla DIP, in quanto il parapetto non viene utilizzato per scopi imponibili.

b) Strada danneggiata

A causa di una rottura della condotta, la società di approvvigionamento idrico esegue uno scavo, danneggiando così la strada comunale. La società di approvvigionamento idrico non è autorizzata all'esecuzione della pavimenta-

zione definitiva, poiché questi lavori, secondo il regolamento comunale, sono riservati all'ufficio tecnico.

Dopo un anno, l'ufficio tecnico procede alla pavimentazione e fattura questi lavori all'autore del danno. Nella fattura non può indicare l'IVA, in quanto si tratta di un risarcimento del danno propriamente detto.

I costi riguardanti la rimozione dei danni alla pavimentazione non legittimano l'ufficio tecnico alla DIP.

c) Cavo delle linea telefonica danneggiato

Nell'intento di localizzare una rottura della condotta idrica, l'impresa incaricata danneggiata con l'escavatore un cavo della linea telefonica della Swisscom.

La Swisscom ripara il cavo danneggiato e fattura questa prestazione all'autore del danno (materiale, manodopera, supplemento per spese generali).

La Swisscom non può indicare l'IVA in questa fattura, poiché non esegue una prestazione all'autore del danno; si tratta di un risarcimento del danno propriamente detto. La Swisscom non deve imporre questa controprestazione e l'autore del danno (impresa) non è legittimato alla DIP.

La Swisscom utilizza il cavo della linea telefonica per scopi imponibili, ragion per cui ha il diritto alla DIP sul materiale adoperato per questa riparazione.

84. Fatture intermedie / fatture per acconti / fatture parziali

Le fatture parziali e per acconti devono rispettare – analogamente alle altre fatture – i requisiti menzionati all'articolo 37 LIVA.

Nelle fatture ai destinatari contribuenti deve essere menzionata l'IVA (indicazione dell'aliquota e dell'importo d'imposta). Se il prezzo fatturato comprende l'IVA, è sufficiente la designazione "IVA inclusa" con l'indicazione della percentuale contenuta nella prestazione (p. es. "incl. 7,6 % IVA").

Se le fatture per acconti o le fatture parziali comprendono prestazioni imponibili a diverse aliquote d'imposta (p. es. acqua, energia elettrica) occorre ripartire la controprestazione sulle diverse aliquote.

Il contribuente attivo in determinati settori che non è in grado (p. es. per motivi tecnici o informatici) di procedere alla ripartizione delle aliquote nella fattura per acconti può procedere alla ripartizione approssimativa (p. es. in base alla composizione della cifra d'affari dell'anno precedente) e dichiarare nei rendiconti con l'AFC le cifre d'affari ripartite sulle diverse aliquote secondo questa proporzione. In questo caso non sono ammessi riferimenti all'IVA nelle fatture per acconti, ciò che evita gli errori nella determinazione della DIP da parte dei destinatari contribuenti. Nella fattura finale, che evidenzia l'IVA gravante le diverse prestazioni anche al

destinatario, occorre menzionare – per legittimare il destinatario contribuente alla DIP – le indicazioni necessarie secondo l’articolo 37 LIVA. La dichiarazione provvisoria va rettificata in base alla fattura finale secondo la situazione effettiva.

85. **Tasse sulle gare di appalto**⁴²

Per i grandi progetti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni mettono a disposizione delle aziende interessate, a titolo oneroso, una voluminosa documentazione di aggiudicazione in vista delle gare di appalto (in formato cartaceo o elettronico).

La consegna a titolo oneroso della documentazione di aggiudicazione è imponibile all’aliquota normale. In caso di applicazione del metodo delle aliquote forfettarie, la controprestazione va imposta alla più alta aliquota forfettaria autorizzata.

Ai partecipanti alla gara di appalto l’importo pagato per la documentazione viene “rimborsato” mediante nota di credito.

86. **Esecuzione sostitutiva**⁴³

Una persona obbligata in base a norme di diritto pubblico a un comportamento ben definito (p. es. proprietari di stabili obbligati alla potatura regolare degli arbusti che invadono il marciapiede; proprietari di fondi obbligati a eliminare gli ingombranti depositati sul terreno) viola queste norme.

Possibili conseguenze fiscali:

Se le autorità rilasciano una decisione, qualificando la situazione come illegale e invitando al destinatario a un comportamento ben definito, si tratta di un’attività sovrana, ragion per cui la tassa di decisione non è imponibile.

Se l’autorità, oltre a rilasciare la decisione, procede, ad esempio dopo la scadenza di un termine, con la rimozione in proprio della situazione illegale (o ordina che la rimozione sia operata da terzi), vale quanto segue:

La decisione è un’attività sovrana. L’esecuzione sostitutiva è considerata un’attività professionale o commerciale secondo l’articolo 23 capoverso 2 LIVA ed è imponibile all’aliquota determinante. Se la tassa di decisione comprende anche un indennizzo per l’esecuzione sostitutiva, la controprestazione complessiva è imponibile all’aliquota determinante.

42 Precisazione della prassi

43 Precisazione della prassi

Allegato 10: Facsimile del modulo di rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfettarie

Periodo di rendiconto:	01.10.2007 - 31.12.2007	Q04 / 2007
Da inoltrare e pagare entro il:	29.02.2008	
Valuta (interesse moratorio dal):	29.02.2008	
N. IVA:	467 005	
N. Rif:	2250	<input type="checkbox"/> B
<p>■ FIRMA MUSTER AG MUSTERWAREN MUSTERSTRASSE 99 9999 MUSTERHAUSEN</p>		
 Q/2467005082250443301		
I. CIFRA D'AFFARI		
Cifra	Cifra d'affari CHF (incl. IVA)	Cifra d'affari CHF (incl. IVA)
010		Totale cifre 010 e 020
020		030
040		
043		
044		Totale cifre 040-045
046		050
Cifra d'affari imponibile totale (cifra 030, dedotta la cifra 050)		
II. CALCOLO DELL'IMPOSTA		
Ripartizione cifra 060 secondo le aliquote d'imposta		
Forniture, prestazioni di servizi e consumo proprio (1a aliquota saldo)	072	
Forniture, prestazioni di servizi e consumo proprio (2a aliquota saldo)	073	
Cifra d'affari imponibile totale (come cifra 060)		
060		
090	7,6%	
Totale dell'imposta		
100		Imposta CHF / cts.
Computo dell'imposta		
112		Cifra 112
140		
150		
160		
Il/la sottoscritto/a conferma l'esattezza del presente rendiconto:		
Rendiconto allestito da (nome e cognome / ufficio contabile)		
Luglio e data	Telefono	Firma legale

Allegato 11: Guida all'allestimento del rendiconto IVA in caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie

A. Osservazione preliminare, scopo

I rendiconti IVA sono provvisti di un codice a barre e vengono elaborati elettronicamente. Per motivi tecnici non è quindi possibile accettare moduli individuali allestiti dal contribuente e stampati con il computer, anche se corrispondono alla forma e alla presentazione dei rendiconti IVA ufficiali.

La presente guida si riferisce unicamente al rendiconto IVA secondo il metodo delle aliquote forfetarie.

Tutte le cifre d'affari e gli importi dichiarati nel rendiconto IVA devono essere documentati per mezzo della contabilità e con altre registrazioni.

Nei casi in cui un rendiconto IVA già inoltrato deve essere rettificato successivamente, la correzione va comunicata per scritto o tramite un rendiconto di correzione all'AFC entro il termine di prescrizione. I moduli del rendiconto di correzione sono disponibili sul sito internet dell'AFC.

In caso di perdita del modulo di rendiconto IVA originale, si può richiederne un altro esemplare telefonicamente oppure per e-mail.

B. Rendiconto IVA

Le controprestazioni imponibili, i valori di consumo proprio e le deduzioni devono essere dichiarate al lordo, ossia con l'IVA inclusa. Le operazioni esenti effettuate verso l'estero, le operazioni effettuate all'estero e quelle eseguite in favore di beneficiari giusta l'articolo 90 capoverso 2 lettera a LIVA, nonché le operazioni escluse dall'IVA **non** devono essere maggiorate dell'IVA (fittizia).

Il rendiconto IVA si compone di due parti (I. = Cifra d'affari, II = Calcolo dell'IVA).

I.

CIFRA D'AFFARI / CONTROPRESTAZIONI

- articolo 5 lettere a e b, articoli 6-8, articoli 11, 23 e 33 LIVA;
- nm. 23-25, 206-326, 683-708;
- cifra 9.1;
- opuscolo "Aliquote saldo".

Devono essere dichiarate le cifre d'affari conseguite con le seguenti operazioni:

- forniture di beni in territorio svizzero, comprese le esportazioni (☞ nm. 30-56, 368-370, 530-564);
- prestazioni di servizi per le quali il luogo si trova in territorio svizzero (☞ nm. 371-387);

- prestazioni di servizi per le quali il luogo si trova all'estero (☞ nm. 371-387);
- forniture di beni all'estero (☞ nm. 579);
- prestazioni escluse dall'IVA (☞ nm. 580-682);
- vendite di mezzi d'esercizio (☞ nm. 294-297);
- prestazioni eseguite nell'esercizio della sovranità (attività sovrane).

Devono inoltre essere dichiarati i sussidi e doni ottenuti, nonché le cifre d'affari realizzate con attività che non sono considerate operazioni (cosiddette "non operazioni") quali ricavi da dividendi, interessi moratori e risarcimenti dei danni.⁴⁴

Cifra 010 Totale delle controprestazioni convenute rispettivamente ricevute

- articolo 44 LIVA;
- nm. 962-965.



Il rendiconto secondo le controprestazioni **ricevute** (incassato) presuppone un'**autorizzazione** scritta dell'AFC. Il relativo modulo è disponibile sul sito dell'AFC.

Cifra 020 Consumo proprio

- articoli 9 e 34 capoverso 1 lettera b LIVA;
 - opuscolo "Aliquote saldo".
- scopo dell'imposizione (☞ nm. 428-469);
 - quando vi è consumo proprio (☞ nm. 503-510);
 - calcolo dell'imposta sul consumo proprio (☞ opuscolo "Aliquote saldo").

L'imposta sul consumo proprio è di regola compensata con l'applicazione del metodo delle aliquote forfettarie. **Il consumo proprio per i lavori su costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 LIVA deve essere per contro imposto all'aliquota forfettaria determinante.**

Vi è inoltre consumo proprio se, in caso di trasferimento di un patrimonio o di una parte di esso, il contribuente destinatario della fornitura o prestazione di servizi non la utilizza per uno scopo imponibile (art. 9 cpv. 3 LIVA). Questo consumo proprio è imponibile all'aliquota legale corrispondente. Tuttavia, gli im-

44 Precisazione della prassi

porti non vanno dichiarati alla cifra 020, bensì annunciati per scritto all'AFC, la quale provvederà a notificare un corrispondente conto complementare.

Per la determinazione del consumo proprio devono essere tenute registrazioni dettagliate (☞ nm. 937-939).

☞ Per ulteriori informazioni vedi l'opuscolo "Consumo proprio".



Gli importi indicati alle cifre 040, 043, 044 e 045 devono essere compresi anche nella cifra 010.

Cifra 040 Prestazioni all'estero / prestazioni sul territorio svizzero esenti dall'IVA / esportazioni / prestazioni di servizi il cui luogo si trova all'estero / Prestazioni a beneficiari secondo l'articolo 90 capoverso 2 lettera a LIVA

- articolo 14 capoversi 2 e 3, articolo 19 capoversi 2-4 e articolo 20 LIVA;
- opuscolo "Aliquote saldo".

In caso di conteggio con le aliquote forfettarie è **indispensabile** indicare in questa cifra tutte le cifre d'affari realizzate con le seguenti operazioni:

- forniture di beni all'estero (☞ nm. 579);
- prestazioni di servizi imponibili secondo l'articolo 14 capoverso 2 LIVA per le quali il luogo della prestazione si trova all'estero (☞ nm. 372-378);
- prestazioni di servizi imponibili secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA per le quali il destinatario ha la sede all'estero (☞ nm. 379-387);
- trasporti transfrontalieri di persone per la parte all'estero (☞ nm. 571-573);
- trasporti di beni dal territorio svizzero all'estero e viceversa nonché di merci in transito non sdoganate (☞ nm. 553-557);
- forniture realizzate all'esportazione con operazioni a catena di trasporto o di spedizione, a condizione che l'ottenimento sia stato esentato dall'IVA;
- forniture e prestazioni di servizi a missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari, organizzazioni internazionali, nonché a determinate categorie di persone quali agenti diplomatici, funzionari consolari e alti funzionari di organiz-

zazioni internazionali, se tali operazioni sono effettuate all'estero (☞ nm. 574-576).

Con il metodo delle aliquote forfettarie le seguenti cifre d'affari **possono** venir dedotte alla cifra 040. Con questo procedimento si rinuncia tuttavia **irrevocabilmente** al computo dell'imposta precedente. In tal caso non è ammesso il computo dell'imposta alla cifra 112 del rendiconto IVA.

- cifre d'affari conseguite con esportazioni di beni (☞ nm. 530-552);
- cifre d'affari conseguite con forniture e prestazioni di servizi a missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari, organizzazioni internazionali, nonché a determinate categorie di persone quali agenti diplomatici, funzionari consolari e alti funzionari di organizzazioni internazionali, se tali operazioni sono effettuate sul territorio svizzero (☞ nm. 574-576).

Cifra 043 Operazioni escluse dall'IVA / sussidi e doni

- articoli 18, articolo 23 capoverso 1, articolo 33 capoverso 6 lettera b e c, articolo 38 capoverso 8 LIVA;
- nm. 407-411, 580-682;
- opuscolo "Aliquote saldo".

In questa cifra devono essere indicate le cifre d'affari escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA nonché i sussidi e i doni ottenuti, figuranti nella cifra 010.

Ciò vale anche per le cifre d'affari realizzate con prestazioni eseguite nell'esercizio della sovranità.

Cifra 044 Diminuzioni della controprestazione riferite a operazioni imponibili

- articolo 44 capoverso 2 LIVA;
- nm. 251-254.

In caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute possono essere dedotte sotto questa cifra le diminuzioni della controprestazione quali p. es. ribassi, sconti e perdite riferite a **operazioni imponibili**. Abbuoni sulla cifra d'affari e altri ribassi accordati successivamente possono essere dedotti indipendentemente dal sistema di rendiconto.⁴⁵

Cifra 045 Diversi

Sotto questa cifra possono venir riportati tutti gli importi che non sono attribuibili alle cifre 040-044. Si tratta in particolare delle cifre d'affari realizzate con forniture esenti dall'IVA di monete d'oro e oro fino e con attività che non sono considerate operazioni (cosiddette "non operazioni") quali ricavi da dividendi, interessi moratori e risarcimenti dei danni.⁴⁶



Il totale delle cifre d'affari dichiarate alle cifre 072 e 073 deve corrispondere alla cifra d'affari imponibile complessiva indicata alla cifra 060.

II.

CALCOLO DELL'IVA

Cifra 072

1ª aliquota forfettaria autorizzata in base alla dichiarazione d'adesione

- nm. 950;
- cifra 9.5.

La cifra d'affari (IVA **inclusa**) deve essere moltiplicata con l'aliquota forfettaria autorizzata. Ciò vale anche per le cifre d'affari in caso di applicazione dell'imposizione dei margini (☞ opuscolo "Aliquote saldo" nonché la seguente cifra 112).

Cifra 073

2ª aliquota forfettaria autorizzata in base alla dichiarazione d'adesione

- nm. 950;
- cifra 9.5.

La cifra d'affari (IVA **inclusa**) deve essere moltiplicata con l'aliquota forfettaria autorizzata. Ciò vale anche per le cifre d'affari in caso di applicazione dell'imposizione dei margini (☞ opuscolo "Aliquote saldo" nonché la seguente cifra 112).

I contribuenti che hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare **più di due differenti aliquote forfettarie** devono determinare la loro aliquota forfettaria media ponderata conformemente all'esempio della cifra 9.6 ed inserirla alla cifra 073. Il foglio complementare non va allegato al rendiconto, ma conservato dal contribuente con il doppio del rendiconto per almeno dieci anni. Il calcolo deve essere presentato all'AFC unicamente su esplicita richiesta (vedi art. 58 cpv. 2 LIVA).

Cifra 090 **Ottenimento di prestazioni di servizi imponibili da imprese con sede all'estero**

(importi IVA esclusa)

- articoli 5 lettera d, 10 e 24 LIVA;
- nm. 512-521;
- opuscolo "Aliquote saldo".

Gli ottenimenti di prestazioni di servizi imponibili da imprese con sede all'estero non assoggettate in territorio svizzero per oltre 10 000 franchi per anno civile devono essere imposti all'aliquota normale.

L'importo limite di 10 000 franchi per anno non deve essere inteso come quota irrilevante. Infatti, se tale importo è superato, l'IVA è dovuta sulla totalità delle prestazioni di servizi ottenute da imprese con sede all'estero e non solo sulla parte eccedente i 10 000 franchi.

Cifra 112 **Computo dell'imposta in base ai moduli n. 1050-1 e n. 1055-1**

- opuscolo "Aliquote saldo";
- allegati 13 e 14 del presente opuscolo.

L'IVA gravante l'esportazione di beni e le prestazioni a beneficiari secondo l'articolo 90 capoverso 2 lettera a LIVA, per le quali il luogo si trova sul territorio svizzero, può essere calcolata tramite il modulo n. 1050-1 e fatta valere sotto questa cifra, a condizione tuttavia che queste cifre d'affari non siano ancora state dedotte alla cifra 040. Il modulo è ottenibile sul sito dell'AFC e va allegato al rendiconto IVA.

L'esportazione di beni va comprovata tramite la decisione d'imposizione dell'AFD.⁴⁷

Il contribuente che applica l'**imposizione dei margini** per le **operazioni sul territorio svizzero** deve innanzitutto imporre tali cifre d'affari alle cifre 072 o 073 all'AS accordata. Tramite il modulo n. 1055-1 deve quindi calcolare la differenza tra l'IVA sulla cifra d'affari e l'IVA sul margine. Questa differenza può essere indicata sotto questa cifra. Il modulo è ottenibile sul sito dell'AFC e va allegato al rendiconto IVA.

Se vengono utilizzati entrambi i moduli (n. 1050-1 e n. 1055-1), i due totali devono essere sommati e riportati in questa cifra.

I relativi giustificativi (prove delle prestazioni esenti, documenti riferiti all'imposizione dei margini) devono essere conservati dal contribuente con la copia del rendiconto IVA per almeno dieci anni e presentati all'AFC unicamente dietro esplicita richiesta (art. 58 cpv. 2 LIVA).

Cifra 150 Importo da versare all'AFC

- articolo 47 capoversi 1-2 LIVA;
- nm. 970.

Il termine di pagamento (valuta, data di decorrenza dell'interesse moratorio) è indicato in alto sul rendiconto IVA. Per pagamenti tardivi è dovuto, senza diffida, un interesse moratorio.

Se per il pagamento non si utilizza la polizza di versamento corredata al rendiconto IVA si deve indicare almeno il N.IVA e il N. RIF., nonché il motivo del pagamento (p. es. il periodo di rendiconto).

I pagamenti vanno effettuati sul **conto corrente postale 30-37-5** dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale Imposta sul valore aggiunto, Berna.



Dall'importo che risulta dalla differenza tra le cifre 100 e 140 non possono essere dedotti eventuali acconti versati. Gli acconti non devono essere indicati nel rendiconto IVA.

Cifra 160 Credito del contribuente

- articolo 48 LIVA;
- nm. 971.

Se l'imposta computata alla cifra 112 supera l'IVA dovuta secondo la cifra 100, la differenza è riportata sotto questa cifra. L'eccedenza è di regola rimborsata. Se non ha ancora comunicato all'AFC l'indirizzo per il rimborso, il contribuente è invitato ad allegare al rendiconto IVA una polizza rossa (non vanno utilizzate polizze di versamento arancioni con numero di riferimento).

Se il rimborso delle eccedenze avviene dopo il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto rispettivamente dal giorno in cui è stato fatto valere il diritto per scritto all'AFC, è accordato un interesse remuneratorio a partire dal 61° giorno fino a quello del rimborso, calcolato al medesimo tasso dell'interesse moratorio.





Il rendiconto IVA firmato da una persona legalmente autorizzata deve essere inoltrato entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, anche se non sono state realizzate cifre d'affari o ottenute prestazioni di servizi imponibili da imprese con sede all'estero.

Il contribuente che non è in grado di rispettare il termine di inoltro e/o di pagamento deve mettersi tempestivamente in contatto con l'AFC.

valevole fino al
31 dicembre 2009

Allegato 12: Facsimile della dichiarazione d'adesione al metodo delle aliquote forfettarie (modulo n. 759-1)

Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto		Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Administraziun federala da taglia AFT
Il codice a barre contiene dei dati di base, per favore non fotocopiare il questionario	Vostro indirizzo in stampatello p.f.	
N. IVA _____ N. RIF. _____		
Aliquote forfettarie per collettività pubbliche e settori simili		
Dichiarazione d'adesione		
Il sottoscritto contribuente svolge le seguenti attività imponibili:		
Attività / Generi di ricavi	Aliquote forfettarie	
_____ _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
I differenti generi di ricavi vanno contabilizzati separatamente. Il contribuente s'impegna ad attenersi alle condizioni secondo la dell'opuscolo "Collettività pubbliche". In particolare prende atto che potrà passare al metodo effettivo al più presto dopo 5 anni civili completi e che con l'applicazione del metodo dell'aliquota forfettaria non sono possibili né l'opzione secondo l'articolo 26 LIVA né l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 22 LIVA o l'allestimento del rendiconto per unità secondo l'articolo 23 capoverso 4 LIVA.		
Il sottoscritto contribuente aderisce a questa regolamentazione forfettaria con effetto dal:		
Data: _____	Timbro e firma legale: _____	
Questo modulo dev'essere inoltrato entro 60 giorni dopo la notifica del N.IVA possono essere (vengono prese in considerazione solo dichiarazioni compilate in modo completo e firmate)		
Autorizzazione		
L'applicazione delle aliquote forfettarie summenzionate è	<input type="checkbox"/> autorizzata <input type="checkbox"/> parzialmente autorizzata* <input type="checkbox"/> non autorizzata*	
* <i>Moivi in allegato</i>		
Berna,	Divisione Riscossione	
AFC / IVA 1 / 1 Schwarzerstrasse 50, CH-3003 Berna		
I.MWST Nr. 0759 G / 05.08.		

Allegato 13: Fascimile del complemento "Esportazioni" al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie (modulo n. 1050-1)



Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Steuerabteilung des Kantons Aargau
Amministrazione federata da taglia AFT

Complemento "Esportazioni" al rendiconto secondo le aliquote forfetarie

N. IVA N. RIF Periodo di rendiconto

Computo dell'IVA dichiarato sulle:

- esportazioni di beni (cifra 7 dell'opuscolo speciale "Aliquote saldo")
- prestazioni eseguite sul territorio svizzero a istituzioni e persone beneficiarie secondo l'articolo 90 capoverso 2 lettera a LIVA, a condizione che venga utilizzato il modulo ufficiale.

Confermiamo

- di aver dichiarato nel corrispondente rendiconto d'imposta alle cifre 072 risp. 073 - all'aliquota forfetaria autorizzata determinante - le cifre d'affari riportate qui sotto,
- di aver contabilizzato i relativi importi o - in caso non vi sia l'obbligo di tenere una contabilità secondo l'articolo 83^{ter} sega, CO - di averli riportati in un altro modo e di poter in ogni momento esibire su richiesta i documenti e i giustificativi corrispondenti,
- di aver proceduto in caso di fatture in valuta estera secondo i nn. 208-210 delle Istruzioni 2008 sull'IVA.

Attenzione:

Le forniture all'estero (p. es. Parigi-Bellinzona) le prestazioni di servizi eseguite all'estero (luogo delle prestazioni di servizi all'estero) e le prestazioni di trasporto nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di un bene devono essere dichiarate alla cifra 010 e decodificate alla cifra 040 nel rendiconto trimestrale. Tali operazioni non devono pertanto essere riportate in questo modulo.

N.	Data	Genere dei beni o delle prestazioni di servizi	Controprestazioni ricevute in frs. <small>(anche in caso di rendiconto scorporato le controprestazioni convenute)</small>	Importo d'imposta
			2,4% ¹⁾	
			3,6% ^{1) 2)}	
			7,6% ¹⁾	
Totale (deducibile alla cifra 112 del rendiconto)			frs.	

¹⁾ L'imposta dev'essere ricalcolata al lordo (moltiplicatori: 2,4% = 2,34388% / 3,6% = 3,4749% / 7,6% = 7,0632%)

²⁾ Un computo dell'imposta è possibile unicamente per le prestazioni di alloggio fornite a istituzioni e persone beneficiarie secondo l'articolo 90 capoverso 2 lettera a LIVA.

Luogo e data _____

Timbro e firma legale

Le riduzioni dell'IVA in seguito ad una diminuzione dell'importo fatturato (ad esempio tramite ribassi, sconti e storni concessi successivamente) devono essere trattate nel modo seguente:

a) se la relativa fattura è riportata nella presente tabella, devono essere iscritti gli importi ridotti;

b) se la relativa fattura è riportata nella tabella di una precedente richiesta di computo, la rispettiva riduzione dev'essere effettuata - facendo riferimento alla fattura corrispondente - alla fine della tabella.

Schwarzenstrasse 50, CH-3000 Berna <http://www.estv.admin.ch> L.MWST Nr. 1050-1 / 05/06

Allegato 14: Fascimile del complemento "Imposizione dei margini" al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie (modulo n. 1055-1)



Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Administratiaun federala da taglia AFT

Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

N. IVA N. RIF.

Periodo di rendiconto

Complemento "Imposizione dei margini" al rendiconto secondo le aliquote forfetarie

Computo d'imposta

Cifra d'affari (IVA incl.) in franchi (1)	Aliquote forfetarie autorizzate Rendiconto Cifra 072 (2a)	Rendiconto Cifra 073 (2b)	Margine in franchi (3)	Aliquota forfetaria sul margine 6,0% (4)	Differenza (accredito) (2a/2b) / (4)
Totale (da riportare alla cifra 112 del rendiconto)					

- Il contribuente che vuole applicare l'imposizione dei margini per beni usati acquistati in vista di una rivendita imponente sul territorio svizzero non è autorizzato ad indicare l'IVA nella fattura;
- Il contribuente deve calcolare la cifra d'affari complessiva e il margine complessivo dei beni venduti nel corso del periodo fiscale durante il quale può e vuole applicare l'imposizione dei margini. Se il prezzo d'acquisto di un bene è superiore al suo prezzo di vendita, la menzione fr. 0,00 dev'essere indicata in sostituzione del margine. A tal fine il contribuente deve tenere una lista individuale di tutti i beni in questione (cfr. esempio alla cifra 9.2.1 dell'opuscolo speciale "Aliquote saldo") che dovrà contenere con il doppio del rendiconto trimestrale durante almeno 10 anni (art. 56 cpv. 2 LIVA). In caso di applicazione di più aliquote forfetarie la lista deve contenere la ripartizione per aliquota forfetaria;
- Il contribuente deve dichiarare alle cifre 010 le cifre d'affari corrispondenti ed imporre alle cifre 072 risp. 073 del rendiconto d'imposta all'aliquota forfetaria accordata;
- Il contribuente deve compilare in modo completo e firmare validamente il presente modulo secondo l'esempio figurante alla cifra 9.2.1 dell'opuscolo speciale "Aliquote saldo". Il totale può essere riportato alla cifra 112 del rendiconto IVA;
- Il modulo è applicabile anche ai beni acquistati ad un prezzo globale e rivenduti esclusivamente sul territorio svizzero. Per tali casi va seguita la procedura secondo la cifra 9.2.2 dell'opuscolo speciale "Aliquote saldo".

Luogo e data

Schwarztortstrasse 50, CH-3000 Berna

Timbro e firma legale

<http://www.estv.admin.ch>

L.MWST Nr. 1055-1/05/08

Indice analitico delle materie per l'allegato 9

	N.
Accantonamenti	43, 71
Acconti, fatture per –	84
Acque di scarico.	22, 23, 52, 53, 78
Acque freatiche e di superficie, tasse d'utilizzo di –	8
Addebiti interni delle tasse sugli idranti e dei contributi d'estinzione	21
Affissioni	68
Affitti.	7, 48, 49, 50, 64
Affitto di acque pubbliche	7
Affitto di alpi / maggese	49
Agricoltura	62, 64, 67
Allacciamenti stradali	26
Allacciamento, tasse di –	22, 23, 53
Alpeggio del bestiame	64
Alpi, affitto di	49
Amministrazione, indennità d' –	66, 69
Antenne collettive, gestione di –	14
Antenne per telefonia mobile.	5
Appalto, tasse sulle gare di –	85
Attività sovrane	1-10, 12, 13, 15-18, 29, 30, 32, 34, 58, 68, 70, 76, 87
Attracco, posti di –	42
Autosili, posteggi	46
AVS	11, 69
Aziende viticole	67
Bancarelle del mercato	44
Barche, posti di attracco.	42
Bestiame, alpeggio del –	64
Bestiame, patente per il commercio del –	10
Boe	42
Brevetti di avvocati e notai	10
Caccia	10, 58
Cancellerie di stato.	12
Canone per i diritti d'acqua	32
Carni, ispezione delle –	1
Casse di compensazione AVS	11, 69
Cedole di veleno	10
Centrale di allarme.	19
Centrale materiali e stampati	59
Certificati di tassazione, rilascio di –	10
Certificati ereditari, rilascio di –	10
Circolazione, sezione della –	3, 10
Collaudi dei veicoli a motore.	3, 10
Colonie / pensioni	43
Commercio di energia nella procedura di scambio	35

	N.
Concessioni	18, 32, 34, 50, 70
Concessioni d'esercizio	18
Concessioni per lo sfruttamento delle risorse naturali	50
Concorso, messa a –	85
Condotte, posa di –	27
Consorzi intercomunali	57, 61, 75
Consorzi di raggruppamento terreni	77
Contributi di allacciamento	22, 23
Contributi di costruzione	22, 23, 26
Contributi di estinzione	21
Contributi di miglioria	22, 23, 26
Contributi sostitutivi	10
Controllo abitanti	10
Controllo degli impianti elettrici	30
Controllo delle derrate alimentari	2
Costruzione, permessi di –	10
Crematori	60
Danni	27, 34, 56, 80, 83
Decisione	76, 87
Defosfatizzazione	78
Derrate alimentari, controllo delle	2
Diritti d'uso d'acqua	8, 32
Diritti d'uso per linee elettriche	33
Diritti di sorgente	51
Diritto di riverione	39
Diritto di transito	27, 34
Discariche	52, 54, 56
Distillatori in proprio e aziende viticole	67
Distributori automatici, autorizzazione per –	10
Economato, centrali di –	59
Economia forestale, ufficio forestale	61, 62
Eliminazione	52, 55, 56, 57
Energia gratuita	32
Energia per il pompaggio	37
Energia a tariffa preferenziale	32
Energia sostitutiva	36
Energia, commercio di – (nella procedura di scambio)	35
Energia, diritto di riverione	39
Energia, restituzione di –	38
Esecuzione e fallimenti, spese di	10
Esecuzione sostitutiva	86
Fatture intermedie	84
Fatture parziali	84
Fatture per acconti	84
Foglio ufficiale, altre pubblicazioni ufficiali	70

	N.
Fontane pubbliche	72
Forestate, ufficio –	61
Geometri	31
Giudice di pace	10
Idranti, tasse e contributi sugli –	21
Illuminazione stradale pubblica.	41
Impianti elettrici, controllo degli –	30
Impianti sportivi, locazione di –	45, 47
Imposta di circolazione e navigazione	10
Imposta sui cani	10
Incidenti petroliferi	20
Indennità d'amministrazione	66
Indennità dell'assicurazione cantonale stabili per gli idranti	21
Irrigazione	8, 28, 77
Ispezione delle carni	1
Laboratori di ricerca	1, 2, 6, 19
Legalizzazioni	12
Linee elettriche, diritti d'uso per –	33, 34
Locazione	43, 45, 47, 48, 71
Locazione di impianti sportivi	45, 47
Maggesi, affitto di –	49
Mandati per la gestione di un'azienda elettrica	40
Manifesti pubblicitari, affissioni	68
Manutenzione delle strade	24, 25
Mense	65
Miglioramenti del suolo	77
Misurazione ufficiale	31
Multe	10
Natanti, misurazioni	4
Navigazione	4
Notai pubblici	12
Occupazione di aree pubbliche.	10, 44
Opere di miglioramento	77
Orticoltura / agricoltura / selvicoltura	62
Passaporti, rilascio di –	10
Patente per esercizi pubblici	10
Patrocinatori	80
Penitenziari	73
Pensioni / colonie	43
Permessi	10, 18
Permessi di commercio	10
Permessi di costruzione	10
Permessi di dimora e di domicilio	10
Permessi di lavoro, rilascio di –	10
Pesca	7, 10

	N.
Piazze e stand di tiro	45, 74
Polizia	10, 19
Polizia del fuoco, tasse della –	10
Polizia sanitaria	10, 19
Pompieri	20, 21
Porti, posti di attracco per barche, boe	42
Posa condotte	27
Posteggi, autosili	46
Prestazioni funerarie	60
Prevenzione degli incendi	21
Protezione civile	10, 43, 47
Prove ecologiche	76
Pubblicazioni ufficiali	70
Pubblicità	68
Raccolta dei rifiuti	52, 55, 56, 57
Radio e televisione in penitenziari	73
Raggruppamento terreni, consorzi di –	77
Raggruppamento forestale	61
Recupero di calore, tassa di –	8
Registri ufficiali	10, 15, 16, 17, 31
Registro di commercio	10, 12, 16, 70
Registro fondiario	10, 15
Restituzione di energia	38
Revisioni	81
Rifiuti speciali	56
Ripetibili, spese –	80
Riproduzioni	31
Risarcimento del danno	27, 34, 56, 80, 83
Risorse naturali, concessione per lo sfruttamento delle –	50
Ristoranti, locazione di –	48
Sacco dei rifiuti	55, 57
Selvicoltura	62
Sepoltura, tasse di –	10
Servizi d'intervento	20
Servizi igienici	63
Servizio sinistri	20
Smaltimento	52, 53, 54, 56, 57, 86
Spese d'esecuzione e fallimenti	10
Spitex	82
Stampati e materiali, centrali di –	59
Stato civile	10
Stazzatura di battelli	4
Stima immobiliare	29
Strade cantonali	25, 41
Strade nazionali	25

	N.
Successioni	10
Superfici pubblicitarie / manifesti	68
Sussidi incrociati.	79
Tassa di naturalizzazione	10, 13
Tassa sul sacco	57
Tasse d'esorpropriazione	10
Tasse d'occupazione.	10
Tasse del registro di commercio	10
Tasse del registro fondiario	10
Tasse della polizia del fuoco	10
Tasse di allacciamento	22, 23, 26
Tasse di giustizia.	10
Tassi (tasse d'occupazione)	10
Telefono in penitenziari	73
Televisione via cavo	14, 22
Tenuta a giorno misurazione ufficiale	31
Tenuta dei registri pubblici	12
Tenuta della contabilità	66, 81
Trattamento delle acque di scarico	22, 23, 52, 53, 78
Tribunali.	19
Tutoria, autorità –	9
Ufficio forestale, economia forestale.	61
Ufficio tecnico	24, 83
Urbanizzazione del terreno.	23, 26
Veicoli a motore, collaudo dei –	3, 10
Veleno, cedole di	10
Veterinario, servizio –	6
Viticole aziende	67
Vitto degli scolari / mense.	65

Valevole fino al
31 dicembre 2009